Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

80ª seduta pubblica (pomeridiana):
mercoledì 22 novembre 2006

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Baccini

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-101

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 103-241

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 243-265

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1
PIROVANO *(LNP)* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (681) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 2
SCHIFANI *(FI)* 2

SUL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

PRESIDENTE 3, 4
CASTELLI *(LNP)* 2, 3
FRUSCIO *(LNP)* 4

SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL PRESIDENTE IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

PRESIDENTE 5
AZZOLLINI *(FI)* 5

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE LIBANESE

PRESIDENTE 7, 8, 9
MATTEOLI *(AN)* 7
SELVA *(AN)* 7
PIANETTA *(FI)* 8, 9

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1132) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9, 11, 14 e *passim*
DAVICO *(LNP)* 9
POLLEDRI *(LNP)* 10, 36
D'ALÌ *(FI)* 11, 46
SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)* 11, 39, 45
PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)* 12
FERRARA *(FI)* . . . . . 13, 29, 47 e *passim*
STRANO *(AN)* . . . . . 14, 15, 50 e *passim*
BATTAGLIA Antonio *(AN)* 15, 65, 66
VENTUCCI *(FI)* 15
GRILLO *(FI)* 15, 56, 59
POSSA *(FI)* 18, 19
SACCONI *(FI)* 19
STORACE *(AN)* . . . . . 20, 30, 36 e *passim*
* VALDITARA *(AN)* 20, 27
MENARDI *(AN)* 22
SAPORITO *(AN)* 22
CURSI *(AN)* 24
BENVENUTO *(Ulivo), relatore* 24, 27
D'ONOFRIO *(UDC)* 24, 68, 75
NARO *(UDC)* 24
BRUNO *(Ulivo)* 25
* QUAGLIARIELLO *(FI)* 25, 26
CARRARA *(FI)* 26, 27
LEGNINI *(Ulivo), relatore* . . . . . 28, 29, 70 e *passim*
CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 29
BONFRISCO *(FI)* 31
FRANCO Paolo *(LNP)* . . . . . 32, 34, 35 e *passim*
* EUFEMI *(UDC)* . . . . . 38, 42, 44 e *passim*
MORANDO *(Ulivo)* 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AZZOLLINI *(FI)* . . . . . *Pag.* 43, 49
CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)* . . 48, 71, 72 e *passim*
CICCANTI *(UDC)* 54, 61
BUTTIGLIONE *(UDC)* 55
SODANO *(RC-SE)* 56, 58, 79
MARTINAT *(AN)* 56
BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)* 57
RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)* 58
DONATI *(IU-Verdi-Com)* 60
SCHIFANI *(FI)* . . . . . 62, 67, 73 e *passim*
PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)* 63, 64
FERRANTE *(Ulivo)* 67
GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)* 71, 84, 85
MATTEOLI *(AN)* 72
NOVI *(FI)* . . . . . 76, 77, 78 e *passim*
TOFANI *(AN)* 78, 79
BALDASSARRI *(AN)* 79, 80
STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)* 80, 81, 82
CASTELLI *(LNP)* 83
MALAN *(FI)* 85, 86
PALMA *(FI)* 86
BERSELLI *(AN)* 87, 94
PARAVIA *(AN)* 87, 88
IZZO *(FI)* 91
BOCCIA Antonio *(Ulivo)* . . . . . 88, 89, 93 e *passim*
VIESPOLI *(AN)* 98, 99

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 36, 40, 44 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2006 100

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1132:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione 103

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:

Articolo 2, tabelle, emendamenti e ordini del giorno . . . . . *Pag.* 150

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 243

CONGEDI E MISSIONI 255

COMMISSIONI PERMANENTI

Ufficio di Presidenza 255

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 255
Ritiro 256

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di atti 256

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 256

MOZIONI INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 100
Mozioni 257
Interpellanze 258
Interrogazioni 258
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 265

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 16,40.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PIROVANO *(LNP).* Rinnova alla Presidenza la richiesta di verificare il funzionamento dell'impianto di amplificazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Interesserà quanto prima gli uffici competenti.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,45 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Disegno di legge (681) fatto proprio da Gruppo parlamentare

SCHIFANI *(FI).* Annuncia che il Gruppo Forza Italia ha fatto proprio il disegno di legge n. 681, recante modifiche all'articolo 59 della Costituzione in materia di esercizio di voto da parte dei senatori a vita, tematica di evidente attualità e più volte affrontata dall'inizio della legislatura. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Ne prende atto ai fini dell'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Sul contenuto del disegno di legge finanziaria

CASTELLI *(LNP)*. È opportuno che la Presidenza chiarisca come intende procedere in merito alla questione sollevata dal senatore Fruscio al termine della seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Dal momento che la legge finanziaria giunge al Senato in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento la Presidenza deve limitarsi ad accertare la sola sussistenza della copertura finanziaria, restando preclusa in questo caso la possibilità di valutare la sussistenza di disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento. Resta peraltro facoltà dei senatori riproporre la questione in sede di esame di merito, attraverso gli usuali strumenti previsti dal Regolamento.

FRUSCIO *(LNP)*. Anche se confortata dal Regolamento, la risposta del Presidente è insoddisfacente perché elude le questioni sostanziali. Sarebbe perciò auspicabile un approfondimento da parte dell'Assemblea in ordine alla legittimità della manovra finanziaria. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

Sulle comunicazioni rese dal Presidente in ordine al disegno di legge finanziaria

AZZOLLINI *(FI)*. Le comunicazioni del Presidente suscitano riflessioni politiche sulla mancanza di rigore che rivela la manovra finanziaria. In primo luogo, si evidenzia, in un contesto di difficoltà della finanza pubblica, un livello del saldo netto da finanziare ingiustificatamente superiore all'importo destinato a copertura della legge finanziaria. In secondo luogo, il consistente miglioramento del risparmio pubblico, derivante dall'andamento positivo delle entrate, che avrebbe potuto essere destinato alla diminuzione della pressione fiscale, è stato utilizzato per la copertura della manovra finanziaria e ciò dimostra il carattere pretestuoso e strumentale della drammatica rappresentazione della finanza pubblica sulla quale ha insistito il Ministro del tesoro. Infine una parte consistente della copertura è aleatoria in quanto dovrebbe derivare dalle criticabili misure in tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Per comunicazioni del Governo sulla situazione libanese

SELVA *(AN)*. Nella seduta odierna delle Commissioni riunite affari esteri e difesa è emerso che la missione in Libano è in una situazione

di stallo perché le milizie di Hezbollah non vengono disarmate e anzi continuano a rifornirsi di armi. A seguito dell'assassinio di Pierre Gemayel l'Esecutivo libanese rischia di dimettersi, chiede perciò che il Governo riferisca all'Assemblea sugli sviluppi della situazione in Libano. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. La richiesta sarà esaminata in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, compatibilmente con gli obblighi regolamentari derivanti dall'apertura della sessione di bilancio.

PIANETTA *(FI).* La situazione in Libano è molto preoccupante e rischia di degenerare nella guerra civile. L'opposizione non ha conferito una delega in bianco al Governo che, responsabilmente, deve esporre al Senato, indipendentemente dalla sessione di bilancio, le iniziative politiche da assumere per tutelare il contingente italiano operante nell'ambito della missione UNIFIL. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà affinché il Ministro degli esteri riferisca alle Commissioni riunite.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1132) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

DAVICO *(LNP).* Illustra l'emendamento 2.12 che proroga il termine per la richiesta di agevolazioni fiscali da parte delle imprese piemontesi danneggiate dalle alluvioni di due anni fa.

POLLEDRI *(LNP).* La proposta 2.20 risolve le difficoltà originate dalle disposizioni del decreto Bersani sulle modalità di pagamento di alcune prestazioni professionali. L'emendamento 2.25 sopprime l'aumento delle accise sul gasolio, mentre il 2.175 sopprime i commi dal 159 al 162 che consentiranno l'allontanamento di dirigenti pubblici sgraditi alla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

D'ALÌ *(FI).* Sottoscrive gli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82 e sollecita un parere favorevole sull'ordine del giorno G2.117.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI).* L'emendamento 2.34 prevede l'estensione al settore della pesca marittima dei benefici IVA già previsti per l'agricoltura. Sottolinea che l'applicazione di tasse di successione e sulle donazioni relative alle attività produttive agricole è particolarmente odiosa in considerazione della fase difficile che l'agricoltura italiana sta attraversando: a tale scopo ha presentato l'emendamento 2.62. *(Applausi dai Gruppi UDC e LNP).*

PISTORIO *(DC-Ind-MA).* La presenza in Sicilia di impianti di raffinazione del petrolio, che hanno concorso a favorire lo sviluppo industriale del Paese, ha però prodotto notevolissimi danni ambientali ed un aumento dell'incidenza delle malattie oncologiche nella popolazione. Al fine di ottenere un giusto risarcimento del danno, mentre l'emendamento 2.80 destina le risorse relative agli incentivi per l'uso di metano e GPL al recupero ambientale di siti fortemente inquinati a seguito della presenza di impianti di trasformazione del petrolio, la proposta modificativa 2.81 destina una quota delle accise gravanti sui carburanti lavorati nelle Regioni a statuto speciale alle medesime realtà territoriali, prevedendo il loro utilizzo per il finanziamento di investimenti volti al recupero ambientale ed al fine di realizzare un piano straordinario per le infrastrutture regionali. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore D'Onofrio).*

FERRARA *(FI).* Sottoscrive gli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82 e ne sottolinea le ragioni di equità in relazione agli oneri che la Regione siciliana sopporta facendosi carico del mantenimento di funzioni che attengono al raggiungimento di obiettivi nazionali in campo energetico.

STRANO *(AN).* Aggiunge la firma agli emendamenti 2.80 e 2.81.

BATTAGLIA Antonio *(AN).* Sottoscrive gli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Centaro ha aggiunto la firma agli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82.

VENTUCCI *(FI).* L'emendamento 2.87 propone di fissare in modo più equo la tariffa dei tassi ipotecari, a fronte della persistente indisponibilità del servizio di trasmissione telematica degli elenchi dei soggetti, forniti dall'Agenzia del territorio per il monitoraggio ipotecario.

GRILLO *(FI).* L'emendamento 2.95, sottoscritto da tutti i Capigruppo dell'opposizione, mira alla soppressione dei commi da 82 a 90 dell'articolo 2; la sua approvazione non determinerebbe alcuna ricaduta finanziaria sul provvedimento. Lo stravolgimento dei patti assunti con le società

concessionarie autostradali imposto al Parlamento dal ministro Di Pietro, oltre a costituire una evidente mostruosità giuridica, finirebbe coll'incidere sui piani infrastrutturali del Paese. Il possibile intento di rivedere i piani finanziari delle concessionarie alla luce dei maggiori proventi da esse realizzati poteva essere perseguito senza ricorrere ad atti illegittimi di arroganza politica, la cui gravità è dimostrata anche dal ricorso pregiudiziale presentato innanzi alla Corte di giustizia europea da un magistrato del tribunale di Genova. L'emendamento 2.101 è stato presentato al fine di dare impulso alle indispensabili operazioni di dragaggio dei porti, similarmente a quanto avviene nell'ambito europeo, al fine di raccogliere i frutti del favorevole posizionamento geografico del Paese nell'area mediterranea. *(Applausi dal Gruppo FI).*

POSSA *(FI).* Aggiunge la firma all'emendamento 2.164, precisando che la soppressione dei commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 eviterebbe il declassamento a decreto ministeriale degli statuti degli enti di ricerca non strumentali afferenti al Ministero dell'università e della ricerca. Opportuno sarebbe quanto meno l'accoglimento dell'ordine del giorno *bipartisan* presentato a tutela dello statuto del CNR. Coglie l'occasione per sottolineare la gravità e l'irrazionalità di alcune disposizioni fiscali contenute nel decreto, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle deduzioni sulle cosiddette auto promiscue e l'estensione dell'indeducibilità dei canoni di leasing (misure applicate entrambe anche al periodo di imposta in corso e quindi in violazione dello statuto del contribuente) e la modifica della tassazione agevolata delle *stock options* introdotta dal decreto Bersani. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Comunica che i tempi assegnati per la discussione sono in esaurimento in particolare per alcuni Gruppi. Invita pertanto a limitare la durata degli interventi, che consentirà comunque di svolgere.

SACCONI *(FI).* L'emendamento 2.177, che sottoscrive, abroga i commi dedicati all'estensione dello *spoils system* nella pubblica amministrazione anche perché alcune delle misure sono addirittura *ad personam.* Dal punto di vista politico, la generalizzazione di tale sistema appare grave in quanto mina la neutralità e l'imparzialità della pubblica amministrazione, delineando funzioni asservite alla politica. *(Applausi dal Gruppo FI).*

STORACE *(AN).* Ritira l'emendamento 2.139. Anticipa la richiesta di procedere a votazioni per parti separate degli emendamenti inerenti la soppressione dei commi 159, 160, 161 e 162.

VALDITARA *(AN).* Gli emendamenti 2.160 e 2.162 riguardano l'istituzione dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Si chiede in primo luogo la soppressione di tale previsione in quanto l'Agenzia avrebbe compiti analoghi a quelli di due istituti già esi-

stenti e non assicurerebbe neanche la funzione di terzietà perché si affida al Governo una delega generica per disciplinarne il funzionamento. Sorge il dubbio che, stante la scadenza dei due istituti già esistenti, la maggioranza voglia assicurarsi in ogni caso l'occupazione di un ente strategico, anche perché circolano nomi di esponenti del centrosinistra per la presidenza. L'emendamento 2.166 sopprime i commi 143, 144 e 145 che espropriano gli enti di ricerca della loro autonomia organizzativa e viola la riserva di legge relativa al loro riordino. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MENARDI *(AN).* L'emendamento 2.168 è volto a favorire la concorrenza tra i produttori di energia prevedendo la condivisione degli impianti infrastrutturali esistenti.

SAPORITO *(AN).* Qualora venga respinta la soppressione delle norme inerenti lo *spoils system* nella pubblica amministrazione, si propongono alcune norme tendenti a valorizzare la professionalità dei dirigenti. In particolare, con l'emendamento 2.1840 si propone che il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente della pubblica amministrazione sia assoggettato al regime di diritto pubblico, come avveniva prima della legge Bassanini, e con l'emendamento 2.186 che l'accesso alla qualifica di dirigente avvenga per concorso e corso-concorso. L'emendamento 2.193 è volto a porre un limite agli incarichi extragiudiziari e l'obbligo per gli interessati di porsi in aspettativa.

CURSI *(AN).* L'emendamento 2.191 estende la norma che fa salvi gli effetti economici dei contratti in essere anche alle nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

BENVENUTO, *relatore.* Propone una modifica dell'ordine del giorno G 2.101 *(v. Allegato A).*

D'ONOFRIO *(UDC).* Anticipa la presentazione di un ordine del giorno per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina con risorse diverse da quelle sinora previste.

NARO *(UDC).* Ritira l'ordine del giorno G2.107.

BRUNO *(Ulivo).* L'ordine del giorno G2.108 raccoglie alcune indicazioni della Commissione ambiente.

QUAGLIARIELLO *(FI).* L'ordine del giorno G2.110 (testo 2) è volto ad escludere il Consiglio nazionale delle ricerche dalle norme inerenti il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca mediante atto amministrativo del Governo. Si vuole infatti scongiurare un'eventuale declassificazione dell'ente di ricerca di maggior prestigio a livello nazionale e internazionale. *(Richiami del Presidente).* Fa presente che anche alcuni senatori della maggioranza hanno sottoscritto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Reitera l'invito a contenere i tempi degli interventi.

CARRARA *(FI).* Sottoscrive l'ordine del giorno.

VALDITARA *(AN).* Anch'egli lo sottoscrive.

BENVENUTO, *relatore.* Invita al ritiro degli emendamenti 2.290, 2.31, 2.34, 2.41, 2.43, 2.42, 2.62 e 2.87, precisando che, altrimenti, il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1000, 2.2, 2.3, 2.6, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24, 2.26, 2.25, 2.38, 2.47, 2.480, 2.80, 2.840, 2.850, 2.860, 2.890 e 2.900. È favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G2.100, G2.101 (testo 2) e G2.102. È contrario all'ordine del giorno G2.103.

LEGNINI, *relatore.* Ad integrazione dei pareri già espressi, invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 2.101, 2.105, 2.108, 2.164 e 2.166 e gli ordini del giorno G2.109, G2.112 e G2.113, altrimenti esprime parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G2.105, G2.108, G2.111 e G2.117, invitando altresì il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.106 come raccomandazione. Preannunciando infine una proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.110 sugli enti di ricerca, esprime parere contrario sui restanti emendamenti ed ordini del giorno.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Si conforma ai pareri espressi dai relatori.

FERRARA *(FI).* La mancata motivazione tecnica e politica dei pareri contrari testé espressi impedisce l'instaurarsi di quella dialettica costruttiva tra gli schieramenti più volte auspicata dalla maggioranza.

STORACE *(AN).* Nel riconoscere l'impegno della Presidenza per scongiurare la posizione della questione di fiducia e la conseguente strozzatura del dibattito parlamentare, è doveroso manifestare indignazione per l'insussistente argomentazione dei pareri contrari. *(Applausi dal Gruppo AN. Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

BONFRISCO *(FI).* Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1000, soppressivo dei primi 73 commi dell'articolo 2 del decreto che, soprattutto nella parte relativa alla lotta all'evasione fiscale, propone un modello superato di rapporto tra Stato e cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.1000.

FRANCO Paolo *(LNP).* È opportuno sostenere gli emendamenti 2.2 e 2.3 perché, senza incidere sui saldi, prevedono maggiori garanzie per i contribuenti.

Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.17 (identico all'emendamento 2.18). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore FRANCO Paolo (LNP) il Senato respinge gli emendamenti 2.6 e 2.12.

POLLEDRI *(LNP).* Invita a sostenere l'emendamento 2.20.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.20. All'esito di tre votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti da 2.24 a 2.290.

EUFEMI *(UDC).* Invita ad approvare l'emendamento 2.31 che permette di correggere un errore presente nel testo dell'articolo in tema di quotazione delle *stock options.* Lamenta la mancata partecipazione ai lavori del Senato del Ministro dell'economia.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.31.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI).* Invita ad approvare l'emendamento 2.34 che prevede una perequazione tra pescatori ed agricoltori ai fini della fruizione dei benefici IVA.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.34. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STARACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.38.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.39 è stato ritirato.

FRANCO Paolo *(LNP).* Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.41, che interviene sulla questione del regime di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali.

All'esito di tre votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti da 2.41 a 2.42.

EUFEMI *(UDC).* Invita ad approvare l'emendamento 2.47 che introduce una cedolare secca per gli affitti, strumento importante per combattere l'evasione fiscale nel settore.

MORANDO *(Ulivo)*. La questione sottesa all'emendamento è condivisibile in via di principio e potrà essere affrontata compiutamente in sede di esame della manovra di bilancio.

AZZOLLINI *(FI)*. Preannuncia che in sede di esame della finanziaria Forza Italia proporrà sulla stessa materia la detraibilità parziale per i canoni d'affitto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (AN), il Senato respinge l'emendamento 2.47.

EUFEMI *(UDC)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.480 che rimodula le franchigie relative all'imposta di successione. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'emendamento 2.480.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.62, che abolisce l'imposta di successione per gli agricoltori professionali. *(Applausi dai Gruppi FI e LNP e della senatrice Allegrini).*

Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti 2.62 e 2.80. Quindi, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori D'ALÌ (FI) e FERRARA (FI), il Senato respinge gli emendamenti 2.81 e 2.82.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.67 è stato ritirato.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.840 che rende meno pesante l'intervento fiscale su ciclomotori e motocicli.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 2.840.

AZZOLLINI *(FI)*. Annuncia voto favorevole all'emendamento 2.850 che esenta dal pagamento dell'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Anche la Lega Nord voterà a favore dell'emendamento che è coerente con il progetto della Casa delle libertà di ridurre la pressione fiscale e dimostra le incongruenze dell'Unione, il cui programma prevedeva una revisione della tassazione sugli immobili. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

EUFEMI *(UDC)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.850, sottolineando che il problema del carico fiscale sull'abitazione principale è destinato a riproporsi in sede di esame della legge finanziaria. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

STRANO *(AN)*. Da tempo favorevole alla proposta, Alleanza Nazionale sosterrà l'emendamento sottolineando che la politica fiscale dell'attuale Governo penalizza anche le fasce sociali più deboli e la sinistra assiste impotente all'adozione di tali misure.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FRANCO Paolo *(LNP), il Senato respinge l'emendamento 2.850. Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, sono altresì respinti gli emendamenti 2.860 e 2.87.*

EUFEMI *(UDC)*. Annuncia voto favorevole all'emendamento 2.890 che adegua agli indirizzi comunitari la normativa sulla deducibilità per le imprese.

Con quattro distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, il Senato respinge gli emendamenti da 2.890 a 2.94.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

CICCANTI *(UDC)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.95. L'introduzione di una convenzione unica e la modifica unilaterale del rapporto tra l'ANAS, che è un soggetto privato, e le concessionarie, società quotate in borsa che hanno partecipato ad una gara pubblica, è una misura contraria a tutti i principi di civiltà giuridica e ha creato divisioni all'interno del centrosinistra. L'intervento, che è stato voluto dal Ministro delle infrastrutture, riflette una concezione sommaria del diritto. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).*

Presidenza del vice presidente BACCINI

BUTTIGLIONE *(UDC)*. Dopo le accuse di spirito anti-europeo rivolte dal centrosinistra al centrodestra, il Governo Prodi adotta un provvedimento incompatibile con l'ordinamento comunitario e alimenta una forte conflittualità con la Commissione europea. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

GRILLO *(FI)*. L'emendamento 2.95, che non altera l'impianto della manovra, pone una questione fondamentale di rispetto del diritto societario e del diritto comunitario.

MARTINAT *(AN).* La rinegoziazione dei contratti con le concessionarie comporterà procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e una sicura condanna della Corte di giustizia europea. Desta stupore che votino contro l'emendamento persino i promotori delle privatizzazioni. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur).* L'Udeur condivide le osservazioni dell'opposizione ma, per disciplina e fedeltà alla maggioranza, voterà contro l'emendamento. *(Vivaci commenti dai Gruppi FI e AN).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SODANO *(RC-SE), il Senato respinge l'emendamento 2.95.*

RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com).* Rileva che la dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo svolta dal senatore Buttiglione non si è tradotta in un voto conseguente. *(Proteste dal Gruppo FI).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SODANO *(RC-SE), il Senato respinge l'emendamento 2.98. Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto l'emendamento 2.99.*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.201 è stato ritirato, mentre il 2.100 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.104.

GRILLO *(FI).* Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.101. Il Governo di centrosinistra si è vantato di avere trovato una soluzione ai problemi di funzionalità e competitività dei porti italiani, ma la norma relativa ai dragaggi è ora scomparsa a causa del veto del Ministro dell'ambiente. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).*

DONATI *(IU-Verdi-Com).* La competitività dei porti non è interesse esclusivo del centrodestra. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture hanno trovato una nuova intesa, che sarà recepita dalla finanziaria. Sarà consentito perciò di dragare i porti senza arrecare danni all'ambiente.

Con votazione elettronica senza registrazione di nomi, è respinto l'emendamento 2.101.

CICCANTI *(UDC).* Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.105, che riguarda la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. L'UDC il 2 dicembre prossimo terrà a Palermo una manifestazione per denunciare le misure punitive e ricattatorie nei confronti della Regione siciliana che il centrosinistra ha adottato per ragioni esclusivamente politiche. Auspica infine che diversi progetti di investimento che riguardano la Sicilia possano trovare accoglimento nella legge finanziaria. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pistorio).*

SCHIFANI *(FI).* La Casa delle libertà, prendendo atto dell'atteggiamento pregiudizialmente negativo dell'attuale maggioranza sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, le cui previsioni di stanziamento vengono finalizzate a progetti non cantierabili, si batterà per la realizzazione di un'opera strategica per il Mezzogiorno e per l'economia nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Santini).*

FERRARA *(FI).* Sollecita la maggioranza ed in particolare il Gruppo Ulivo a cedere parte del tempo loro assegnato ai Gruppi dell'opposizione (come spesso avvenuto nella passata legislatura a ruoli inversi) affinché venga data la possibilità di intervenire su argomenti di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Il Gruppo Forza Italia ha abbondantemente oltrepassato il tempo a sua disposizione.

PISTORIO *(DC-Ind-MA).* Bisogna sottrarre la questione della realizzazione del ponte sullo Stretto alle polemiche di ordine ideologico, riconducendo l'argomento a stringenti considerazioni di carattere economico che consentano il superamento degli schieramenti. Il posizionamento geografico dell'Italia favorisce l'assunzione del ruolo di grande piattaforma logistica dell'area occidentale del mondo, ma l'assenza di un collegamento stabile della Sicilia con la penisola ostacola la circolazione di persone e merci, impedendo di dare continuità al sistema ad alta velocità e capacità ferroviaria ed ai collegamenti autostradali nazionali ed europei. Il ponte sullo Stretto non si contrappone, ma si integra con le cosiddette autostrade del mare, rafforzando il principio di intermodalità. *(Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA, FI e AN).*

BATTAGLIA Antonio *(AN).* Aggiunge la firma all'emendamento 2.105, rilevando l'inopportunità della contrapposizione volontaria del Parlamento ad un orientamento chiaramente espresso da tutte le istituzioni locali siciliane a nome della popolazione e delle sue esigenze concrete di occupazione e prosperità. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e DC-PRI-IND-MPA. Congratulazioni).*

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA), il Senato respinge l'emendamento 2.105.

FERRANTE *(Ulivo).* Precisa di aver votato per errore a favore dell'approvazione dell'emendamento 2.105.

SCHIFANI *(FI).* Illustra l'ordine del giorno G2.500 (già emendamento 2.107) *(v. Resoconto stenografico)*, precisando che non comporta oneri ed è finalizzato solo ad affermare la volontà di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina con risorse diverse da quelle individuate in passato. *(Applausi dai Gruppi FI e DC-PRI-IND-MPA).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Rilevando che l'ordine del giorno in esame intende solo affermare che il trasferimento dei fondi originariamente destinati alla realizzazione del Ponte non esclude la possibilità di realizzarlo con altre risorse, ne auspica il positivo accoglimento.

STRANO *(AN)*. È illusorio attendere atti di buona volontà da parte del centrosinistra sulla questione del Ponte sullo Stretto, considerate le affermazioni ultimative espresse in merito dai ministri Pecoraro Scanio e Rutelli, e va piuttosto evidenziato l'atteggiamento punitivo assunto dal Governo nei confronti della Sicilia politicamente vicina alla Casa delle libertà. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno G2.500. *(Commenti dal Gruppo AN)*.

FERRARA *(FI)*. La laconicità degli interventi del relatore e del rappresentante del Governo non ha consentito di comprendere le motivazioni alla base di pareri contrari che fanno seguito ad una lunga discussione dell'Assemblea del Senato.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)*. Interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo. L'ordine del giorno affronta una questione di portata nazionale e ciò dovrà essere valutato ai fini del voto in particolare dagli ex Presidenti della Repubblica che, nell'esercizio della carica, hanno rappresentato l'unità nazionale. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Chiede se il relatore conosca il testo dell'ordine del giorno che è stata presentato in corso di seduta. Nella Conferenza dei Capigruppo si fosse raggiunto un accordo per la discussione dell'ordine del giorno, in caso di reiezione dell'emendamento 2.107, ma appare evidente la volontà del centrosinistra di impedire la realizzazione dell'opera.

MATTEOLI *(AN)*. Il comportamento della maggioranza e del Governo è inaccettabile. Il richiamo alla corretto svolgimento delle funzioni del relatore e del rappresentante del governo sulla base delle norme regolamentari operato dal senatore Ferrara è più che fondato. Si è svolto infatti un ampio dibattito che merita una risposta articolata quanto meno dal Governo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

SCHIFANI *(FI)*. Probabilmente non è stato possibile avere piena conoscenza del testo. Auspica pertanto una risposta più articolata in merito alla condivisione o meno della possibilità di realizzare l'opera con fondi non statali. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Invita i senatori ad attenersi al Regolamento. Assicura che il testo dell'ordine del giorno è stato distribuito.

LEGNINI, *relatore*. Conferma la piena conoscenza del testo che è stato distribuito in fase precedente all'espressione dei pareri. Peraltro è stata la Presidenza a invitare il relatore alla brevità in considerazione dell'economia dei lavori *(Il Presidente conferma)* e pertanto sono inaccettabili le reiterate affermazioni secondo cui il relatore non avrebbe ottemperato agli obblighi regolamentari. Nel merito, il contenuto dell'ordine del giorno appare ovvio in quanto afferma che la diversa finalizzazione delle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell'opera non sarebbe preclusive della costruzione del ponte. Se invece si intende porre la questione dei tempi e dei modi della realizzazione, l'ordine del giorno in esame non appare al relatore lo strumento idoneo. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e RC-SE).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Intende intervenire sulle dichiarazioni del relatore, che evidentemente non ha letto il testo.

PRESIDENTE. Lo invita a soprassedere.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

SCHIFANI *(FI)*. Intende replicare alle irrazionali parole del relatore. *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).*

STORACE *(AN)*. Invita la Presidenza a consentire un corretto svolgimento dei lavori richiamando all'ordine la maggioranza che protesta in modo incivile dopo ogni intervento dell'opposizione.

NOVI *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, si asterrà. Il centrodestra ha esplicato i propri argomenti tentando di aprire un varco nelle convinzioni della maggioranza ma non tiene conto che il centrosinistra non alcun interesse nel merito in quanto è portatore dei grandi interessi finanziari, tra i quali quelli dei traghettatori dello Stretto, e non si preoccupa dei danni che arreca al Paese. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP. Reiterate proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur. Nel corso dell'intervento ripetuti richiami del Presidente all'oratore a non esulare dall'argomento oggetto della dichiarazione in dissenso).*

PRESIDENTE. La Presidenza invita i senatori a dichiarare su cosa intendono intervenire, altrimenti sarà costretta a togliere loro la parola.

TOFANI *(AN).* Interviene sull'ordine dei lavori. Desta perplessità il comportamento del Governo, che non partecipa all'ampio dibattito sull'ordine del giorno. *(Proteste dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e RC-SE. Richiami del Presidente).* Invita la Presidenza a dare lettura dell'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BALDASSARRI *(AN).* Sottoscrive l'ordine del giorno e intende intervenire sull'ordine dei lavori, sottolineando in primo luogo che per il Ponte sullo Stretto non sono previsti finanziamenti statali. *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com. Il Presidente gli toglie la parola).*

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA).* Invita la Presidenza a richiamare la maggioranza ad un comportamento civile. Intende ritirare la firma dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sottolinea che non è sottoscrittore dell'ordine del giorno e lo invita a precisare l'oggetto dell'intervento.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA).* In dissenso dal Gruppo sottolinea che anche qualora l'ordine del giorno venisse accolto dal Governo non vi è alcuna garanzia circa un rispetto degli impegni assunti. *(Applausi dal Gruppo FI. Nel corso dell'intervento, ripetuti richiami del Presidente affinché l'oratore ne precisasse l'oggetto).*

CASTELLI *(LNP).* L'ordine del giorno affronta in modo parziale un tema decisivo per la competitività del Paese. In considerazione del blocco da parte della maggioranza della politica di forte infrastrutturazione del Paese portata avanti nel corso della passata legislatura dal centrodestra, preannuncia l'intenzione della Casa delle libertà di presentare in sede di discussione della manovra finanziaria un atto di indirizzo che impegni il Governo sulle opere ritenute strategiche per lo sviluppo economico del Paese. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, UDC e DC-PRI-IND-MPA. Congratulazioni. Alcuni senatori chiedono di intervenire).*

PRESIDENTE. Avendo concesso la facoltà di parlare oltre i tempi previsti dal contingentamento, toglierà la parola ai senatori che non si attengono all'ordine dei lavori.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA).* Sarebbe opportuna una sospensione per permettere di valutare compiutamente il contenuto dell'ordine del giorno.

STRANO *(AN).* Appone la firma all'ordine del giorno, invitando i senatori siciliani a tenere in Aula un atteggiamento conseguente alle posizioni favorevoli alla costruzione del Ponte sullo Stretto da essi manifestate in sede locale.

MALAN *(FI).* Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento chiede di votare l'ordine del giorno per parti separate. *(Applausi ironici dal Gruppo Ulivo. Proteste del senatore Ferrara).*

PALMA *(FI).* La Presidenza non ha dato seguito all'annunciata determinazione di dare lettura del testo dell'ordine del giorno, a conclusione della quale si riserva di intervenire.

PRESIDENTE. Ricorda che i tempi per il dibattito sono già esauriti.

MALAN *(FI).* Specifica che la richiesta di votazione per parti separate ha per oggetto la distinzione tra le disposizioni afferenti la Calabria e quelle afferenti la Sicilia, Regione a Statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA).* Ricorda che era stata avanzata una richiesta di sospensione dei lavori.

BERSELLI *(AN).* Per rendere più chiaro l'oggetto della votazione sarebbe opportuno dare lettura delle singole parti dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordando che il Regolamento non prevede discussione sulla proposta di votazione per parti separate, invita il senatore Malan a formalizzare per iscritto la richiesta alla Presidenza. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

PARAVIA *(AN).* Chiede che venga data lettura dell'ordine del giorno.

D'AMICO, *segretario.* Dà lettura integrale dell'ordine del giorno G2.500.

PRESIDENTE. Propone di concludere i lavori all'esito della votazione dell'ordine del giorno. *(Commenti dal Gruppo Ulivo. Il senatore Ferrara chiede la parola).*

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge la proposta di votazione per parti separate. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur. Vivaci proteste dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-PRI-IND-MPA. I senatori Ferrara, Izzo e Storace manifestano l'intenzione di intervenire).

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi il Senato respinge l'ordine del giorno G2.500. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur. Vivaci e reiterate proteste dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-PRI-IND-MPA).

FERRARA *(FI).* Stigmatizza il comportamento tenuto dalla Presidenza, che non può negare la parola ad un senatore senza avere prima ascoltato le motivazioni della richiesta di intervento e manifesta l'intenzione di apporre la firma all'ordine del giorno testé votato. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Reiterate proteste del senatore Storace).*

PRESIDENTE. Ricordando che i tempi per la discussione sono ormai esauriti, prende atto delle dichiarazioni del senatore Ferrara. Richiama quindi all'ordine il senatore Storace.

IZZO *(FI).* La Presidenza ha commesso un atto di grave scorrettezza nell'impedire l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla Costituzione e dal Regolamento: aveva chiesto la parola solo per apporre la firma all'ordine del giorno G2.500.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

STORACE *(AN).* Giudica inadeguata e lesiva delle prerogative dei senatori dell'opposizione la conduzione dei lavori da parte della Presidenza e si augura per il futuro un maggior rispetto delle norme e delle prassi regolamentari. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha agito nel pieno rispetto del Regolamento.

SCHIFANI *(FI).* Pur rammaricandosi per i colleghi che non sono potuti intervenire su un argomento di particolare delicatezza, dà atto alla Presidenza dello sforzo di condurre i lavori con correttezza e nel rispetto del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha permesso ai Gruppi di andare in taluni casi molto oltre i tempi assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo.

BOCCIA Antonio *(Ulivo).* La tolleranza della Presidenza e la disponibilità della maggioranza hanno consentito ai Gruppi dell'opposizione di raddoppiare i tempi previsti dal contingentamento. L'opposizione, che ha negato intenti ostruzionistici per scongiurare il pericolo della posizione della questione di fiducia, sta invece operando affinché il Governo giunga a tale determinazione. Considerando che i tempi a disposizione dei Gruppi dell'opposizione sono esauriti, auspica che il seguito dell'esame del provvedimento avvenga nel rispetto delle norme regolamentari. *(Applausi dal Gruppo Ulivo. Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-PRI-IND-MPA).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha tenuto un comportamento imparziale e ligio al Regolamento.

BERSELLI *(AN).* Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, l'Assemblea non può votare per parti separate senza conoscere l'oggetto delle deliberazioni. L'odierna votazione per parti separate di un ordine del giorno presentato dal senatore Malan non può perciò costituire precedente.

PRESIDENTE. La questione sollevata non sussiste perché il senatore Malan ha specificato le parti dell'ordine del giorno da votare separatamente.

NOVI *(FI).* Se si fa un confronto con le precedenti legislature, non si può accusare l'attuale opposizione di ostruzionismo e di conflittualità elevata. Se si accettasse la sfida lanciata dal senatore Boccia e ciascun senatore del centrodestra chiedesse la parola in dissenso dal Gruppo, l'attività dell'Assemblea sarebbe paralizzata e il Governo dovrebbe ricorrere alla questione di fiducia per approvare qualsiasi provvedimento. Fino ad oggi ciò non è avvenuto per rispetto delle istituzioni, ma l'attuale maggioranza parlamentare, che è però minoranza politica nel Paese, dovrebbe riflettere sulla formazione inedita di un partito dei senatori a vita che garantisce al Governo un sostegno organico.

FERRARA *(FI).* Il senatore Boccia può esprimere valutazioni politiche, ma non può ergersi a giudice dei comportamenti dell'opposizione. L'atteggiamento che egli ha giudicato dilatorio da parte del centrodestra è intervenuto soltanto quando era ormai evidente che mancava il tempo necessario per svolgere le dichiarazioni di voto.

EUFEMI *(UDC).* Se fosse stato accolto l'invito della Presidenza a rinviare l'esame, le tensioni si sarebbero stemperate. Sollecita l'intervento del Ministro o del Vice Ministro dell'economia alla seduta di domani.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la richiesta.

VIESPOLI *(AN).* Il confronto è reale quando il Parlamento ha la possibilità di decidere e l'opposizione non è relegata in un ruolo di testimonianza; il Governo, invece, ha fatto ricorso ad una fiducia mascherata blindando il provvedimento e rinviando le questioni più importanti all'esame della finanziaria. La diversità dei senatori a vita, la cui fonte di legittimazione non è il corpo elettorale ma il Presidente della Repubblica garante dell'unità nazionale, deve essere chiarita sul piano istituzionale, ad esempio con una modifica del Regolamento che preveda l'iscrizione ad un Gruppo differente da quello Misto. Il problema si pone in modo rilevante in Commissione ove la delega per la sostituzione deve essere conferita in base a criteri di rappresentanza politica. *(Applausi del senatore Coronella).*

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA).* Dà atto alla Presidenza ed ai suoi collaboratori di una conduzione dei lavori ineccepibile e si unisce alla richiesta di intervento del Ministro dell'economia alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 1132 ad altra seduta.

Dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 23 novembre.

La seduta termina alle ore 21,23.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,40).*
Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

PIROVANO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(LNP)*. Signor Presidente, purtroppo credo che pochi colleghi siano riusciti ad interpretare la lettura del processo verbale.

Intendo sollecitare nuovamente, come è già stato fatto tante volte in quest'Aula anche durante la scorsa legislatura, la sistemazione dell'impianto di amplificazione. Non abbiamo capito una parola: quindi, saremo ancora una volta portati sulla fiducia ad assentire a qualcosa che assolutamente non siamo stati in grado di capire.

PRESIDENTE. È vero, senatore Pirovano, questa questione è già stata sollevata: dobbiamo provvedere prima possibile.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,45).*

Disegno di legge (681) fatto proprio da Gruppo parlamentare

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo brevemente.

In quest'Aula è riecheggiato più volte il tema della legittimità dell'esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita. Non vi è dubbio che questo sia un diritto costituzionalmente garantito, anche se vi sono delle perplessità sull'opportunità politica dell'esercizio di questo voto nel momento in cui vi è un'Aula divisa in due parti identiche – così come lo è stato il Paese in occasione delle elezioni politiche – e dunque un Governo sostenuto dal loro voto, come abbiamo visto anche oggi durante il voto sugli emendamenti.

Una cosa è quindi l'opportunità politica che i senatori a vita siano determinanti per la sopravvivenza di un Governo che noi riteniamo estremamente debole, altra cosa è contestare, in maniera errata, secondo me, la loro legittimazione costituzionale.

È proprio per questo, anche alla luce delle interessanti parole che abbiamo ascoltato in quest'Aula da parte del presidente emerito Cossiga, che, attraverso la mia dichiarazione, il Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, fa proprio l'Atto Senato n. 681, a prima firma della senatrice Alberti Casellati, che reca: «Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita».

Ho inteso rendere questa dichiarazione, ai sensi del nostro Regolamento, con le opportune e doverose motivazioni, tenuto conto della delicatezza del tema. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Senatore Schifani, la Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sul contenuto del disegno di legge finanziaria

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, questa mattina, in chiusura di seduta, il collega Fruscio ha sollevato un problema, che credo sia fondamentale, concernente l'articolo 53 della finanziaria secondo la numerazione del testo originario presentato alla Camera dei deputati.

Credo sia importante che la Presidenza chiarisca quanto prima questa questione perché non è assolutamente secondaria e tra l'altro crea un precedente credo pericolosissimo nei confronti delle leggi che regolano la finanza pubblica e delle leggi di bilancio. Sollecito dunque la Presidenza a dirimere quanto prima questo dubbio.

PRESIDENTE. Presidente Castelli, in effetti, in chiusura dei lavori della seduta antimeridiana di oggi, il senatore Fruscio è tornato su una questione che, per iscritto, aveva posto all'attenzione del Presidente e che io avevo rimesso alla valutazione della 5ª Commissione permanente.

Il senatore Fruscio – come ho detto – ha sollevato una questione che aveva già proposto nei giorni scorsi in una lettera indirizzata al Presidente del Senato. In sostanza, egli ritiene che il contenuto del disegno di legge finanziaria sia contrario alla legge, in particolare perché l'articolo 53 del testo originario modificherebbe, violandole, le leggi di contabilità dello Stato.

Nella lettera, il senatore Fruscio ha chiesto anzitutto che il Presidente dichiari irricevibile il disegno di legge finanziaria come approvato e trasmesso dalla Camera. Questo evidentemente è al di fuori dei poteri del Presidente.

Quanto ad un diverso intervento del Presidente, va ricordato che i poteri del Presidente del Senato sul contenuto del disegno di legge finanziaria sono diversi in prima e in seconda lettura, secondo il disposto del nostro Regolamento.

In prima lettura, il Presidente del Senato accerta se il provvedimento rechi disposizioni estranee al suo oggetto ovvero volte a modificare norme della contabilità generale dello Stato. In tal caso, il Presidente comunica all'Assemblea, se lo ritiene, lo stralcio di queste disposizioni.

Sia in prima che in seconda lettura (è il caso che ci riguarda), il Presidente accerta la correttezza della copertura del disegno di legge finanziaria e ne dà comunicazione all'Assemblea.

Queste valutazioni del Presidente sono in ogni caso adottate sentito il parere della 5ª Commissione e del Governo.

È chiaro allora che nella situazione presente, dovendo il Senato esaminare un disegno di legge finanziaria approvato e trasmesso dalla Camera, il Presidente non ha alcun potere di accertare la presenza nel contenuto del provvedimento di norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Quella sollevata dal senatore Fruscio, è dunque una questione di merito che potrà essere esaminata anzitutto in sede di 5ª Commissione. Per

questo il Presidente ha informato il presidente Morando dell'iniziativa del senatore Fruscio e della sua risposta.

Il senatore Fruscio ha quindi tutti gli strumenti per porre tale questione in Commissione o in Assemblea con stralci, soppressioni, modifiche, ma, nel momento in cui si avvia la discussione di merito, ciò avviene anzitutto in 5ª Commissione.

Guardando sia la lettera sia lo spirito del Regolamento, nonché i precedenti, questa mi pare una posizione assolutamente rigorosa rispetto alla questione posta dal senatore Fruscio.

FRUSCIO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Fruscio, lei questa mattina ha illustrato ampiamente la questione sulla quale ora chiede la parola. Penso che, dopo la mia risposta, l'argomento non possa essere riaperto. Quando arriveremo all'esame della finanziaria, potrà proporre la questione di merito, sia in Commissione che in Aula, utilizzando tutti gli strumenti che l'organizzazione dei nostri lavori le mette a disposizione. Per ora non può farlo, perché abbiamo chiuso questo argomento. Non ho tali poteri.

FRUSCIO *(LNP)*. Signor Presidente, credo che questa costituisca una vera e propria prevaricazione, me lo lasci dire, delle mie facoltà, che rimangono integre rispetto alle considerazioni fatte questa mattina e rispetto alle quali non mi sembra che possa definirsi esaustiva e articolata in modo satisfattivo la sua risposta.

Signor Presidente, mi scusi, non è un problema...

PRESIDENTE. Non rientriamo nell'argomento, senatore Fruscio, la prego. Lei avrà tutto il tempo di porre la questione di merito, ma non possiamo ridiscuterla ora.

FRUSCIO *(LNP)*. Ma ciò che è in discussione, signor Presidente, è la mancanza in lei della facoltà di introdurre in questo momento il testo della legge finanziaria, perché ci sono problemi a monte che non può sottacere a quest'Aula.

Scusi, signor Presidente, è vero che può fare ciò che ritiene e ciò di cui si assume evidentemente le responsabilità, ma io sono qui a dirle: perché? Perché non declinare all'Aula la scelta di riflettere su fattispecie che sono di moralità politica, di costituzionalità, di legittimità, di legalità? È vero che il Regolamento sta dalla sua parte, ma perché non deve fare uno sforzo? *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

PRESIDENTE. Senatore Fruscio, confermo che lei può porre legittimamente la questione, ma credo di aver motivato nei limiti proprio del certo ciò che potevo fare o che non potevo fare. La ringrazio. *(Commenti del senatore Fruscio).*

Sulle comunicazioni rese dal Presidente in ordine al disegno di legge finanziaria

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo, come è prassi e consuetudine regolamentare, sul parere a lei reso dalla 5ª Commissione sul prospetto di copertura della legge finanziaria.

Il parere reso, sotto il profilo formale, non presenta inconvenienti, è condivisibile; noi intendiamo porre, invece, alcune questioni fondamentali che riguardano il prospetto di copertura finanziaria e che possono far cadere i propri effetti sulla copertura della legge finanziaria stessa e più ancora, nel corso del tempo, sull'intero rapporto *deficit*-PIL.

Due sono le questioni. La prima è la seguente *(Brusìo. Richiami del Presidente)*. Nel corso della prima lettura della legge finanziaria è accaduto questo: il Governo aveva introdotto nella legge finanziaria una legge delega. A questa legge delega annetteva copertura per la legge finanziaria di un miliardo di euro. È noto che la legge finanziaria non può contenere una legge delega: il Governo al riguardo ha tenuto un atteggiamento abbastanza inusitato, ma in ogni caso ha espunto dal prospetto di copertura della legge finanziaria il miliardo di euro che annetteva a quella legge delega. In questo modo la finanziaria era scoperta per un miliardo di euro ed il Governo ha pensato di utilizzare il limite... *(Brusìo)*. Signor Presidente, mi scusi, non riesco davvero a parlare.

PRESIDENTE. Non volevo interromperla di nuovo, però, questa è veramente una situazione insostenibile. Non vorrei che il collega Azzollini si dovesse fermare un'altra volta perché non riesce a parlare, è una cosa che in Senato non può permettersi. Sono prediche al vento? Sono prediche almeno al senso di responsabilità di tutti noi. Nessuno vuole legare i colleghi allo scranno, ma il rispetto di chi sta parlando e anche di chi sta ascoltando dalle tribune mi pare un atto doveroso in assoluto.

La prego, continui, senatore Azzollini.

AZZOLLINI *(FI)*. La ringrazio, signor Presidente.

Come stavo dicendo, il Governo ha ritenuto – e questo è grave – nonostante il peggioramento del saldo netto da finanziare, di utilizzare il margine esistente. Qui si pongono due problemi. Va detto che tra l'importo per la copertura della legge finanziaria e il tetto massimo del saldo netto da finanziare c'era una consistente quantità di miliardi di euro.

La prima questione che pongo, allora, è come mai il Governo presenta al Parlamento un saldo netto da finanziare, come limite, di gran lunga superiore a quello necessario per la copertura della finanziaria. Si

tratta di un punto politico di grande serietà: a che servono cifre che – ribadisco – differiscono per alcuni miliardi di euro?

Il Governo ha dunque legittimamente potuto usare quel miliardo, perché era entro il limite fissato dalla legge finanziaria, o comunque, prima, dal DPEF. Ma la questione politica si pone: come mai in un contesto di difficoltà della finanza pubblica, ci sono questi *spread* che cifrano di miliardi di euro?

Per di più, tale meccanismo può costituire un bruttissimo precedente, perché può essere usato poi dal Governo, dal relatore e dai senatori in sede di finanziaria per coprire gli emendamenti, con un evidente peggioramento della finanza pubblica. Nella fattispecie ciò non è accaduto perché il Governo ha espunto il miliardo ed utilizzato il saldo prima dell'esame degli emendamenti, ma l'introduzione di questo principio è un fatto molto grave. In tal modo la legge finanziaria si è presentata con un'evidente scopertura cui il Governo ha dovuto sopperire con il ricorso al peggioramento dei saldi.

La seconda questione, Presidente, che si pone è la seguente: il Governo ha usato un consistente miglioramento del cosiddetto risparmio pubblico a copertura della legge finanziaria. Anche questa non è pratica illegittima, ma perfettamente legittima. Intanto, però, il Governo ha potuto utilizzare ben 7 miliardi di euro per la copertura finanziaria perché aveva disposizione 25 miliardi miglioramento del risparmio pubblico relativo a quest'anno; il che significa che la drammatizzazione fatta dal Ministro del tesoro, in sede di presentazione della finanziaria, era evidentemente pretestuosa e strumentale: egli si è trovato maggiori entrate per 25 miliardi circa (22 miliardi più 3 in sede di assestamento), che ha potuto utilizzare in parte per la copertura della legge finanziaria e in parte – 18 miliardi – per il miglioramento del saldo.

Si tratta di due questioni politiche che in questa sede andavano affrontate e che è necessario siano portate all'attenzione del dibattito pubblico e politico, perché ciò ha significato aver costretto ad uno *stress* fortissimo milioni di cittadini e decine di migliaia di imprese in presenza – ed il Governo lo ha dovuto denunziare in sede di prospetto di copertura – di significative entrate, che sono state usate addirittura a copertura del provvedimento e che, invece, potevano essere usate per ridurre l'aumento delle tasse posto a carico dei cittadini.

Questo è il punto politico che volevo sottolineare, ribadendo che il prospetto di copertura di questa finanziaria è reso possibile, per 6 miliardi di euro, al decreto-legge che in questo momento continuiamo ad esaminare, del quale abbiamo contestato la effettiva capacità di conseguire gli obiettivi in relazione ad una lotta all'evasione che ha i difetti che abbiamo cercato di denunciare e che continueremo a denunciare; per 7 miliardi di euro, grazie ad un miglioramento del risparmio pubblico.

Voglio dire al ministro Padoa-Schioppa che siamo di fronte ad una finanza che certamente rigorosa non è; che quando critica i Ministri precedenti di creatività, sbaglia solo per difetto, perché qui la creatività è davvero tanta e va oltre ogni limite; e, infine, che si avvale di una gran-

dezza significativa di maggiori entrate, alle quali annettete in buona parte valore strutturale e che vengono dalla politica del precedente Governo, una politica di abbassamento di aliquote e di allargamento della base imponibile: il contrario di quella che state facendo con la manovra che stiamo discutendo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Per comunicazioni del Governo sulla situazione libanese

MATTEOLI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(AN)*. Signor Presidente, le faccio presente che gli Uffici non si sono accorti che il collega Selva aveva chiesto di parlare prima del senatore Azzollini per un argomento diverso dal decreto fiscale e la parola non gli è stata data.

SELVA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVA *(AN)*. Signor Presidente, nella riunione di poche ore fa delle Commissioni riunite affari esteri e difesa del Senato, si è svolta un'audizione del vice ministro Intini e del sottosegretario Forcieri che hanno riferito sull'andamento della nostra missione in Libano.

Per la verità, non hanno riferito nulla, se non che quella missione non sta facendo nulla. Ma perché non si sta facendo nulla? Perchè purtroppo, oltre alle notizie relative all'assassinio del ministro Gemayel, di cui parlerò brevemente dopo, si dispone di informazioni assolutamente precise sul fatto che una delle condizioni fondamentali per le quali la maggioranza dei nostri Gruppi ha appoggiato la missione in Libano, vale a dire il disarmo degli hezbollah, non si sta verificando. Non hanno nulla da fare i nostri militari perché i militari libanesi non chiedono assolutamente nulla perché non stanno procedendo al disarmo. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

Tutti i segnali indicano invece che da parte dell'Iran continuano ad arrivare i rifornimenti di armi, in modo particolare via terra, il che vorrebbe dire che anche attraverso il territorio siriano possono passare tali rifornimenti. L'assassinio di Gemayel dimostra poi che la parte cristiano-maronita viene addirittura fatta oggetto non di un'opposizione, ma...

PRESIDENTE. Senatore Selva, faccia una richiesta, non possiamo sviluppare un dibattito su questo argomento.

SELVA *(AN)*. Ho finito, Presidente, la richiesta è la seguente. Siccome – ultimo elemento – il Governo Siniora potrebbe presto avere contro

otto Ministri, che lo costringerebbero alle dimissioni, tutti questi elementi ci portano a chiedere di non continuare nelle Commissioni riunite esteri e difesa, ma di far venire il Governo a riferire su tali elementi nell'Aula del Senato della Repubblica. Questa è la nostra richiesta. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Anche il senatore Ramponi aveva avanzato una richiesta analoga. Alla ripresa dei lavori dell'Aula, finita la sessione di bilancio, proporrò alla Conferenza dei Capigruppo di richiedere la presenza del Governo in Aula; lo inviteremo a venire a riferire sulla situazione in Libano.

PIANETTA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA *(FI)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Intendo far riferimento all'intervento del senatore Selva. *(Proteste dai banchi della maggioranza).* Con queste interruzioni stiamo forse perdendo più tempo di quello che richiede il mio intervento!

Signor Presidente, la situazione in Libano è molto difficile e preoccupante; preoccupazione, del resto, è stata manifestata anche dal nostro Ministro degli esteri in una sua dichiarazione: l'omicidio di Gemayel lo dimostra. Il fatto poi che gli Hezbollah abbiano immaginato di scendere in piazza crea le condizioni per una possibile guerra civile: ci sono quindi tutte le condizioni perché si determini grande preoccupazione.

Signor Presidente, chiedo che il Presidente del Consiglio o il Ministro degli esteri vengano qui in Senato a riferire, indipendentemente dalla sessione di bilancio. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Nell'ambito della missione internazionale UNIFIL, infatti, è presente anche un nostro contingente militare.

In particolare, come ho già fatto davanti alle Commissione riunite, chiedo al Governo che venga qui a presentare e a proporre iniziative di natura politica, perché l'impegno delle nostre truppe coinvolge il nostro Paese in termini quanto mai impegnativi.

Signor Presidente, e finisco, credo che vi sia l'assoluta necessità che il Parlamento possa ascoltare le iniziative del Governo su questo tema e sulla base di queste considerazioni discutere e valutare. *(Applausi dal Gruppo FI)*. L'opposizione, infatti, è sempre stata molto responsabile, ma, come io stesso ho affermato in dichiarazione di voto, non abbiamo lasciato nessuna cambiale in bianco e ci deve essere una grande responsabilità e corresponsabilità di discussione del Parlamento, perché il problema è quanto mai difficile e complicato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pianetta.

PIANETTA *(FI)*. Signor Presidente, e finisco davvero, chiedo quindi la presenza qui del Ministro degli esteri per discutere di questo grande problema che impegna tutto il nostro Paese con grande responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Sulla rilevanza della questione che ha posto e sul fatto che si tratti di una situazione che si aggrava da un giorno all'altro, non mi sento di obiettare. Ciò che posso fare, per venire incontro alla sua richiesta, è invitare il Ministro degli esteri a partecipare ad una seduta delle due Commissioni riunite. Vedrò di mettere in cantiere questa iniziativa e credo che possiamo riuscire a realizzarla.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1132) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 17,10)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1132, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che ora riprendiamo.

DAVICO *(LNP)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.12 riguarda agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre del 1994 in Piemonte.

Con la legge finanziaria n. 350 del 24 dicembre 2003, grazie ad un impegno continuo dei deputati della Lega Nord che negli ultimi anni hanno ripetutamente presentato pochi emendamenti e proposte a favore dei cittadini e delle imprese del Piemonte colpiti dall'alluvione straordinaria e distruttiva del 1994, è stato consentito anche ai soggetti colpiti dall'alluvione del novembre 1994 di definire, in via automatica, la propria posizione tributaria, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, analogamente a quanto già previsto dalle scorse leggi finanziarie per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990.

Tali agevolazioni tributarie, insieme al decreto ministeriale che permette la rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate secondo i danni effettivamente subiti, hanno dato nuove possibilità alle nostre imprese piemontesi, tuttora provate finanziariamente a

causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche distrutte dalle alluvioni.

Il presente emendamento propone una proroga del termine per la presentazione delle domande per venire incontro alle difficoltà riscontrate dai contribuenti a causa della mancata informazione.

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, visto che siamo tenaci e non ci passa il buon umore, vorremmo chiamare l'emendamento 2.20 «emendamento salva zie» in quanto in questi giorni siamo tempestati delle richieste delle zie relativamente anziane che, grazie al cosiddetto provvedimento Bersani, tutte le volte che si recano da un professionista dovranno effettuare pagamenti con un assegno di conto corrente o con il bancomat. Visto che molte zie dei presentatori di questo emendamento non ce la fanno, saremo costretti a doverle accompagnare; pertanto, pensiamo di dover sollevare i parlamentari da questa difficoltà. Quindi, chiediamo di accogliere l'emendamento 2.20 e di salvarci da questa incombenza.

Desideriamo intitolare gli altri due emendamenti che illustrerò «C'era una volta». Dobbiamo informare i padani e gli italiani che il comma 57 del provvedimento al nostro esame – del quale, con l'emendamento 2.25, chiediamo la soppressione – determina l'aumento del prezzo del gasolio usato come carburante.

C'era una volta il ministro Bersani che, riferendosi al vecchio Governo, diceva che i lavoratori e i pensionati non arrivavano a pagare il latte e il pane a fine mese. Vorrei ricordare che l'aumento del gasolio non lo ha stabilito il Governo Berlusconi, ma lo sta facendo questo Governo delle tasse. Si tratta di un aumento che andrà a colpire soprattutto i poveri, perché in macchina, cari amici della maggioranza, non ci vanno solo i ricchi, ma tutte le persone, quelle che vanno a lavorare. Ovviamente, non quelli che usano le auto blu; le vostre auto blu non pagano il gasolio.

L'altro emendamento che definiamo «C'era una volta», il 2.175, riguarda il cosiddetto *spoils system*. Voglio ricordare due affermazioni. Secondo la prima, la pubblica amministrazione – sto facendo riferimento alla discussione della cosiddetta riforma Frattini – è una risorsa per il Paese, ma lo è a due condizioni politiche, grande professionalità, ma anche grande autonomia. Guai a ipotizzare nella figura della dirigenza un rapporto di scambio, di sottomissione, al cosiddetto potere politico. Così parlava l'onorevole Bressa, e poi...

Voi asservite, in maniera grave, la dirigenza pubblica alla volontà della politica e, oltretutto, avete congegnato alcuni meccanismi, tendendo a organizzare un modello cubano – che per voi potrebbe rappresentare un vanto, ma non per noi – in cui la burocratizzazione e l'ossequienza al *líder máximo* diventano il paradigma di riferimento continuo delle vostre azioni legislative.

Questo *boomerang* ve lo rimandiamo perché con questo provvedimento voi mandate a casa tutti i dirigenti e tutte le possibili dirigenze che non sono state di vostro gradimento, non solo con la riforma Frattini.

In più, dite anche che a queste persone, che mandate a casa perché sospettate di avere in qualche modo colluso con il centro-destra, pagate lo stipendio fino al 2009. Questo è il vostro risanamento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

D'ALÌ *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ *(FI)*. Signor Presidente, intervengo solamente per chiedere al collega Pistorio e agli altri firmatari degli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82 di poter aggiungere la mia firma agli stessi.

Desidero, inoltre, sollecitare il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno G2.117, la cui logicità e fondatezza si commentano da sole.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.34 propone l'estensione al settore della pesca marittima dei benefici degli agricoltori in materia d'IVA.

Lo scorso anno, l'ultima finanziaria del Governo precedente ha finanziato in via sperimentale questo programma, che ha ricevuto l'adesione della stragrande parte dei pescatori italiani riuniti nelle organizzazioni dei pescatori che, faccio presente ai colleghi del centro sinistra, sono per lo più organizzazioni di tipo cooperativo. Si è trattato dell'esperimento di un anno, e ha dato buon esito. Siamo stati criticati da voi, quando eravate all'opposizione, perché l'esperimento era solo di un anno. Voi, invece di mantenerlo, l'avete cancellato.

Chiedo l'appoggio a questo emendamento ai colleghi del centro-sinistra, quantomeno a quelli appartenenti alla Commissione agricoltura del Senato. Tale emendamento ristabilisce, anche per quest'anno, una condizione di parità e perequazione tra pescatori ed agricoltori.

L'emendamento 2.62, signor Presidente, riguarda la tassa di successione e l'imposta sulle donazioni in agricoltura. I colleghi sanno, in quanto se ne è già parlato stamattina, che secondo noi è da considerarsi inaccettabile l'applicazione di un'imposta odiosa quale quella su donazioni e successioni alle attività produttive, in questo caso agricole.

Per quanto riguarda l'agricoltura, bisogna sapere che questa sta vivendo un momento di particolare difficoltà dovuta all'apertura dei mercati, all'allargamento dell'Unione Europea, a condizioni dispari di competitività rispetto a nuovi grandi Paesi emergenti sulla scena mondiale. In pratica, signor Presidente, gli agricoltori italiani oggi hanno una redditività molto più modesta rispetto al passato a fronte di aspetti patrimoniali importanti, sicuramente colpiti dall'introduzione della tassa di successione.

Ricordo a tutti i colleghi, soprattutto a quelli di maggioranza, che la Commissione agricoltura del Senato ha approvato un parere al decreto fiscale condizionato all'approvazione del l'emendamento 2.62, cioè alla

soppressione dell'imposta su successioni e donazioni in agricoltura per le motivazioni da me succintamente delineate.

Mi sembrerebbe assolutamente naturale che, accanto al sostegno dei Gruppi dell'opposizione, almeno i colleghi della maggioranza appartenenti alla Commissione agricoltura in questo ramo del Parlamento volessero associarsi per non contraddire quanto scritto nel parere presentato per l'Aula in vista dell'approvazione del decreto fiscale.

Colleghi, è necessario un minimo di coerenza. Non è utile rinviare tutto ad un futuribile maxi o mini emendamento alla legge finanziaria. Se esiste la possibilità di eliminare la tassa sulle successioni e sulle donazioni in agricoltura già oggi, compiamo un gesto di buona volontà. Esso costa pochissimo ma darebbe un ristoro estremamente utile all'intera platea degli agricoltori italiani, ben distribuiti nei vari settori politici rappresentati in questo emiciclo.

Vi invito a riflettere sull'importanza di questo emendamento e a sostenerlo Cercate di essere coerenti. So che nel vostro animo lo siete, cercate di esserlo anche concretamente. *(Applausi dai Gruppi UDC e LNP).*

PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.80 e 2.81, mentre il senatore Ferrara illustrerà l'emendamento 2.82.

Quanto agli emendamenti 2.107 e 2.108, mi riservo di illustrarli in sede di dichiarazione di voto. In tal modo, scindiamo gli argomenti che sono profondamente diversi.

Gli emendamenti 2.80 e 2.81 tendono a rispondere in modo adeguato alla condizione di emergenza e di terribile sofferenza di un territorio che ha visto offesa la propria condizione ambientale, con gravissimi danni per la salute. Parlo dei territori non solo della Regione siciliana, ma anche di tutti quelli su cui insistono impianti di raffinazione del petrolio, che hanno consentito a questo Paese di affrontare, in cinquant'anni, uno sviluppo industriale elevatissimo, ma che hanno comportato, però, anche gravissimi danni di tipo ambientale.

Ciò anche in ragione di una programmazione economica nazionale – ai tempi in cui questo era oggetto e responsabilità del Governo centrale – che, per esempio, ha destinato alla mia Regione il ruolo di grande piattaforma di raffinazione, attraverso gli impianti della chimica di base, fortemente inquinanti, che hanno prodotto un rapporto bassissimo tra capitale investito e addetti, non hanno procurato alcun indotto al territorio ed hanno determinato danni gravissimi alla salute.

È possibile rilevare tali risultati, infatti, dagli accertamenti epidemiologici, svolti sia in sede regionale sia dal Ministero della salute, che indicano, in quei territori, un'incidenza drammatica della malattia oncologica. Ancora due giorni fa, il Tg1 rilevava la nascita di neonati con gravissime deformazioni, con una percentuale di 500 nati sugli ultimi 10.000 nel territorio di Gela, secondo un rapporto di causalità assolutamente accertato tra gli impianti di raffinazione e tali esiti neonatali.

Ebbene, vi è il diritto ad un ecoindennizzo (per così dire, in termini giuridici), ad un giusto risarcimento per tale gravissimo danno, che ha consentito al resto del Paese di godere di un'opportunità sul piano della politica industriale.

Attraverso l'emendamento 2.80, quindi, immagino di favorire un intervento di riqualificazione ambientale, utilizzando diversamente le risorse che, invece, devono favorire l'impiego del GPL e del metano.

Attraverso l'emendamento 2.81, invece, immagino di costruire una misura strutturale, che sposti in percentuale significativa quella, totalmente inadeguata, prevista da quest'emendamento (che, quindi, deve essere ritirato, visto che ha un'incidenza troppo bassa ed è il frutto – lo dico pubblicamente – di un'informazione insufficiente al momento in cui l'ho presentato). I risultati delle Agenzie delle entrate, infatti – dal momento che tali imposte sono riscosse dallo Stato – sono diversi da quelli che mi erano stati comunicati a quel tempo.

Mi premurerò, quindi, durante la discussione della legge finanziaria, di aumentare la quota di spettanza regionale sulle accise per i prodotti petroliferi, spostandone una quota importante dallo Stato centrale alla Regione; di favorire un programma strutturale di recupero ambientale di quei siti; e, infine, di finanziare un grande programma infrastrutturale dei territori regionali aggrediti da tali interventi, per colmare quel drammatico *gap* che separa le Regioni meridionali dal resto del Paese e che, ancora oggi, è condizione di sofferenza, ritardo e sottosviluppo.

Tale grave danno, sopportato non soltanto dalla Sicilia, ma anche dalla Sardegna e dalla Basilicata, deve ricevere, da parte della comunità nazionale, un riconoscimento. Ciò è possibile attraverso un trasferimento adeguato di risorse, che – sotto la responsabilità delle autonomie locali – favorisca il recupero ambientale ed un grande programma infrastrutturale, compensando la disattenzione, fino ad oggi elevatissima, che il Governo centrale ha riservato ai territori meridionali. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore D'Onofrio).*

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.82 contiene una puntualizzazione rispetto agli emendamenti illustrati dal collega senatore Pistorio perché riguarda un intervento che si ritiene di dover attuare per un riequilibrio dei tributi afferenti la Regione siciliana.

Normalmente – forse in modo troppo facile – viene utilizzata rispetto ai tributi l'argomentazione per cui quelli di essi che si formano in una Regione a Statuto speciale, e quindi in special modo per l'argomento che sto trattando nella Regione siciliana, appartengono alla Regione.

Dove si fonda questo assunto? Sappiamo che fonte principale di diritto e quindi il riferimento per la formazione legislativa nelle Regioni a Statuto speciale, quindi nella Regione siciliana, è lo Statuto della Regione siciliana. Per l'appunto, in tale Statuto viene detto che i tributi che si pagano in Sicilia sono della Sicilia stessa, ma questa affermazione rimanda poi la quantificazione alle norme di attuazione.

Cosa succede e qual è la diversità della Regione siciliana rispetto alle altre Regioni a Statuto speciale? Mentre per quanto attiene all'IRPEF, quindi all'imposta sulle persone fisiche e all'IRPEG, la quota stabilita come afferente al tesoro siciliano è di dieci decimi, diversamente viene fatto in altre Regioni; ad esempio, in Sardegna, dove la quota è di sette decimi. Tuttavia, questa parte viene compensata in modo squilibrato dall'imposta di fabbricazione.

Quando si fece questa norma di attuazione, non si pensava che tale imposta di fabbricazione dovesse essere così rilevante e si riteneva, comunque, che dovesse esserci un contributo per il mantenimento di funzioni nazionali e per il raggiungimento di obiettivi in campo nazionale, quindi la pubblica istruzione secondaria, la difesa e l'ordine pubblico. Di fatto, questo 2 per cento, per la particolarità della Regione siciliana, cioè per il fatto che circa il 50 per cento della trasformazione degli oli minerali avviene in Sicilia, è diventata una cifra molto, ma molto rilevante.

Di contro, che cosa è successo? Negli anni, in ultimo quest'anno e precedentemente nel 1996, la quota relativa alla contribuzione della Regione siciliana per le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in Sicilia, e quindi la quota di contribuzione al servizio sanitario nazionale, è stata aumentata per la Regione siciliana e diminuita per lo Stato. Ciò è accaduto l'ultima volta nel 1996, con il Governo Prodi e il ministro Bindi, oggi accade di nuovo con il Governo Prodi e il ministro Turco.

Visto che gli insediamenti per la trasformazione di oli minerali determinano nell'intorno non soltanto un disagio ambientale, ma ancor più una conseguenza rispetto alla spesa che la Regione siciliana deve effettuare nelle zone per mantenere i livelli essenziali di assistenza, chiediamo una parte di questa imposta di fabbricazione che è diventata rilevante. Non è diventata proporzionale con quello che era il motivo per cui, nelle norme di attuazione, veniva stabilito, per il mantenimento delle funzioni nazionali e per il raggiungimento di obiettivi nazionali, la partecipazione dei tributi che venivano ad essere formati nella Regione siciliana. Questo è diventato un motivo di grande interesse ed è l'unico modo per riequilibrare quella che è una contribuzione che diversamente sarebbe assolutamente sproporzionata.

In modo molto più generale, questo argomento viene affrontato negli emendamenti 2.80 e 2.81; in modo specifico, puntuale e circostanziato nell'emendamento 2.82, di cui chiediamo l'approvazione. Per questo motivo, ho chiesto di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.82, così come agli emendamenti 2.80 e 2.81.

STRANO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO *(AN)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 2.80. e 2.81, che sono stati già illustrati.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di poter aggiungere la mia firma agli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82, condividendone il contenuto e anche l'esposizione del senatore Pistorio.

PRESIDENTE. Comunico che anche il senatore Centaro ha aggiunto la firma agli emendamenti 2.80, 2.81 e 2.82.

Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

VENTUCCI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.87 si riferisce ai tassi ipotecari ed è finalizzato a proporre una tariffa più equa di quella prevista nella formulazione dei commi 65 e 66 del provvedimento al nostro esame.

Si prevede, infatti, un aumento del 10 per cento rispetto alle tariffe già di recente aumentate con il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, che innalzò la tariffa da 0,516 agli attuali 0,70 euro per ogni soggetto, a fronte dell'aumento del ben 470 per cento dell'attuale costo degli elenchi dei soggetti forniti dall'Agenzia del territorio e utilizzati da aziende specializzate per l'erogazione di servizi di monitoraggio ipotecario.

Tale aumento è riferito ad un nuovo servizio di trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti oggi non ancora disponibile, come è stato specificato in una recentissima circolare dell'Agenzia del territorio del 3 ottobre scorso, in cui si dice che il servizio sarà erogato progressivamente; non è, cioè, prevista l'attivazione immediata e completa. Appare evidente, quindi, come la disposizione del decreto-legge preveda un passaggio graduale a regime di nuova introduzione.

Non trova, quindi, alcuna giustificazione un aumento di tale portata dell'attuale tariffa nelle more dell'attivazione del relativo servizio telematico, dal momento che l'elenco continua ad essere fornito ai richiedenti su supporto cartaceo. Voglio sottolineare nuovamente che stiamo parlando di un aumento del 470 per cento.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare i motivi per i quali tutti i Capigruppo di minoranza rappresentati in quest'Aula hanno ritenuto di sottoscrivere l'emendamento 2.95, tendente a sopprimere i commi da 82 a 90 di questo decreto.

Chiarisco subito che queste norme non hanno alcuna incidenza finanziaria. Quindi, se anche il Parlamento dovesse abrogarle, accogliendo la nostra proposta, non vi sarebbero riflessi e ricadute, quanto a maggiori spese-minori entrate.

Ciò che ci interessa sottolineare in questa sede è l'aspetto di mostruosità giuridica contenuta nel provvedimento al nostro esame, che il ministro Di Pietro, dando l'evidenza di un grande spessore culturale e giuridico, ha inteso imporre con un atto di arroganza nei confronti dell'intero Governo.

Signor Presidente, si tratta di una norma con la quale il Governo rinnega atti da sé stesso sottoscritti liberamente e bilateralmente, atti concessori nei confronti di società private, alcune delle quali quotate in borsa, atti che hanno visto riconoscersi la legittimità formale in una riunione del CIPE nel 1997, presieduta dall'attuale presidente del Consiglio, professor Romano Prodi.

Al di là delle vicende di tipo economico che ci hanno interessato (perché nel nostro Paese l'ulteriore evidenza risiede nella volontà dell'Esecutivo di bloccare le opere infrastrutturali nel nostro Paese, di rinnegare tutto ciò che era stato avviato nella precedente legislatura dal Governo Berlusconi in termini di maggiore attenzione alla realizzazione di nuove strutture), vi è una questione giuridica dirimente, signor Presidente.

Può un Parlamento libero, democraticamente eletto, suffragare un atto di arroganza di un Ministro il quale un bel giorno stabilisce e dichiara, con un decreto che ha carattere di urgenza, di rinnegare tutti i patti sottoscritti anni fa, patti in virtù dei quali società private hanno ritenuto di indebitarsi sui mercati internazionali, hanno organizzato i loro piani finanziari, hanno individuato un *break-even* in ordine al quale hanno gestito in questi anni le opere pubbliche?

Può un Ministro fare queste cose senza che il Parlamento recuperi un minimo di dignità *(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Eufemi, Menardi e Martinat)* e dica a questo Ministro una cosa fondamentale: se il problema consiste, come il ministro di Pietro si affanna a dire quando partecipa a trasmissioni televisive come «Porta a Porta», «Ballarò» o «Matrix», nel fatto che queste società hanno *extra* profitti esagerati, perché in questi anni hanno guadagnato più di quello che prevedevano i piani finanziari sottoscritti nel 1997, la strada c'era.

Bastava applicare un articolo delle convenzioni, rimettere in discussione i piani finanziari, obbligare queste società a ragionare con il Governo e con i rappresentanti dell'ANAS, rimodulando questo tipo di convenzioni. Non occorreva un decreto, nel quale si arrivano ad affermare vere e proprie mostruosità giuridiche, come quella per cui – secondo il Governo e in base a quanto è scritto in questa norma – gli amministratori delegati, i presidenti di queste società, che sono private, dovrebbero possedere il requisito di indipendenza. È come dire che il capitale non conta più: gli azionisti investono milioni di euro, nominano un amministratore delegato e costui deve essere indipendente. Ma indipendente da che cosa? Il Governo dovrebbe spiegarci il significato di ciò che scrive.

Nella battaglia che abbiamo condotto in Commissione, avviando un'indagine conoscitiva che ci ha dato l'evidenza che queste società negli ultimi anni hanno guadagnato più di quanto fosse nelle previsioni, siamo stati confortati da tante persone di buonsenso. Una di queste è il magistrato del tribunale di Genova, Michele Marchesiello, che conosco da

anni. È un magistrato serio, rigoroso, estremamente professionale, che da sempre, da quando era a La Spezia, non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra.

Ebbene, egli ha richiamato all'attenzione della Corte di giustizia del Lussemburgo l'articolo 12 dell'originario testo del decreto-legge al nostro esame, perché secondo la sua opinione questa norma non è compatibile con l'ordinamento del libero mercato in Europa. Il magistrato ha pertanto attivato questa procedura, sottolineando, nel dispositivo con il quale ha trasmesso gli atti a Bruxelles, che vi sono vari punti critici: aver consentito all'ente ANAS di surrogarsi alle società private e immaginare di intervenire, come si è fatto, di fronte ad atti liberamente contrattualizzati dalle parti. È quindi evidente che vi sono magistrati i quali affermano che non potevate fare ciò che avete fatto.

Per questo, Presidente, riteniamo che tali norme vadano cancellate. Sono una mostruosità sul piano giuridico, sul piano del diritto societario, costituzionale e comunitario. Non è possibile che il Parlamento, nella logica di approvare pacchetti chiusi, perché se non si approva tutto quello che viene deciso all'interno del Consiglio dei ministri salta il Governo, debba avallare e sottoscrivere atti che – ripeto – sono giuridicamente illegittimi e sono manifestazione di pura arroganza politica, senza riflettere e rimettere in discussione queste azioni.

Richiamo inoltre l'attenzione del Governo sull'emendamento 2.101, che contiene alcune norme che il Governo aveva licenziato il giorno in cui è stato approvato questo decreto nel Consiglio dei ministri. Si tratta di una norma che consente di effettuare i dragaggi nei porti del nostro Paese.

Il presidente Prodi e il vice ministro De Piccoli stanno sottolineando da tempo un grande interesse per la portualità italiana. Anche noi riconosciamo che la portualità italiana è alla vigilia di una grande fase di crescita. Infatti, se è vero che la Cina, l'India e il Giappone sono destinati a diventare il centro del mondo (l'istituto Einaudi ha calcolato che nel 2010 in quei Paesi si produrrà il 55 per cento della ricchezza mondiale), è ovvio che in Cina e India (e soprattutto in Cina, finché durerà il regime comunista militare) non ci saranno mercati di consumo e quindi i cinesi saranno costretti ad esportare.

Esportando passeranno attraverso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo tornerà ad essere un grande mare e un centro di traffici marittimi mondiali. Per questo abbiamo l'occasione storica di calamitare la globalizzazione di ritorno, di fare dei porti, della logistica, dei retroporti un fattore di ricchezza importante.

C'è però un piccolo particolare: un centro di studi e di ricerca ha calcolato che in questo momento nel mondo si stanno costruendo 1.100 navi, ma il 60 per cento di esse non potranno mai attraccare nei porti italiani, finché nei porti italiani non si faranno le attività di dragaggio necessarie.

In Europa si fanno i dragaggi, in Italia no, perché purtroppo in un Paese che dispone di un pacchetto di leggi superiore a 100.000 non c'è ancora una legge che riguarda e regolamenta i dragaggi. Su questo si è

inserita la speculazione di alcuni Gruppi politici che di fatto impediscono che si operi in questa direzione. Con l'emendamento 2.101 chiediamo che si possano svolgere le operazioni di dragaggio nei porti del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI).*

POSSA *(FI)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.164 e lo illustro brevemente.

Tale emendamento mira a sopprimere i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto. Mi fa piacere che ci sia in Aula il premio Nobel professoressa Rita Levi-Montalcini. Colleghi, sapete cosa stabilisce il comma 143? Stabilisce il declassamento a decreto ministeriale degli statuti degli enti di ricerca italiani non strumentali afferenti al Ministero dell'università e della ricerca. È una manovra che non ha eguale in tutto il mondo occidentale, nemmeno la Romania di Ceausescu ha messo in questo modo il piede sopra la ricerca. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Mi domando come si sia potuti addivenire ad un manovra di questo genere, che è veramente e gravemente lesiva del prestigio della nostra ricerca. Confido che venga accettato un ordine del giorno *bipartisan* che verrà presto illustrato e che chiede ed impegna il Governo a non applicare al CNR il declassamento del suo statuto a decreto ministeriale. *(Applausi del senatore Amato).*

Ricordo che nella scorsa legislatura abbiamo riordinato il CNR e l'ASI, ma lo abbiamo fatto con decreti legislativi, avendo la delega del Parlamento per tale decretazione legislativa e provvedendo alle usuali verifiche in Commissione bicamerale.

Approfitto dell'opportunità di parlare, signor Presidente, per un altro breve commento. Il provvedimento alla nostra attenzione non è assolutamente benevolo nei confronti della parte produttiva del nostro Paese: per il nostro sistema produttivo ci sono solo aggravi e obblighi di comunicazioni fiscali, oneri su oneri, una «selva selvaggia» di imposizioni fiscali. Ne voglio citare alcune: al comma 71 dell'articolo 2 viene modificato il regolamento riguardante le auto promiscue.

Ci sono 410.000 italiani che usufruiscono, come dipendenti, di un'auto promiscua: questi signori si vedranno tassato un reddito derivante dall'utilizzo dell'auto promiscua in termini maggiori rispetto al passato per un ammontare di 600-700 euro l'anno, quando mediamente hanno 60.000-70.000 euro l'anno di retribuzione lorda. Si tratta dell'uno per cento con una sola norma, una delle tante, contenuta nel comma 71.

Un'altra norma si riferisce a tutta la platea – 3 milioni di partite IVA – dei lavoratori autonomi. Questi, da decine e decine di anni, utilizzano la loro auto potendo dedurre i costi al 50 per cento. Questa norma glieli fa dedurre al 25 per cento e non solo lo fa a partire dal primo gennaio 2007 ma per l'anno di imposta in corso. Vi rendete conto in che modo procediamo? Altro che statuto dei contribuenti! È un fatto molto grave. Pensate agli oneri che i professionisti italiani di colpo si troveranno sul loro bilancio di quest'anno.

Consentitemi di citare un altro aspetto molto importante in questo provvedimento che riguarda il comma 29, che modifica la tassazione agevolata delle *stock option*, stabilita solo qualche mese fa dal decreto Bersani-Visco (legge n. 223). A parte il dilettantismo legislativo di fare e poi disfare, a distanza di pochissimi mesi, comunque la norma attuale che adesso ci apprestiamo a votare risulta notevolmente più severa di qualunque altra norma sulle *stock option* esistente in Europa. Il risultato è che avremo un impedimento, perché questo è uno strumento formidabile per l'innovazione, per la crescita e per lo sviluppo. Le *stock option* sono infatti uno strumento di incentivazione allo sviluppo. Forse lo abbiamo dimenticato e anche per questo avremo una limitazione alla nostra competitività.

Vorrei poi fare un cenno al comma 18: vale 1,5 miliardi di euro all'anno, mica uno scherzo! Questo comma estende ai fabbricati strumentali e industriali acquisiti mediante contratti di locazione e finanziaria, contratti di *leasing*, l'indeducibilità del canone di *leasing* relativo alla quota di capitale imputabile ai terreni pertinenziali.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Possa.

POSSA *(FI)*. In spregio alla legge dello Stato denominata Statuto del contribuente, questa indeducibilità si applica per i contratti di *leasing* già stipulati e al periodo di imposta in corso. In questo modo, si aggrava di colpo il costo di uno strumento finanziario importante per l'imprenditore e, ripeto, non si tratta di poca cosa: stiamo parlando di 1,5 miliardi all'anno. È uno dei capisaldi dell'entrata vera di questa manovra perché, come ha detto questa mattina, sottolineando bene la composizione della manovra, il senatore Azzollini, per quanto riguarda i risultati della lotta all'evasione e all'elusione, si tratta di una promozione dell'accertamento ma di una scarsissima (uno a dieci) promozione dell'incasso. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Vorrei comunicare all'Assemblea che alcuni Gruppi stanno ormai esaurendo il tempo a loro disposizione. Cerchiamo di gestire il dibattito con accortezza e sensibilità illustrando gli emendamenti o facendo dichiarazioni in tempi brevi. Gli oratori sappiano, quindi, che se li inviterò a stringere i tempi, ciò è legato al fatto che gli stessi sono esauriti o si vanno esaurendo.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.177 e lo illustro.

Tale emendamento ha lo scopo di abrogare i commi dedicati ad una estensione del sistema delle spoglie, perché questi commi prevedono addirittura due misure *contra personam,* rivolte cioè verso due identificati direttori di agenzia, così come si vuole porre fine, secondo criteri discrezionali, a rapporti di lavoro, di diritto privato che riguardano dirigenti di seconda fascia che non appartengono alle amministrazioni pubbliche.

Segnalo a questo riguardo il problema che potrà e dovrà, a mio avviso, porsi a proposito della responsabilità contabile, che potrà cioè derivare nei confronti di coloro che decideranno di porre fine a questi rapporti con gli oneri conseguenti alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di diritto privato.

Credo però che, soprattutto dal punto di vista politico, sia grave la volontà di produrre uno *spoils system* generalizzato e riferito anche alla dirigenza di seconda fascia. In questo modo si minano la neutralità, l'imparzialità, l'orientamento al risultato, che vengono invocati per le funzioni dirigenziali; in questo modo si vogliono produrre funzioni asservite alla funzione politica. *(Applausi dal Gruppo FI).*

STORACE *(AN)*. Signor Presidente, ruberò trenta secondi all'Assemblea: la prego di considerare ritirato, se i colleghi Allegrini e Gramazio non dissentono, l'emendamento 2.139, per favorire la velocizzazione dei lavori dell'Aula.

Non illustrerò gli emendamenti sulla pubblica amministrazione, quelli che insistono sui commi da 159 a 162 (mi riferisco cioè agli emendamenti da 2.175 a 2.191): su questi emendamenti mi riservo fin d'ora di intervenire per una brevissima dichiarazione di voto.

Lascio da parte il comma 162-*bis* contenuto nell'emendamento 2.193 del collega Saporito.

Le anticipo, signor Presidente, una richiesta. Vi sono tre emendamenti, il 2.175, il 2.176 e il 2.177, che sono simili, chiedono cioè l'abrogazione dei commi da 159 a 162, quindi presumo che lei li farà votare congiuntamente. Ora, siccome il primo di questi emendamenti dice che si abrogano i commi da a, mentre gli altri due emendamenti li esplicitano, vorrei essere chiaro sul fatto che vi sia il diritto di chiedere, su quei tre commi, la votazione per parti separate, in modo che vi sia per i commi dal 159 al 161 una votazione e sul comma 162 un'altra votazione. Questa è la richiesta che le rivolgo.

* VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.160 e 2.162, che riguardano quella parte del decreto che istituisce una Agenzia di valutazione dell'università e della ricerca, e 2.166, che riguarda i poteri che il decreto dà al Governo per il riordino degli enti di ricerca.

L'ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, si inserisce nella stessa logica del CIVR e del CNVSU: se confrontiamo infatti il decreto legislativo n. 204 del 1998 e la legge n. 370 del 1999, istitutive rispettivamente del CIVR e del CNVSU, con quanto prescritto dai commi 138 e seguenti del decreto qui in discussione, vediamo che i compiti della nuova Agenzia sono identici a quelli dei due istituti già esistenti. Non vi è nemmeno una chiara distinzione rispetto a quanto già previsto nella cosiddetta legge Moratti, il decreto-legge n. 7 del 2005, non vi è proprio nulla di nuovo. Di nuovo c'è solo l'accorpamento dei due enti attuali.

Dirò subito che non ci è piaciuto il metodo e la vaghezza di contenuti con cui è stato realizzato questo accorpamento.

Anziché farlo con un provvedimento *ad hoc*, su cui avviare un serio dibattito parlamentare, si è usato lo strumento di un decreto fiscale. Non comprendiamo le ragioni di tanta fretta. Si dice, per giustificare questo provvedimento all'interno di un decreto-legge, che sarebbe necessario stabilire la terzietà di una agenzia di valutazione. Il punto è che di questa terzietà qui non vi è alcuna traccia. In verità, la Conferenza di Bergen, auspicando l'indipendenza dell'agenzia di valutazione, l'ha individuata nell'indipendenza dei metodi, delle procedure e dei giudizi: ora CIVR e il CNVSU per questo aspetto sono già indipendenti dal Governo. Essi giuridicamente non rispondono al Governo, né il Governo può influenzare le loro scelte.

In che cosa dovrà dunque caratterizzarsi questa terzietà dell'ANVUR? Stupisce, al proposito, che nel decreto non si dica chi comporrà l'ANVUR, né, soprattutto, da chi saranno nominati i suoi componenti. Si dà una delega generica e molto ampia al Governo senza nemmeno definire i limiti di durata degli organi direttivi di siffatta agenzia.

Tutto questo non è secondario, dato che, quanto già stabilito dalla legge Moratti, il giudizio dell'ANVUR fornirà il criterio per allocare le risorse a università ed enti. Se dunque sarà il Ministro a decidere chi ne farà parte, non si giustifica questa fretta, perché non cambia nulla; se fosse eletto dal mondo accademico sarebbe una scelta disastrosa perché si privilegerebbero i potentati accademici nella distribuzione delle risorse.

Siccome i componenti di CIVR e CNVSU sono in scadenza, sorge il fondato e grave timore che si voglia occupare un ente strategico, e qui voglio ricordare che proprio la maggioranza ha dato invece atto all'*ex* ministro di aver rispettato criteri non politici, sostanzialmente imparziali nella composizione dei due istituti esistenti.

Circola il nome di Berlinguer come futuro presidente: se fosse vero si capirebbe il motivo di tanta fretta! Di estrema gravità, non esito a definirlo eversivo dell'ordinamento costituzionale, è poi il contenuto dei commi 143 e seguenti. Si attribuisce ad un semplice regolamento ministeriale il potere di determinare lo scorporo di strutture degli enti di ricerca, accorpamenti, fusioni, soppressioni. Con un semplice regolamento potremo avere la soppressione e la disarticolazione del CNR, senza che il Parlamento possa impedirlo. È una grave violazione dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione, che stabilisce il diritto per gli istituti di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi, nei soli limiti stabiliti dalla legge.

Con questo decreto non solo si espropriano competenze organizzative degli enti, ma si vìola la riserva di legge, cosa mai avvenuta in sessant'anni di vita repubblicana. La gravità del provvedimento deriva anche dal fatto che, contro ogni ragionevolezza, si espone la ricerca italiana al possibile ricatto della politica, al possibile ricatto del Ministro di turno.

Si dà inoltre luogo ad una pericolosa e nefasta incertezza sull'attività degli enti, si crea una permanente instabilità: ogni mese può avvenire un

cambiamento, ogni legislatura una rivoluzione. Oltretutto, anche qui non si capisce la fretta: il CIVR diede un giudizio negativo sulla gestione Bianco del CNR, positivo su quella Pistella. Ci sono 250 milioni di euro di contratti attivi, un aumento notevole delle commesse delle imprese. Il Presidente del CNR lo avete giudicato addirittura meritevole di essere promosso a Presidente dell'autorità dell'energia.

La 7ª Commissione, su iniziativa di Alleanza Nazionale, ha dichiarato all'unanimità «inopportuno» procedere con regolamento al riordino degli enti: siate ora coerenti! Il vero scopo di questo provvedimento appare uno solo: quello di mettere le mani sulla ricerca italiana! Questo disegno va di pari passo con quanto si è tentato di fare in finanziaria: l'azzeramento dei vertici degli enti di ricerca. In questa luce si chiarisce anche la fretta di fa sparire CIVR e CNVSU! Noi raccogliamo l'appello del CUN al Parlamento perché bocci una norma grave e incostituzionale che suscita profonda preoccupazione per il destino delle nostre istituzioni scientifiche.

Chiediamo alla senatrice Levi-Montalcini, al senatore Andreotti, ma anche a quei senatori della maggioranza che hanno a cuore il rispetto della nostra Costituzione e la serietà della nostra ricerca, di non votare questa norma aberrante. Noi oggi, in Aula, diamo voce allo sbigottimento, al timore e alla indignazione della ricerca italiana. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MENARDI *(AN)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.168, ci proponiamo di favorire la concorrenza soprattutto nei confronti dei principali produttori di energia che godono già di una posizione dominante. Chiediamo la possibilità di condividere anche le linee di adozione dei produttori secondari, oltre che, ovviamente, le linee della rete principale. Si tratta semplicemente di dare ad un produttore secondario la condivisione degli impianti esistenti. È un provvedimento a costo zero.

SAPORITO *(AN)*. Illustrerò gli emendamenti 2.1840, 2.186 e 2.193. Ho illustrato per conto dei partiti dell'opposizione una questione pregiudiziale di costituzionalità con la quale abbiamo cercato di far capire, oltre all'aspetto di costituzionalità ed illegittimità delle norme contenute nei ricordati commi dal 159 al comma 162, anche l'aspetto più odioso di questo provvedimento che riguarda lo *spoils system* violento.

Lo *spoils system* è stato inventato dalla legislazione Bassanini ed ha creato un clamore incredibile nel nostro Paese. Siamo l'unico Paese che, da un momento all'altro, per il cambio di indirizzo politico, manda via dirigenti, direttori, segretari generali, cioè alte professionalità della pubblica amministrazione, disfacendosene, senza capire la grande professionalità acquisita con gli investimenti che lo Stato ha fatto.

Ebbene, spero che saranno accolti gli emendamenti soppressivi dei commi ricordati. Però, non è detto che non si possa già in questa sede cominciare a pensare a qualche rimedio e con gli emendamenti qualcuno ne abbiamo pensato.

Infatti, con l'emendamento 2.1840 noi facciamo questo ragionamento. Considerati i risultati non positivi che il meccanismo dello *spoils system* ha avuto nelle gestioni dei Governi di centro-sinistra e di centro-destra, eliminiamolo completamente. Ritorniamo a far sì che la disciplina della dirigenza dello Stato e degli enti amministrativi dello Stato sia rimessa al diritto pubblico. Facciamo in modo che sia la legge a regolare la carriera dei dirigenti dello Stato di prima e seconda fascia, come era una volta prima della legge n. 59 del 1997 dell'ex ministro Bassanini. In questo, modo, come avviene per gli ambasciatori, i prefetti, i questori ed alcuni Ministeri che hanno già questo privilegio, come ad esempio il Ministero della difesa, lo stesso ordinamento di diritto pubblico viene esteso a tutti gli altri dirigenti dello Stato, soprattutto della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Con questo emendamento cerchiamo di dare un taglio anche a leggi che abbiamo fatto noi; blocchiamo tutto e diamo serenità, importanza e riconoscimento delle professionalità alla dirigenza dello Stato, che oggi risulta impaurita e mortificata. L'ho detto in Commissione e lo ripeto qui: ogni Governo ha bisogno della pubblica amministrazione; la pubblica amministrazione e la dirigenza sono la garanzia e la tutela della democraticità del nostro Paese di fronte al mutare delle alleanze di Governo e dei Governi.

Con l'emendamento 2.186 vogliamo invece introdurre delle norme di moralizzazione. Si è molto discusso di come si diventa dirigenti nelle pubbliche amministrazioni statali e tutti hanno dubbi al riguardo; proponiamo che alla dirigenza di primo grado e del grado successivo si acceda per pubblico concorso o corso-concorso, cioè con sistemi che diano luogo ad un esame preciso delle professionalità al fine di stabilire chi veramente merita di diventare dirigente.

Infine, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 2.193. Vedete, esiste nel nostro Paese una situazione di assoluta anomalia. Vengono utilizzati nella pubblica amministrazione magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato e giudici ordinari (ce ne sono tanti anche in questa Aula). Per molte di queste professionalità non c'è un limite ad un loro utilizzo nella pubblica amministrazione.

Noi proponiamo di introdurre un limite siffatto e proponiamo soprattutto, signor Presidente e cari colleghi, che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che vengono utilizzati nelle strutture e negli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, ad esempio per rivestire il ruolo di capo di gabinetto, capo dell'ufficio legislativo o di consigliere, debbano mettersi in aspettativa rispetto all'ente di appartenenza, ad esempio il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti o l'Avvocatura dello Stato.

Il popolo, infatti, non è tranquillo quando vuole impugnare una legge e sa che coloro che l'hanno redatta, cioè i consiglieri dei Ministri, saranno poi gli stessi che nel Consiglio di Stato, nella Corte dei conti o all'Avvocatura ne dovranno giudicare la bontà. Diamo serenità alla nostra gente e accettiamo tale emendamento che ha grande valore morale.

CURSI *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.191 ha il solo fine di preservare, alla stessa stregua di quanto avviene al comma 161 dell'articolo 2, gli effetti economici dei contratti in essere, fatti salvi gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, relativi alle nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Questa proposta ha portato anche in Commissione a qualche dichiarazione di disponibilità da parte della maggioranza; non si capisce perché passando dal comma 161 al comma 162 dell'articolo 2 il trattamento riservato a determinati soggetti debba essere diverso. Per tale ragione abbiamo presentato questo emendamento, che mi auguro che possa essere approvato.

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, in riferimento all'ordine del giorno G2.101, nella parte che impegna il Governo, chiediamo di sostituire, nel secondo impegno, la parola «fratelli» con le altre «parenti in linea collaterale di primo grado» e al quarto impegno di sostituire le parole «per i trasferimenti successori di azienda» con le altre «per i trasferimenti successori di impresa».

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, mi permetto di ricordare che, in una delle ultime riunioni dei Capigruppo, fu trovato un modo, a mio avviso molto gradevole e intelligente, a proposito della tormentata vicenda del ponte sullo Stretto di Messina, trattata dall'articolo 2 del decreto-legge in esame nei commi dal 91 al 93, prevedendosi un trasferimento di fondi ad altre opere in Sicilia ed in Sardegna.

Ovviamente discuteremo sui relativi emendamenti e chiederemo di votare a favore. Tuttavia, poiché avevamo chiesto per queste ragioni che la mozione presentata dal collega Pistorio fosse discussa prima del decreto-legge, fu detto che in quel contesto si poteva trasformarla in ordine del giorno, rendendosi in tal modo evidente che tale decisione, se approvata dal Senato, non pregiudicherebbe la realizzazione dell'opera con altri fondi. Questo ordine del giorno, ovviamente, non poteva essere presentato prima; potrà essere presentato quando arriveremo a discutere dei commi 91-93 dell'articolo 2 del decreto. Se lei vuole posso presentarlo ora.

PRESIDENTE. Quando arriveremo all'ordine del giorno G2.107, il senatore Pistorio interverrà, illustrando l'ordine del giorno.

NARO *(UDC)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.107 è da ritenersi ritirato perché, riformulato in Commissione e unificato ad un ordine del giorno della maggioranza, è stato fatto proprio dai relatori e accolto dal Governo.

BRUNO *(Ulivo)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.108 è abbastanza leggibile. Aggiungo soltanto che esso praticamente raccoglie le indicazioni già espresse in Commissione ambiente, per cui mi auguro che raccolga il parere favorevole del relatore e del Governo.

* QUAGLIARIELLO *(FI)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.110 (testo 2) prende in considerazione l'ipotesi che i commi 143, 144 e 145 del decreto-legge in esame non vengano soppressi, così come chiesto dagli emendamenti dei colleghi Possa e Valditara. Quei commi autorizzano il Governo, con regolamento, al riordino degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università, ma non indicano gli enti da sottoporre alla cosiddetta declassificazione.

Rispetto a questa situazione, vi è un primo punto che vorrei illustrare che concerne la tutela costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, la invito ad essere breve, per le ragioni che ho indicato prima: i tempi non ci sono, ma brevemente può illustrare l'ordine del giorno.

QUAGLIARIELLO *(FI)*. Signor Presidente, sull'illustrazione degli ordini del giorno penso di avere dieci minuti. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Per favore colleghi, non è che rispondiamo in coro!

Senatore Quagliariello, non ha più dieci minuti, proceda perciò brevemente.

QUAGLIARIELLO *(FI)*. L'ordine del giorno prende in considerazione, in particolare, il CNR che, tra gli enti di ricerca, è quello che ha il maggior prestigio storico, legato ai nomi, tra gli altri, di Guglielmo Marconi e di Gustavo Colonnetti.

Ora, Presidente, il motivo per il quale era stata prevista una tutela costituzionale per questi enti, attraverso l'articolo 43, è molto chiaro: non si volevano tutelare gli enti, ma qualcosa di assai più rilevante come la libertà e l'autonomia della ricerca. Ha ragione il collega Possa, se questo non avvenisse ci troveremmo in una situazione peggiore di quella che si era verificata nella Romania di Ceausescu *(Applausi dal Gruppo FI)*, dove il problema fu risolto attraverso l'assegnazione della presidenza dell'ente alla moglie, piuttosto che attraverso una degradazione come quella alla quale stiamo assistendo.

Il secondo aspetto concerne la politica culturale del nostro Paese, perché non solo il CNR è l'ente più noto a livello internazionale, ma se questo dovesse essere degradato si verrebbe a trovare in una situazione sott'ordinata rispetto a enti molto meno importanti (cito solamente il CRA e l'ENEA). Per protestare contro questa situazione vi sono stati moltissimi

appelli nel Paese in questi giorni: ricordo quello di 723 ricercatori del CNR e quello della CRUI.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, deve concludere.

QUAGLIARIELLO *(FI)*. Signor Presidente, concluderò tra un minuto. Lo stesso parere della settima 7ª Commissione va coraggiosamente in questo senso. Allora, il mantenere questa disposizione può voler dire due cose: può avere un scopo nobile, cioè un'esigenza di riforma. Noi non saremmo d'accordo, perché la riforma del CNR è ancora in corso; ma questa riforma, se proprio la si vuole, la si può legittimamente realizzare attraverso una legge, senza bisogno di ricorrere al regolamento.

Questa disposizione, però, può anche avere uno scopo meno nobile: consentire un'operazione di *spoils system*. *(Richiami del Presidente)*. Allora, signor Presidente mi scusi, ma a pensar male qualche volta si coglie nel segno; sarebbe come sparare con i *bazooka* ad un passerotto. Non siamo dei pacifisti ma ci sembra che in questo caso l'uso dell'arma sia quantomeno improprio. *(Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore, iniziamo una fase complicata, mi capisca!

QUAGLIARIELLO *(FI)*. Signor Presidente, un minuto, credo di dover fornire all'Assemblea un'ultima informazione importante. Non solo credo di dover dire che stiamo correndo il rischio di mettere in gioco il prestigio internazionale del nostro Paese, ma soprattutto vorrei ringraziare alcuni colleghi della maggioranza, e segnatamente i colleghi Maccanico, Bianco e Villone, che hanno sottoscritto il nuovo testo dell'ordine del giorno. Credo che questa informazione vada data all'Assemblea.

Mi appello, inoltre, ad altri colleghi della maggioranza o che sono nelle fila dei senatori a vita, che per esperienza personale e non parlo solamente della senatrice Rita Levi Montalcini, sanno quanto sia importante per la storia del nostro Paese e per lo sviluppo della ricerca italiana l'autonomia dei nostri enti di ricerca.

PRESIDENTE. Senatore, concluda. Non si può andare avanti così, abbiamo iniziato una fase in cui quando i tempi sono finiti, non mi costringete con i numeri. È una cosa antipatica che non voglio fare. Se glielo dico significa che è così.

QUAGLIARIELLO *(FI)*. Chiudo qui Presidente, non senza ringraziarla per i suoi numeri e per la sua cortesia.

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno testè illustrato.

VALDITARA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.110 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

BENVENUTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1000, 2.2 e 2.3. Sull'emendamento 2.4 si esprimerà il relatore Legnini. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.6. Sull'emendamento 2.12 si esprimerà il relatore Legnini. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.20.

Esprimo eguale parere contrario sugli emendamenti 2.24, 2.26 e 2.25.

Chiedo il ritiro degli emendamenti 2.290, 2.31, e 2.34, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.38.

Chiedo il ritiro dell'emendamento 2.41 in quanto ricompreso in un ordine del giorno, nonchè degli emendamenti 2.43 e 2.42, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.47 e 2.480.

Chiedo il ritiro dell'emendamento 2.62, altrimenti, il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.80.

Il senatore Legnini esprimerà il parere sugli emendamenti 2.81 e 2.82.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.840, 2.850 e 2.860.

Chiedo il ritiro dell'emendamento 2.87, altrimenti, il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.890 e 2.900.

Il senatore Legnini esprimerà il parere sugli emendamenti dal 2.920 al 2.196.

Passo ora ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.101, correggendo un errore da me commesso, la riformulazione concernente il secondo impegno deve intendersi «parenti in linea collaterale di secondo grado». Con le due modifiche proposte in precedenza, il parere sull'ordine del giorno è favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G2.102.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G2.103.

Il senatore Legnini esprimerà il parere sugli ordini del giorno dal G2.104 al G2.500.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti già menzionati, il mio parere è conforme a quello già espresso dal senatore Benvenuto.

Per quanto riguarda gli altri, invece, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.12, 2.81, 2.82, 2.920, 2.94, 2.95, 2.98 e 2.99.

L'emendamento 2.100 è stato ritirato.

Sull'emendamento 2.101 vi è un invito al ritiro, in quanto è stato presentato un ordine del giorno; nel caso in cui l'invito non venga accolto, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.105 vi è un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.107 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 2.108 vi è un invito al ritiro, in quanto è stato presentato un ordine del giorno, approvato in Commissione; nel caso in cui l'invito non venga accolto, esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti 2.131, 2.139, 2.144, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.160 e 2.162 esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti 2.164 e 2.166 esprimo un invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Sugli emendamenti 2.167, 2.168, 2.175, 2.176, 2.177, 2.181, 2.180, 2.182, 2.183, 2.1840, 2.186, 2.188, 2.190, 2.191, 2.193 e 2.196 esprimo parere contrario.

Passiamo all'espressione del parere sugli ordini del giorno.

Sull'ordine del giorno G2.104, presentato dal senatore Davico e da altri senatori, esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G2.105, presentato dal senatore Barbato, esprimo parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G2.106 vi è un invito al Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G2.107, presentato dai senatori Naro, Nania ed altri, è stato ritirato.

Sull'ordine del giorno G2.108 esprimo parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G2.109, invito i presentatori, senatori Forte, Ciccanti ed altri, al ritiro, se non vi hanno già provveduto, in quanto è stato approvato dalle Commissioni.

Dell'ordine del giorno G2.110 (testo 2), che riguarda gli enti di ricerca, Presidente, propongo ai presentatori una riformulazione o, in subordine, la presentazione di un ordine del giorno del relatore.

PRESIDENTE. Il senatore Quagliariello ha già fatto riferimento a un nuovo testo dell'ordine del giorno.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, intendo proporre una riformulazione che salvi la sostanza, il dispositivo. Ho già pronto il testo, per cui, se lei ritiene, posso leggerlo ora, altrimenti quando arriveremo al punto.

PRESIDENTE. Lo legga quando arriveremo al punto, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G2.111 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G2.112, anch'esso già accolto, vi è un invito al ritiro. Sull'ordine del giorno G2.113 vi è un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario. Sugli ordini del giorno G2.114 e G2.115 esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G2.117 esprimo parere favorevole. Sulla riformulazione dell'ordine del giorno G2.500, sostituivo dell'emendamento 2.107, esprimo parere contrario.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si uniforma ai pareri espressi dai relatori, in relazione sia agli emendamenti che agli ordini del giorno.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un richiamo al Regolamento.

Vorrei far notare che il richiamo al Regolamento che avevo fatto questa mattina in ordine al pronunciamento cui il relatore e il Governo stanno procedendo *ex* articolo 100, comma 9, del Regolamento, ha avuto comunque un effetto positivo; cioè, ora la contrarietà, invece di esprimerla complessivamente, i relatori l'hanno espressa singolarmente su ogni emendamento, allungando così i tempi.

In effetti, Presidente, dobbiamo lamentarci, sottolineare e stigmatizzare il fatto che i relatori non stanno dando, come da prassi, da uso, da rapporto di collaborazione e dialettica, da confronto tra le parti, nessuna soddisfazione alla nostra illustrazione. Quindi, la loro contrarietà non viene giustificata né tecnicamente, né politicamente, per quanto la tecnica possa essere distinta dalla politica e la politica dalla tecnica in quest'Aula.

C'è di più: normalmente i relatori esprimono un parere conforme a quello del Governo; in quest'Aula, da stamattina registriamo che invece il Governo esprime sempre un parere conforme a quello dei relatori. Questo non ci soddisfa affatto e non ci ha soddisfatti in Commissione; il Governo avrebbe molto tempo per argomentare, poiché siamo molto avanti rispetto ai tempi e alle scadenze che ci siamo dati per l'esame del provvedimento.

Quindi, il fatto che il Governo e i relatori non diano nessuna giustificazione alla loro pronuncia non possiamo che intenderlo come un volersi

sottrarre a un rapporto di collaborazione dialettico che essi stessi hanno spesso sollecitato in quest'Aula. Un rapporto a cui noi ci stiamo attenendo e stiamo aderendo e a cui loro invece si sottraggono attivamente.

STORACE *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(AN)*. Signor Presidente, il mio intervento è dello stesso tenore di quello del collega Ferrara, ma si riferisce all'articolo 129, comma 5, del Regolamento, riguardante l'espressione del parere da parte dei relatori. Presidente, voglio darle atto – sa quante volte abbiamo modo di criticare le sue decisioni – di aver mantenuto l'impegno a tentare di far sì che non fosse posta la questione di fiducia sul provvedimento ed io credo che lei abbia garantito anche i nostri diritti.

Ora, però, accade un fatto un po' curioso; abbiamo ridotto all'osso gli emendamenti e, oggettivamente, siamo quasi arrivati alla fine e stiamo per votare e non c'era neanche bisogno di scomodare auguste figure della Repubblica per farle venire a votare, perché la maggioranza ha retto.

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Basta! Basta!

PRESIDENTE. Per favore, colleghi.

STORACE *(AN)*. Vorrei poter parlare senza urtare suscettibilità.

PRESIDENTE. Lei però è così abile che le suscettibilità le tocca anche quando non le vuole toccare. Vada avanti! Vada avanti, senatore!

STORACE *(AN)*. Sto tentando di andare avanti. Se lei mi ferma non posso andare avanti; lei è il mio semaforo, non sia sempre rosso!

PRESIDENTE. È rosso qua, non vede che è rosso.

STORACE *(AN)*. Sono felice che vi siano fulgide figure e saluto anche il presidente Cossiga, contro il quale non ho nulla.

Signor Presidente, le pare che i relatori debbano dividersi il compito di esprimere ciascuno un parere negativo su ciascun emendamento? Ci hanno fatto perdere del tempo. Avrebbero potuto dire che non si poteva fare nulla, dunque no su tutto, senza prenderci in giro.

Credo che l'opposizione abbia il diritto di manifestare indignazione per l'insensibilità dimostrata nei confronti degli argomenti da noi proposti. *(Applausi dal Gruppo AN. Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000.

BONFRISCO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per un minuto.

BONFRISCO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1000 prevede che in conseguenza alle minori entrate correnti del bilancio dello Stato, con l'esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente dalla legge, si possa corrispondere con risparmi che tengano conto del delta derivato dalle minori entrate stesse, in tutta coerenza con la necessità di dare a questo decreto una validità sostanziale di equilibrio.

Si tratta di una soppressione ampia e dalla portata culturale. Dal decreto-legge sono previste maggiori entrate per 6,6 miliardi di euro dei quali oltre 4 ascrivibili alla lotta all'evasione, principio che noi condividiamo all'interno di una politica fiscale di costruzione di un Paese più moderno e giusto proiettato verso la competitività.

Il modello proposto in questo decreto, però, è criticabile perché pervaso da varie iniziative, spesso non coordinate, che non supereranno un endemico male culturale che va superato non già e non solo con manovre da Grande fratello, ma attraverso la percezione da parte dei cittadini di uno Stato esattore ma non arcigno nemico del suo popolo.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, la prego di concludere. Il tempo a sua disposizione è esaurito.

BONFRISCO *(FI)*. Di certo esistono le uscite corrispondenti a quei 6,6 miliardi di euro, che aumentano anche in virtù di una eccessiva espansione della spesa pubblica a fronte di incerte entrate che il senatore Ciccanti ha illustrato già molto bene stamani in quale misura si realizzeranno.

Dal Governo Berlusconi, cari colleghi, della maggioranza avete ereditato maggiori entrate determinate da una corretta lotta all'evasione e maggiori risparmi per 25 miliardi di euro.

Vi consigliamo, perché utile al Paese, di continuare in questa strada e di avere il coraggio di svolgere una attenta analisi dell'interpretazione di nuovi modelli di società, di *Welfare State* e di nuovi bisogni della collettività.

Tra la teoria fondante del LibLab di keynesiana memoria del «*deficit spending*» e il rifiuto della responsabilità sociale delle imprese del grande economista Friedman, scomparso proprio la settimana scorsa, noi crediamo vi sia una via riformista, liberale e pragmatica dove il risparmio dei soldi dei cittadini costituisce la prima grande forma di rispetto del principio della rappresentanza, poiché è questione di sostanziale democrazia.

E quindi ad uno Stato che voi farete diventare un grande intermediatore di risorse finanziarie noi vogliamo contrapporre uno Stato più respon-

sabile nel garantire un futuro a questo Paese attraverso il primato del cittadino sullo Stato e non viceversa. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.1000, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	319
Senatori votanti	318
Maggioranza	160
Favorevoli	155
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, invito i colleghi a prendere in considerazione gli emendamenti 2.2 e il 2.3 che sono di buon senso, non incidono sui saldi del decreto e danno alcune garanzie in più ai contribuenti.

Per questi motivi, la Lega Nord chiede sull'emendamento 2.2 un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	153
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	153
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.4, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Fruscio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.17, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri, identico all'emendamento 2.18, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	309
Senatori votanti	308
Maggioranza	155
Favorevoli	145
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, ricordo che con l'emendamento 2.20 si consentirebbe ai nostri cittadini che si recano dal medico di non dotarsi necessariamente del bancomat, operazione molto difficile, come la maggioranza può intuire, per persone oltre una certa età.

STORACE *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	149
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.24, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri, identico all'emendamento 2.26, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Seduti: non muoversi dai posti!

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.25, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	150
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.290, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	311
Senatori votanti	310
Maggioranza	156
Favorevoli	147
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, con questo emendamento si tenta di correggere un errore, perché la condizione della quotazione per le *stock options* non va verificata al momento dell'attribuzione dell'opzione, ma al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'assegnazione delle azioni sottostanti.

Certo avremmo preferito la presenza in Aula del ministro Padoa-Schioppa per verificare questa situazione, ma troviamo singolare l'indifferenza del Ministro nel seguire l'andamento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	312
Senatori votanti	311
Maggioranza	156
Favorevoli	149
Contrari	162

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo senatore che ha pochissimo tempo a disposizione.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, sarò stringato come sempre. Intervengo solo per ricordare ai colleghi che questo emendamento riguarda la perequazione tra pescatori e agricoltori ai fini dell'IVA.

Si tratta di colmare una disparità di trattamento che non è assolutamente funzionale ad un migliore esercizio della pesca, che particolarmente gravata dalla riforma della pesca mediterranea approvata proprio nella giornata di ieri a Bruxelles e che danneggia fortemente i nostri pescatori.

Ricordo ai colleghi del centro-sinistra che l'80 per cento dei pescatori è iscritto alla Lega delle cooperative e alla Confcooperative: pensateci!

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	150
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

STORACE *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	153
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. L'emendamento 2.39 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.41.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.41 riguarda le modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare le deduzioni dei costi delle autovetture.

Ho già esposto il fine dell'emendamento all'esame dell'Assemblea durante la sua illustrazione, ovvero quello di reperire le risorse restituite a seguito della sentenza sull'IVA della Corte di giustizia europea. Ci saranno comunque ulteriori ricorsi, visti i valori di inerenza che sono stati scritti e che sono assolutamente ingiustificati: è ingiustificato cioè il livello di indeducibilità per chi utilizza automezzi aziendali.

Tra qualche anno ci ritroveremo con una nuova sentenza della Corte di giustizia europea che condannerà lo Stato italiano a rifondere le imprese delle somme che, nei prossimi anni, non potranno portare in deduzione contabile, per cui il corrispondente costo fiscale è maggiore. Tra due, tre o quattro anni, dovremo rifare tutto il discorso fatto quest'anno sull'IVA.

L'emendamento 2.41 va nel senso di evitare questa iattura – permettetemi il termine – che oggi rimandiamo al Governo e al Parlamento di domani.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.41, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	311
Senatori votanti	310
Maggioranza	156
Favorevoli	148
Contrari	162

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.43, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	312
Senatori votanti	311
Maggioranza	156
Favorevoli	148
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.42, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	313
Senatori votanti	312
Maggioranza	157
Favorevoli	149
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.47.

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che prevede l'introduzione di

un imposta sostitutiva, una cedolare secca per gli affitti. Si tratta di uno strumento importante per combattere l'evasione in questo campo e permetterebbe di fare registrare numerosi contratti che oggi sfuggono alla registrazione dando vita ad un fenomeno elusivo tanto diffuso, facendo emergere redditi e gettito.

Credo che ciò sia particolarmente importante se vogliamo dare seguito a quelle che erano le promesse elettorali, a molte cose dette anche dall'attuale maggioranza, che prevedevano l'introduzione di un'imposta sostitutiva.

MORANDO *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(Ulivo)*. Signor Presidente, stante l'orientamento di voto contrario su tutti gli emendamenti per difendere il testo così com'è, voteremo contro l'emendamento 2.47, ma ne apprezziamo lo spirito e la sostanza e ci proponiamo, come abbiamo detto anche nel corso della discussione in Commissione, di affrontare il tema positivamente nel corso dell'esame della legge finanziaria, perché si tratta di una misura di grandissimo rilievo sia economico, sia sociale.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, mi soffermerò brevemente sull'emendamento 2.47 per dire che lo abbiamo proposto ed intendiamo proporlo al voto e ne faremo, come ha detto il presidente Morando, in legge finanziaria una nostra battaglia, alla quale, concordemente a quanto espresso, vorremmo aggiungere la detraibilità, quanto meno parziale, da parte di colui che paga l'affitto. Sarebbe una norma di grande significato sociale, alla quale l'opposizione nel suo complesso attribuisce grande rilievo.

STORACE *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(AN)*. Signor Presidente, sull'emendamento 2.47 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	154
Contrari	162

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.480.

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, con questo emendamento l'UDC ha posto due questioni irrisolte in questo decreto. In primo luogo, non si affronta la questione della franchigia per i fratelli, e noi abbiamo ritenuto di insistere a tale riguardo perché è una gravissima dimenticanza. Avete pensato o immaginato di dare soluzione con una formulazione ambigua, che troveremo poi negli ordini del giorno; vorrei già dire fin d'ora che cosa stavate immaginando quando avete presentato un primo ordine del giorno, forse pensavate ai PACS.

In secondo luogo, credo che debba essere affrontata la questione delle aziende: mi riferisco alla mancanza di una franchigia adeguata, che non può essere identica a quella per le successioni familiari. Noi dobbiamo favorire i passaggi generazionali per dare continuità alle aziende e fare in modo che possano crescere sotto il profilo dimensionale.

Sono queste le ragioni che ci inducono ad insistere per l'approvazione di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.480, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	153
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.62.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, la ringrazio per la cortesia. Vorrei solo ricordare che l'emendamento 2.62 riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni degli agricoltori professionali, quindi, per intendersi, non dei grandi latifondisti, ma dei coltivatori diretti, dei piccoli agricoltori, che possiedono in Italia (voglio ricordarlo) una superficie media di cinque ettari, contro una superficie media europea di 40 ettari ed una superficie americana media di 500 ettari.

Mi rivolgo, in particolare, alla senatrice Thaler della SVP come pure tanti altri amici che trovo dall'altra parte: un coltivatore diretto della provincia di Bolzano, con due ettari di terreno, verrà gravato dell'imposta di successione. Pensiamoci. *(Applausi dai Gruppi FI, LNP e della senatrice Allegrini).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.67 è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.80, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.81.

D'ALÌ *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.81, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	162

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.82.

FERRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.82, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	316
Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.840.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Prendo la parola in difesa del popolo dei motociclisti italiani. Solo al Senato il 25 percento dei dipendenti viene al lavoro con un motociclo; costoro sono, purtroppo, particolarmente vessati nonostante si sacrifichino usando un mezzo difficile e pericoloso, anche d'inverno, per recarsi al lavoro. Eppure, li si tassa, peraltro con un po' di confusione. Ho semplicemente chiesto di semplificare e addolcire questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.840, presentato dal senator e Cutrufo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	153
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.850.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.850 ha grande importanza. Anche se è stato ampiamente illustrato, vorrei ricordare, al momento del voto, che con esso proponiamo, in maniera assolutamente coerente con le norme di contabilità, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. È una questione di grande rilievo.

La maggioranza attuale ha affermato più volte in campagna elettorale che avrebbe potuto farlo. Gliene stiamo dando l'occasione; spero la colga, altrimenti gli italiani capiranno.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord sottolinea come l'emendamento 2.850 sia doveroso e come, per tale ragione, sia stato doverosamente sottoscritto da tutti i Presidenti e da diversi esponenti dei Gruppi della Casa delle Libertà.

L'eliminazione dell'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale era un punto qualificante del programma delle Casa delle Libertà, come d'altra parte, nel programma dell'Unione (nel vostro programma è ancora ben scritto), lo era quello di non aumentare la pressione fiscale.

Quindi, non solo l'emendamento 2.850 è un modo per dire da parte nostra che adempiamo o vorremmo adempiere al patto da noi sottoscritto con gli elettori, ma esso testimonia anche che il patto da voi sottoscritto con i vostri elettori non è stato adempiuto. Li avete imbrogliati, avete aumentato ogni tipo di tassa: il bollo sulle autovetture, le imposte sulle persone fisiche e chi più ne ha più ne metta. Li avete imbrogliati, solo qualche mese fa.

Ovviamente, siete terrorizzati da qualsiasi affermazione venga fatta sotto questo profilo e men che mai naturalmente potrebbe passarvi per l'anticamera del cervello ammetterlo e ritenere che il ritorno al voto dei cittadini nella prossima primavera sia l'unica soluzione per mostrare chi in campagna elettorale ha detto cose serie e puntuali e chi, invece, a distanza di pochi mesi, ha dimostrato di aver mentito sotto uno dei profili più importanti (ce ne sono anche altri: guerra in Libano, eccetera), quello che avete usato nei confronti dei cittadini come strumento per ottenere consenso elettorale, sapendo già dall'inizio che non avreste rispettato il

patto da voi sottoscritto. Il voto favorevole su questo emendamento e il vostro corrispondente voto contrario stanno a spiegare proprio questo.

Pertanto, a dimostrazione di quanto detto e affinché rimanga agli atti l'impegno disatteso da parte di chi voterà contro questo emendamento, le chiedo, signor Presidente, che lo stesso sia votato mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto naturalmente favorevole dell'UDC all'emendamento 2.850, che condividiamo pienamente. È un problema che ritroveremo nella legge finanziaria se si pensa che il vice ministro Visco nel corso della sua audizione in Commissione ha mostrato di non sapere nemmeno di aver inserito una sovrattassa, un'imposta di scopo aggiuntiva, all'ICI. Vogliamo quindi fare chiarezza per fare in modo che tale imposta così odiosa possa essere rivista. *(Applausi del Gruppo UDC).*

STRANO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO *(AN)*. Signor Presidente, dichiaro che Alleanza Nazionale voterà l'emendamento 2.850, perché da sempre sull'ICI, come dimostra quanto in questi giorni la nostra federazione romana sta facendo con una campagna politica basata su manifesti affissi in tutta Italia, ha dichiarato tale orientamento. Quello del Governo è un atteggiamento odioso nei confronti dei proprietari della prima casa, di cui non si comprendono le ragioni.

Quindi, non è assolutamente vero che tale assetto finanziario è rivolto solo a colpire i ricchi, è invece rivolto anche contro coloro che sono possessori soltanto della prima casa e quest'ultima viene vessata ancora una volta da voi, nonostante le promesse di Rifondazione Comunista e della sinistra estrema, i cui senatori ora rimangono zitti e assistono impietosamente a questo massacro anche degli umili.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.850, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusìo).

Per favore, colleghi! Nella postazione dietro il senatore D'Onofrio c'è una scheda che vota da sola!

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	154
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.860, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Vi invito, colleghi, a stare seduti!

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	310
Senatori votanti	309
Maggioranza	155
Favorevoli	147
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.87, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	312
Senatori votanti	311
Maggioranza	156
Favorevoli	149
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.890.

* EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, inviterei la maggioranza a fare qualcosa di europeo.

Con l'emendamento 2.890, infatti, cerchiamo di allineare una nostra disposizione con quella vigente in altri Paesi. Naturalmente non mi faccio illusioni. Avete dimenticato di allineare la deducibilità, oltre alle attività di lavoro autonomo anche per le imprese, pensando che tutte le imprese ne facciano un uso differente rispetto a quello per la finalità d'impresa.

Fate in modo che vi sia la procedura di interpello, così che possa essere affrontata attraverso misure antielusive particolari, ma non procedete in maniera indiscriminata, facendo saltare i conti delle imprese.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.890, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	162

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.900, presentato dal senatore Ciccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	314
Senatori votanti	313
Maggioranza	157
Favorevoli	150
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.920, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	150
Contrari	163
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.94, presentato dai senatori Augello e Baldassarri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	151
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

CICCANTI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, questo emendamento è importante perché riguarda l'introduzione della convenzione unica, che pone seri e irrisolti problemi giuridici. Il centro-sinistra si è diviso in Commissione: una parte ha votato in un modo e una parte in un altro.

Con questa norma si determina in modo autoritativo e unilaterale una modificazione del rapporto di concessione tra ANAS e società concessionarie. Bisogna notare bene che i concessionari sono stati individuati con gara pubblica e sono società quotate in Borsa che hanno azionisti risparmiatori: non sono ricchi che piangono, ma anche risparmiatori dei fondi comuni.

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 19,15)

(*Segue* CICCANTI). Questi soggetti hanno investito sulla base di uno Stato di diritto dove le regole non si cambiano durante il gioco.

Chi non accetta le condizioni del ministro Di Pietro fa i bagagli: questo è scritto nella norma. Infatti, chi non dichiara di aderire alla conven-

zione unica decade automaticamente dalla convenzione. E cosa succede se interviene la decadenza automatica? Subentra l'ANAS in una gestione provvisoria. Ma l'ANAS non è una società per azioni? Viene così ripubblicizzata? L'ANAS sarebbe, infatti, vigilante e vigilata: oltre che concedente, sarebbe anche concorrente, eventualmente, delle società concessionarie decadute. Come può subentrare un soggetto privato individuato con gara ad un altro soggetto privato individuato, invece, senza gara? Chi pagherà le spese di gestione nella fase successiva alla decadenza?

La gestione della rete autostradale, nel momento in cui viene presa in carico dall'ANAS, dev'essere pagata e la norma non individua nessuna copertura finanza, non è previsto nemmeno un euro per poter pagare la società subentrante.

Non citiamo poi un'altra perla che stabilisce di obbligare una società privata quotata in Borsa con amministratori indipendenti nominati in forza di questa legge. Si pretende, cioè, di far subentrare amministratori indipendenti nel consiglio d'amministrazione di una società che ha azionisti e che è quotata in Borsa. È da dimostrare in cosa consisterà questa indipendenza. Siamo ad una sovietizzazione del sistema societario.

Il sistema di norme riguardanti la convenzione unica va contro princìpi elementari di Stato di diritto, di civiltà giuridica, di diritto comunitario, come qui è stato ricordato. Siamo a favore della soppressione di tali norme.

L'UDC vi rivolge un invito, amici del centro-sinistra, sempre più stretti e vincolati, non solo da componenti politiche radicali, ma anche da componenti politiche che fanno giustizia sommaria perché nella loro vita hanno fatto giustizia sommaria e vogliono fare giustizia sommaria anche della civiltà giuridica di questo Paese. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).* Lo hanno dimostrato. Fermateli, finché siete in tempo! E mi rivolgo alle coscienze più libere e democratiche del centro-sinistra. *(Applausi dai Gruppi UDC*, *FI e LNP).*

BUTTIGLIONE *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BUTTIGLIONE *(UDC)*. Signor Presidente, molti di noi si pongono la seguente domanda (sicuramente, se la pone il senatore Manzella): chi ha compiuto la valutazione di compatibilità comunitaria di questa norma? È stato forse il ministro Bonino? La stima che nutro per il ministro Bonino mi impedisce di credere che abbia dato il suo assenso ad una norma chiaramente in violazione di quella comunitaria e tale da esporci al ludibrio in sede comunitaria.

Questo Governo, che era solito rimproverare a quello precedente la mancanza di spirito comunitario, sta percorrendo un cammino lungo il quale incontriamo il massimo di conflittualità con la Commissione europea, il massimo di mancanza di trasposizione della normativa comunitaria

in Italia, il massimo di conflittualità reale con le istituzioni europee nell'ambito delle realizzazioni dei princìpi. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

SODANO *(RC-SE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO *(RC-SE)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei capire come vota il senatore Buttiglione, quale sia il dissenso rispetto all'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Lo esprimerà con il voto, credo.

SODANO *(RC-SE)*. No, doveva esprimere il dissenso rispetto al suo Gruppo.

Comunque, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo che ha solo un minuto perché il tempo a disposizione del suo Gruppo è terminato.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei chiarire alcune questioni per rendere l'Aula edotta su cosa stiamo votando.

Noi abbiamo molto apprezzato che la maggioranza non abbia posto la questione di fiducia. Chiediamo la soppressione di quest'emendamento. Nel caso venga accolta la nostra richiesta, la manovra finanziaria non subirà alterazioni, anche se l'emendamento 2.95 è molto importante e rispetto al quale un libero Parlamento non può rinunciare ad esercitare il suo ruolo. È una questione di diritto societario, comunitario e costituzionale. Per queste ragioni, noi rivolgiamo un appello a tutti coloro che conoscono la materia.

Può un Ministro condizionare un intero Governo imponendo con un decreto di rinegoziare patti e contratti che un Governo della Repubblica, tra l'altro presieduto dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, ha sottoscritto nel 1997? *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).* Lo fa imponendo a società private costi... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Grillo, il tempo a sua disposizione è terminato.

MARTINAT *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT *(AN)*. Signor Presidente, con una battuta: se l'articolo al nostro esame viene approvato, direi che non solo oggi vi sarà l'apertura di

una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea, ma a breve sarà emanata una sentenza della Corte di giustizia europea. Il tribunale di Genova, infatti, ha rinviato al tribunale europeo, con un parere motivato, la condanna dell'Italia.

Siamo, quindi, di fronte ad una Repubblica che non è più quella italiana, ma la Repubblica delle banane *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*, di gente che, nel 1997, ha realizzato queste privatizzazioni (è qui presente il collega Ciampi, che ha emanato la direttiva Costa-Ciampi; e l'onorevole Prodi occupa attualmente il posto di Primo ministro).

Qualcuno, in modo estorsivo, sta cercando di cambiare le regole del gioco, portando l'Italia ad essere, da Repubblica italiana, a Repubblica africana delle banane. Vergognatevi! *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, anche noi dell'UDEUR siamo d'accordo, però, per disciplina di maggioranza, non creeremo problemi ed esprimeremo voto contrario. *(Vivaci commenti dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	154
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che era stata preannunciata una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo che poi non ha trovato riscontro nell'espressione del voto. *(Proteste dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.98.

SODANO *(RC-SE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.98, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	319
Senatori votanti	318
Maggioranza	160
Favorevoli	155
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.99, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	315
Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	152
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

L'emendamento 2.201 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.100 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.104.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Grillo, ma le ricordo che ha a disposizione un minuto

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, lei sa quanto io la rispetti, però vorrei chiederle di cronometrare il minuto che mi spetta, perché nell'intervento precedente ho avuto chiara la sensazione che lei non mi abbia fatto parlare per un minuto. Mi perdoni, signor Presidente, quindi, il minuto parte da adesso.

L'emendamento 2.101 altro non è che la riproposizione di una norma che il Governo in carica ha inserito nel decreto in titolo in prima lettura. Dopodiché, molti di noi hanno partecipato all'assemblea dei porti: in quell'occasione, il presidente Romano Prodi si è vantato di aver varato la norma sui dragaggi; il ministro di Pietro, con enfasi, ha affermato: «L'ho imposta io!»; il ministro Bianchi ha esclamato: «È la volta buona, io l'ho avallata!». È stato sufficiente che il ministro Pecoraro Scanio facesse uno starnuto – ripeto: uno starnuto! – il giorno dopo e questa norma è scomparsa!

Questo pomeriggio il senatore Mazzarello, capogruppo dell'Ulivo nella Commissione lavori pubblici, ha detto che ci vuole questa norma perché altrimenti i porti italiani moriranno di asfissia, le grandi navi, i porta-*container* che transiteranno dalla Cina via Suez in Italia non potranno attraccare e quindi perderemo i vantaggi della globalizzazione di ritorno.

Quindi, queste poesie che Romano Prodi fa sul futuro dei porti si areneranno dentro i porti non dragati.

Siamo pertanto...*(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN).*

PRESIDENTE. Per chiarezza, vorrei ricordare al senatore Grillo che il tempo viene conteggiato in modo automatico; quindi, non c'è alcuna interferenza della Presidenza.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto contro l'emendamento 2.101 e informare i colleghi di un fatto molto importante. È vero che su richiesta dei Verdi – e non solo di essi – tale testo è stato stralciato da questo provvedimento, ma subito dopo abbiamo provveduto a convocare un tavolo interministeriale, Trasporti, Ambiente e Infrastrutture... *(Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

Prego, senatrice, continui pure.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. La ringrazio, Presidente.

Tale tavolo, dicevo, ha già trovato una soluzione concordata che consente di dragare nei porti, al contempo bonificando e salvando l'ambiente, perché non è soltanto un interesse del centro-destra far sì che il nostro sistema portuale sia più competitivo rispetto al sistema attuale.

Voglio quindi rassicurare i colleghi che nell'ambito della legge finanziaria proporremo questo testo, che mi auguro avrà il consenso anche del centro-destra.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	317
Senatori votanti	316
Maggioranza	159
Favorevoli	153
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

CICCANTI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.105 riguarda il ponte sullo Stretto di Messina. Colleghi del centro-sinistra, sulla Sicilia fermatevi! *(Commenti dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com).* Il 2 dicembre terremo, come UDC, una manifestazione nazionale a Palermo per testimoniare la solidarietà e l'amicizia degli italiani ai siciliani e agli italiani del Mezzogiorno. Faremo questa manifestazione per denunciare le vessazioni, le discriminazioni, il ricatto politico e la punizione politica che il centro-sinistra ha stabilito per la Sicilia di Cuffaro così come per chiunque non abbia votato Prodi il 9 aprile.

Il vice ministro D'Antoni e il vice ministro Capodicasa, qualche giorno fa, hanno impudicamente fatto il resoconto di quanta attenzione questo Governo ha dedicato alla Sicilia con la finanziaria. Avete deciso sgravi fiscali per i Comuni colpiti da fenomeni vulcanici, ma non è stato detto che le imposte in Sicilia si pagano alla Regione. Si fa festa a spese degli altri. Avete aumentato la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria di 1 miliardo e 112 milioni di euro in tre anni, ma ci si è ben guardati dal motivarla. Adesso aspettiamo il centro-sinistra in quest'Aula per modificare questa norma. Avete deciso la cancellazione del finanziamento per il centro di biotecnologie Ri.Med, avete cancellato il ponte sullo

Stretto di Messina. Vi state vendendo politicamente le risorse, che già erano della Sicilia e dei siciliani, come nuove risorse.

Avete cancellato la più grande opera dell'ingegno umano, che avrebbe collegato direttamente all'Europa questo lembo di terra diviso dal mare *(Applausi dal Gruppo FI).* Avete sottoposto lo Stato ad una causa di risarcimento danni con l'impresa vincitrice dell'appalto per un danno che farete pagare ai cittadini contribuenti. Avete detto che il porto di Augusta è un *hub* mediterraneo, ma questo è solo un riconoscimento di fatto che non tiene conto dei danni ambientali patiti a causa della raffinazione di petrolio che serve a l'Italia, ma che solo la Sicilia sta pagando per la distrazione del nostro Ministro dell'ambiente su tali questioni; esiste solo ciò che riguarda i suoi amici del mondo ambientalista.

Miei cari amici del centro-sinistra, tutti possono sbagliare, ma meditate e ripensateci. Mi rivolgo soprattutto alla collega Finocchiaro, che sappiamo essere una spanna sopra la media della politica politicante. Grazie per quello che farete per riportare, almeno in sede di finanziaria, l'attenzione su questi temi. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pistorio).*

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, ne ha facoltà per un minuto.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, in merito al ponte sullo Stretto si è detto tanto e la Casa delle Libertà ha preso atto dell'atteggiamento pregiudizialmente negativo alla realizzazione di quest'opera che era e continua a rappresentare un'opera strategica non soltanto per il Mezzogiorno, ma per l'intero Paese.

Il decreto-legge al nostro esame storna i fondi destinati alla società Stretto di Messina a favore di opere da realizzare in Sicilia e in Calabria ancora da individuare, in assenza di progetti. Si stornano delle somme destinate ad un progetto cantierabile a favore di opere non ancora cantierabili. Questo è un furto in danno del Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Santini).*

Detto questo, signor Presidente, prendiamo atto di tale volontà. Tuttavia, ci battiamo e continueremo a batterci affinché questa maggioranza possa cambiare idea e affinché quest'opera possa venire alla luce, visto che in cinque anni di Governo Berlusconi si era lavorato tanto, in maniera corretta e continua, affinché l'opera potesse venire realizzata. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Santini).*

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Ferrara?

FERRARA *(FI)*. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Al presidente Schifani, intervenuto in dichiarazione di voto, è stato concesso un minuto, anche se noi eravamo rimasti d'accordo con la Presidenza e avevamo già parlato con i colleghi della maggioranza poiché è d'uso, in quest'Aula, nel caso in cui alla maggioranza rimanga molto tempo – ed è proprio questa la fattispecie, visto che al Gruppo per le Autonomie residuano ancora 36 minuti e quello dell'Ulivo 44 – cedere del tempo all'opposizione per consentire una discussione su temi importanti che rilevano nel corso della discussione. *(Commenti dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e del senatore Sodano).* Calma, calma.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Ferrara.
Colleghi, per cortesia.

FERRARA *(FI)*. Il senatore Sodano facendo questo commento è dimentico del fatto che nel passato abbiamo ceduto tempo anche a Rifondazione Comunista. Comunque, questa richiesta non la sto rivolgendo certo a loro, ma soprattutto al Gruppo dell'Ulivo, la cui presidente senatrice Finocchiaro è certamente sensibile al tema che stiamo affrontando.

Trovo assolutamente emendabile il comportamento per cui è stato sottratto tempo al presidente Schifani che stava affrontando un argomento di grande e rilevante importanza. Sono certo che la presidente Finocchiaro interverrà in proposito (la sollecito in tal senso), per consentire alla minoranza, visto il modo in cui si stanno conducendo i lavori, di poter dibattere più attentamente sui temi che residuano.

PRESIDENTE. In proposito voglio ricordarle, senatore Ferrara, che al Gruppo Forza Italia sono già stati concessi 22 minuti in più.

PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, spero che il senatore Ferrara si riterrà soddisfatto di come difenderò le ragioni del ponte. Ringrazio il mio Gruppo parlamentare per avermi lasciato questo spazio, avendo concentrato i minuti a disposizione per poter svolgere ragionamenti congrui e pertinenti su questa materia.

Vorrei sottrarre questa materia, per la quale mi sono più volte battuto, alla polemica ideologica, per riportarla a contenuti di tipo economico. E per questa ragione vorrei leggere un intervento che ho scritto per tentare di convincere per l'ultima volta anche i colleghi del centro-sinistra, in particolar modo quelli dell'area calabro-siciliana, della bontà di quest'opera.

L'Italia meridionale, con la Sicilia collegata stabilmente dal ponte, per la sua posizione geografica ha un ruolo storicamente strategico per gli scambi commerciali tra l'Europa, i Paesi orientali, il Nord America e il Nord Africa. È un ruolo di grande piattaforma logistica, che ad

oggi non può svolgere appieno per la mancanza di adeguate infrastrutture trasportistiche.

La carenza e la inadeguatezza delle infrastrutture ferroviarie che collegano la Sicilia al continente portano ad una riduzione dei traffici, che prendono altre direttrici. Con la realizzazione del ponte, si eviterà completamente ogni possibile decadimento del livello di servizio e dei connessi fenomeni di congestione, grazie al marcato aumento della capacità del sistema di trasporto, e si potrà... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi, senatore Pistorio. Prego i colleghi di prestare attenzione, anche perché il dibattito mi sembra piuttosto interessante. I senatori che devono intervenire hanno veramente difficoltà a parlare.

Prego, senatore Pistorio.

PISTORIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Non si comprende per quale motivo su questa materia debba scatenarsi un'insofferenza e un pregiudizio che non consentono il confronto nel merito. Sto tentando, cercando di abbassare i toni, di spiegare le ragioni per le quali non il Governo Berlusconi, ma un'intera classe dirigente, che ha attraversato legislature e responsabilità, ha considerato strategica quest'opera, ma quando finalmente quest'opera è stata avviata, è stata bloccata per ragioni incomprensibili. Questo è il dato politico, però vorrei ragionare su alcuni aspetti.

Lo Stretto rappresenta, inoltre, un ostacolo alla fluida circolazione di persone e beni: un collegamento stabile, aperto 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno è la migliore risposta alla domanda di un efficiente e moderno sistema di collegamento tra la Sicilia e il continente.

Il ponte sullo Stretto consente di prolungare il sistema ad alta velocità e capacità ferroviaria nazionale ed europeo fino al centro del Mediterraneo. Infatti, l'alta capacità si ferma a Napoli e non raggiunge Reggio Calabria, perché il bacino di utenza calabrese non è sufficiente a dare una redditività, che invece si può ottenere aggiungendo i 5 milioni di abitanti della Sicilia, e l'attuale sistema di traghettamento non consente infatti il transito da e per l'isola di moderne tipologie di treni, come gli Eurostar, che possono essere utilizzati solo con un collegamento stabile qual è il ponte.

L'opera non è stata progettata in maniera disgiunta dal contesto trasportistico locale e nazionale. Infatti, si colloca in modo funzionale ed organico in una logica complessiva di riqualificazione delle infrastrutture portanti del Mezzogiorno. Gli assi autostradali e ferroviari Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina saranno pronti in anticipo all'apertura al traffico del ponte, per la cui realizzazione sono previsti sei-sette anni di lavoro di costruzione, e il ponte rappresenta l'elemento trainante per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema dei trasporti meridionali.

Ma il ponte, anche se rappresenta un'opera importante per l'inserimento della rete autostradale continentale in quella siciliana, è soprattutto determinante per lo sviluppo della rete ferroviaria a Sud di Napoli. Infatti,

se si esaminano le tabelle allegate al mio scritto, che illustrano la flessione del traffico ferroviario merci e passeggeri attraverso lo Stretto, non si può non rilevare che la riduzione dei passeggeri è in netta controtendenza con lo sviluppo dei volumi di traffico nell'Italia continentale.

È evidente che l'ostacolo costituito dalla necessità di traghettare i convogli ferroviari da Messina a Villa San Giovanni rappresenta un freno crescente allo sviluppo della modalità di trasporto ferroviario. Del resto, Ferrovie dello Stato, a fronte della costante riduzione della domanda, ha già più volte ipotizzato la soppressione del servizio di traghettamento dei convogli.

Nell'ambito della strategia di rilancio degli assi portanti del Mezzogiorno, la realizzazione del ponte rappresenta quindi un efficace e determinante strumento di accelerazione.

In tale prospettiva, non esiste alcuna contrapposizione tra il ponte sullo Stretto e le autostrade del mare ma, al contrario, c'è un forte rapporto sinergico. Solo con un collegamento stabile al continente gli scali portuali della piattaforma meridionale saranno altamente favoriti e competitivi con gli altri porti del Mediterraneo. Un sistema logistico più forte e competitivo si ottiene rafforzando le sinergie delle diverse modalità di trasporto, aria, terra e acqua, sviluppando così il concetto più volte ribadito di intermodalità. In assenza di un collegamento stabile, i porti siciliani saranno penalizzati rispetto a quelli direttamente collegati alla rete ferroviaria continentale.

Un recente rapporto, commissionato da una primaria azienda di trasporti marittimi, mette chiaramente in luce i ritmi di crescita degli scambi commerciali, nonché le enormi ed uniche opportunità che ne possono derivare per l'area mediterranea. Nell'area occidentale e centrale del Mediterraneo fra il 2004 e il 2015 la domanda di movimentazione *container* crescerà del 75 per cento; i volumi fra il Mediterraneo e l'Estremo Oriente sono cresciuti nel 2003 del 19,4 per cento e nel 2004 del 24,1 per cento e continueranno a crescere con tassi elevati. Analoga situazione si registra per gli scambi tra il Mediterraneo e il Nord America.

Dunque, il Mediterraneo è una grande risorsa, ma al Mezzogiorno d'Italia e in particolare alla Sicilia non basta avere una posizione geografica strategica e solo con un efficiente sistema di rete ferroviaria il cui asse portante è l'asse ferroviario Palermo-Berlino, con lo snodo fondamentale del ponte, potrà avere un reale sviluppo economico e sociale.

Per queste ragioni chiedo agli amici e colleghi che hanno sensibilità per i temi dello sviluppo del Mezzogiorno di superare gli schieramenti, di riappropriarsi di un'opera che è dell'intera classe politica di questo Paese se vuole uscire dalla congiuntura e guardare in termini di programmazione pluriennale, e votare a favore di questo emendamento per il quale chiedo il voto elettronico. *(Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA, FI e AN).*

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Signor Presidente, oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 2.105, desidero esprimere il mio convincimento sulla problematica del ponte sullo Stretto.

PRESIDENTE. Senatore, le chiedo di avvicinarsi al microfono.

BATTAGLIA Antonio *(AN)*. Non lo posso ingoiare: lo può ingoiare il senatore Garraffa, che è abituato a ingoiare microfoni.

A proposito del ponte sullo Stretto, una classe dirigente deve dimostrare di essere tale. Non è consentito al presidente Prodi di assumersi la responsabilità di dire che il ponte sullo Stretto bisognava farlo, quando era Presidente dell'IRI. Non è consentito ad una classe dirigente non ritenere che esista una continuità amministrativa. Non è possibile, per una classe dirigente che vuole qualificarsi tale, di fronte ad un atteggiamento assunto dal territorio, dai Sindaci, dai Presidenti di Provincia, dai Presidenti di Regione, porsi in alternativa a chi rappresenta un corpo elettorale che ha deciso di volere fortemente la realizzazione del ponte sullo Stretto.

Quindi, oggi non è possibile per questo Parlamento assumere un atteggiamento di discontinuità dicendo no alla realizzazione del ponte sullo Stretto *(Applausi dai Gruppi AN, FI e DC-PRI-IND-MPA)* e non è consentito ai parlamentari del centro-sinistra andare sul territorio ad acclamare lavoro, ad acclamare battaglie sui princìpi dell'antimafia, quando la realizzazione del ponte sullo Stretto significa anche una battaglia sui princìpi dell'antimafia. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e DC-PRI-IND-MPA).*

Ecco per quale motivo oggi la classe dirigente siciliana tutta deve dire sì alla realizzazione del ponte sullo Stretto, perché significa progresso, perché significa un ponte sull'Europa, perché significa la Sicilia al centro del Mediterraneo, creando condizioni di crescita per le giovani generazioni, per avere lavoro e prosperità, per avere un futuro degno di una classe dirigente che sia garante del lavoro nella nostra terra di Sicilia. Non è dovuto alla politica chiedere di andare alla ricerca del lavoro, quando questo Governo dimostra ogni giorno di essere il Governo del no.

No al ponte sullo Stretto, no ai termovalorizzatori, no a tutto quello che significa sviluppo per la terra di Sicilia. Ecco per quale motivo i senatori del centro-sinistra non hanno il coraggio di venire tra la gente di Sicilia, tra quella gente che ha detto sì alla realizzazione di questo grande progetto. Chiediamo, quindi, di votare a favore di questo emendamento. Grazie per il consenso della Casa delle Libertà. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e DC-PRI-IND-MPA. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	305
Senatori votanti	303
Maggioranza	152
Favorevoli	141
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1132

FERRANTE *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE *(Ulivo)*. Signor Presidente, vorrei rimanesse a verbale che nell'ultima votazione mi sono sbagliato: ho votato favorevolmente, ma avrei voluto votare contrario. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.107 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.500, che invito il senatore Schifani, primo firmatario, ad illustrare.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.500 vuole fare chiarezza su un'affermazione di principio e cioè, preso atto del voto di quest'Assemblea... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di mantenere un attimo di silenzio e di attenzione; il senatore Schifani sta illustrando l'ordine del giorno.

SCHIFANI *(FI)*. Dicevo che si tratta di una votazione su un principio: con questo ordine del giorno noi chiediamo che si affermi la possibilità di realizzazione del ponte sullo Stretto anche alla luce dello storno dei

fondi realizzati con questo decreto, nel senso della possibilità di realizzazione di quest'opera con altre risorse.

Leggo l'ordine del giorno e chiedo ai colleghi la loro attenzione perché si tratta di un voto, ripeto, Presidente, su una affermazione di un principio, di un concetto, e quindi senza refluenza economica sulla tenuta del decreto:

«Il Senato della Repubblica, in occasione dell'esame dell'articolo 2, commi 91-93, del disegno di legge n. 1132, considerati i trasferimenti delle risorse fino ad oggi stanziate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ad iniziative concernenti altri interventi infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in Calabria, impegna il Governo a ritenere non preclusivi i commi suddetti per la realizzazione del Ponte medesimo con altre risorse».

Chiediamo, con questo ordine del giorno, se il principio della possibilità di realizzazione di quest'opera rimanga precluso o meno. Noi speriamo di no; possiamo avere chiarezza in quest'Aula da parte del Governo, riguardo al fatto che quest'opera possa essere realizzata o meno con risorse diverse da quelle stanziate nella società «Stretto di Messina»? Serve un'affermazione di coraggio: volete che quest'opera si faccia anche senza i fondi stanziati nella suddetta società, e quindi con fondi europei, regionali, privati oppure no? Chiediamo un atto di coraggio e di chiarezza. *(Applausi dai Gruppi FI e DC-PRI-IND-MPA).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto a tutti i colleghi che non potevano essere presenti alla riunione dei Capigruppo di qualche settimana fa. L'ordine del giorno G2.500 nasce da un'iniziativa del collega Cutrufo, per conto del collega Pistorio, avendo loro presentato una mozione relativa allo Stretto, sulla quale il senatore Pistorio ha già parlato. Poiché analoga mozione, che tendeva ad accelerare la realizzazione dell'opera, era stata presentata da Alleanza Nazionale e da Forza Italia, avevamo concordato, per una cortesia istituzionale, in un certo senso eccentrica, del Presidente del Senato, che, una volta che si fosse votato l'emendamento di fatto soppressivo del trasferimento di fondi ad altre opere, si potesse dire che ciò non precludeva in via di principio la realizzazione dell'opera.

Lo dico perché i colleghi debbono tutti aver presente in questo momento che l'ordine del giorno di cui stiamo parlando non reca, ovviamente, un'ulteriore richiesta di accelerare l'opera: si limita a dire (cosa peraltro molto importante) che il trasferimento delle risorse previste per il ponte ad altre opere da realizzare in Sicilia e in Calabria non è preclusivo del fatto che esso si possa realizzare con altre risorse.

Quest'ordine del giorno non era stato distribuito prima; poteva essere presentato in Aula soltanto dopo la bocciatura del precedente emenda-

mento, che è stato bocciato, e quindi si sono salvaguardati gli emendamenti che prevedono il trasferimento di risorse. La trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Pistorio ed altri consente, rispetto ad altre mozioni che dovevano essere discusse e votate prima dell'approvazione di questo decreto-legge, di non escludere che si possa egualmente dare vita all'opera.

Come ha detto il collega Schifani, è una sorta di interpretazione autentica dei tre commi che prevedono il trasferimento delle risorse ad altre opere. A meno che il Governo o i colleghi della sinistra non intendano in questo modo dire che non lo faremo mai più, cosa che ci sembrerebbe particolarmente negativa. Mi auguro che il Governo, chiamato ad esprimere la sua opinione su questo ordine del giorno, ci dica se intende realizzare l'opera con altri fondi o se intende non realizzarla mai più. È un problema molto importante perché l'ordine del giorno è stato presentato in questo momento, signor Presidente.

STRANO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO *(AN)*. Signor Presidente, il collega D'Onofrio, che tra l'altro conosce bene la Sicilia, dove è stato anche amministratore locale, ha una grande speranza, quella che i colleghi della sinistra dicano: potremo farlo con altri fondi o in altra maniera.

Evidentemente il collega D'Onofrio non ricorda le frasi di un ministro della Repubblica, Pecoraro Scanio, il quale ha affermato che non si farà mai più. Il presidente D'Onofrio dimentica quanto disse Rutelli in campagna elettorale; non parliamo di Prodi che lo disse tanti anni fa, ma può darsi anche che abbia avuto una mutazione genetica che lo ha portato ad avere altre sembianze da quando era Presidente della Commissione europea, presidente dell'IRI o grande *manager* di grandi affari. Rutelli in campagna elettorale ha detto: faremo il ponte. E poi, ha detto no al ponte. Questa è la classe dirigente di questo Governo.

Tra l'altro, Rutelli non ci stupisce, perché Rutelli è eccezionale, è bravissimo: non posso dimenticare che il ministro Rutelli, il quale credo non sia mai venuto in quest'Aula (d'altronde non è senatore, quindi non deve votare), fu quello che quando uscì la tassa di soggiorno disse ai Comuni: ma perché questi inutili piagnistei, è una tassa da nulla, facciamola. E poi, il giorno in cui abolì la sua tassa di soggiorno a Roma, o meglio la abolì il Parlamento, ebbe la faccia tosta di dire: decisione saggia. Vergognoso Rutelli, che si comporta come un Giano bifronte ipocrita: è questa la classe dirigente dell'attuale Governo.

Quindi, senatore D'Onofrio, il senatore Matteoli, da presidente, ha firmato quest'ordine del giorno e noi siamo d'accordo: ma qui non abbiamo di fronte, lo dico all'amico Pistorio che tanto si è sforzato, un problema di tonnellate o di quintali. Si tratta di un problema culturale e politico: bisogna far pagare alla Sicilia l'atteggiamento politico che la stessa

ha, quando ha dato 61 deputati a 0 alla destra e quando ha dato i voti alla destra.

Bisogna cercare di convincerli, puntando sul buonismo, sul perché, sotto il profilo tecnico (sa, ministro Mastella, è buono perché c'è il corridoio, quindi se lei si convince sono certo che lei ci voterà; sa, senatore Dini, il problema sono le tonnellate, ma se si convince, guardi, è veramente una grande sorpresa; Anna Finocchiaro, bravissima e sicula come gli altri), la risposta di tutti è che sì, è buono, però la Sicilia non deve averlo.

Noi desideriamo che la mozione sia votata, caro presidente Schifani, cari senatori. Vogliamo che sia votata, ma siamo certi che il Governo ha detto no alla Sicilia perché vuole punirla dato che politicamente non è assolutamente in linea con questo Esecutivo, con questa accozzaglia, quale è l'attuale centro-sinistra. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che il richiamo alla Presidenza sul tempo non ha motivo: il collega Strano ha tutto il diritto di parlare perché ha tempo a disposizione. È inutile che si richiama la Presidenza. Non si vuole forse far parlare i colleghi che hanno tempo a disposizione per intervenire? Mi sembra di no! Allora, un po' di pazienza!

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno era già stato espresso in precedenza. Comunque, ribadisco il parere contrario sull'ordine del giorno G2.500, sulla base di considerazioni del tutto ovvie.

CASULA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario. *(Commenti dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, questa è la terza volta che devo intervenire sul modo in cui sia il relatore... *(Commenti del senatore Sodano)*... Mi vuole intimidire? Non ho capito...

PRESIDENTE Senatore Ferrara, si rivolga alla Presidenza; prego i colleghi di aiutare la Presidenza a fare il proprio lavoro.

FERRARA *(FI)*. La ringrazio, signor Presidente, ma mi permetta di difendermi dal tentativo di intimidazione che ripetutamente fanno alcuni

colleghi. Non ho capito, Presidente, di cosa hanno paura, visto che i lavori si stanno svolgendo con assoluta regolarità. *(Richiami del Presidente).*

Come dicevo, sono già intervenuto due volte e mi trovo nella necessità di farlo per la terza perché la votazione degli ordini del giorno ha luogo dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno espresso il loro parere. Questo parere non è disciplinato come debba essere espresso all'Assemblea dall'articolo 95, ma è disciplinato dall'articolo 100, comma 9, che dice specificatamente: «Il Governo ed il relatore si pronunciano».

Poiché in altre parti del Regolamento non è indicata la prerogativa del Governo con la parola «pronunciano», che sappiamo essere voce del verbo pronunciare, voce diversa... Non mi interrompa, Presidente, ho tutto il tempo per fare il mio richiamo all'ordine del giorno, e lei deve consentirmelo... Chiedo, quindi, che il Governo ed il relatore si pronuncino e non che dichiarino semplicemente la loro contrarietà.

Perché faccio questo richiamo al Regolamento? Non comprendiamo come su un argomento sul quale l'Assemblea è intervenuta per oltre mezz'ora – e mi permetta – con interventi qualificati dell'opposizione, accorati, sentiti, ed abbiamo visto che vi è una notevole sensibilità da parte della maggioranza su questo tema, il Governo non dia soddisfazione, non già soltanto ai componenti dell'opposizione, ma anche a quelli della maggioranza. Se è vero, come sappiamo tutti, che sia i senatori Bianco, Garraffa, la senatrice Finocchiaro intervengono sull'argomento, non è ammissibile che in questo ramo del Parlamento il Governo dica semplicemente di essere contrario. Vogliamo sapere perché su un tema così importante lo è.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, mentre si svolgeva il dibattito relativo all'emendamento precedente, era in me presente la curiosità di conoscere come i tre ex Presidenti della Repubblica italiana, che hanno sempre inneggiato all'unità italiana, avrebbero votato. Mi chiedo con quale coscienza oggi i tre ex Presidenti della Repubblica, senatori a vita e nostri colleghi, voteranno questo ordine del giorno. Credo sia veramente importante tale votazione, non solo sotto l'aspetto tecnico-politico, ma anche sotto un aspetto di coscienza e di unità dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, dall'intervento del relatore svolto al momento dell'espressione del parere sull'ordine del giorno G2.500, ho avuto la sensazione che egli non avesse compreso di quale ordine del giorno si stesse parlando. In effetti, l'ordine del giorno è stato formulato e consegnato al tavolo della Presidenza e, immagino successivamente, a quello del relatore, soltanto in questo momento.

Vorrei anzitutto confermare che nella Conferenza dei Capigruppo c'è stato un accordo politico, condiviso dal presidente Marini, per aprire un dibattito su tale vicenda e, successivamente ad un'eventuale bocciatura dell'emendamento, presentare questo ordine del giorno.

Vorrei pertanto rassicurare non soltanto la minoranza, che anche oggi in qualche modo si è divisa su questa materia (è un aspetto che voglio sottolineare, perché secondo me è stato un errore), ma anche gli italiani, che il centro-sinistra ha realmente intenzione di non dare alcuno spazio, nemmeno quello minimo previsto da questo ordine del giorno (cioè riconsiderando la questione utilizzando altri fondi e senza utilizzare quelli di cui si parla in questo decreto finanziario), alla volontà di dare respiro alla Sicilia e alla Calabria con un provvedimento che porta lavoro e produce del bene.

È un provvedimento positivo, non negativo. Vorremmo allora capire con chiarezza dal relatore se ha letto questo ordine del giorno o se magari ne ha letto un altro simile, che non riguarda, però, né la volontà che ha sostenuto il collega Pistorio, né la materia che ha inteso affrontare.

MATTEOLI *(AN)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(AN)*. Signor Presidente, mi sembra che da questa mattina abbiamo cercato in tutti i modi di venire incontro alle varie richieste, anche della maggioranza. Ma non lo abbiamo fatto per concedere alcunché; non abbiamo concesso nulla e non vogliamo concedere nulla alla maggioranza. D'altra parte, la maggioranza da questo punto di vista nemmeno ce lo ha chiesto. È stato svolto però un dibattito senza interlocutori, perché abbiamo parlato solo noi.

Ci è stato richiesto di ritirare alcuni emendamenti in modo da realizzare un confronto. Il confronto non c'è stato all'interno di questa Aula. Per una scelta, per carità, legittima da parte della maggioranza, essa non ha consentito che si attivasse un confronto, perché nessuno dei suoi senatori è intervenuto. Ora si rumoreggia nei confronti dell'intervento di un collega, mi riferisco a quello del senatore Ferrara, che ha preso la parola, Regolamento alla mano, per sottolineare alcuni aspetti di esso che sono fondati e lo sono a maggior ragione quando si arriva a scrivere un ordine del giorno all'ultimo momento, lo si presenta all'Aula, non lo si legge nemmeno e poi ci si alza solo per dire che si è contrari.

Tale modo di fare non mi sembra corretto per il rispetto che si deve a coloro che hanno presentato la proposta, ma non mi sembra corretto nem-

meno nei confronti dell'Aula. Il relatore ha tentato un approccio per spiegare il perché del suo no, mentre il rappresentante del Governo ha preso la parola addirittura senza leggerlo, senza aver ascoltato coloro che erano intervenuti, dicendo che era contrario.

Mi sembra che questo, oltre ad essere previsto dal Regolamento, sia contrario a un comportamento civile nei confronti di tutta l'Assemblea: su tale aspetto intendo richiamare l'attenzione *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*. Non è possibile continuare così: i relatori, procedendo emendamento per emendamento, hanno detto di no a tutti. Si sarebbe perso meno tempo se si fossero alzati e avessero dichiarato di essere contrari a tutti gli emendamenti presentati.

Si sarebbe perso meno tempo; invece, tutti aspettavamo, emendamento dopo emendamento, che ci fosse una risposta positiva che non c'è stata, così come non c'è stata una risposta positiva sugli ordini del giorno e, in particolare, su questo ordine del giorno al quale l'intera Assemblea, non un singolo senatore, ha dato una certa importanza. Si trattava, infatti, di un emendamento che abbiamo trasformato in ordine del giorno, cercando di aprire un confronto. È assolutamente inaccettabile che si dica di no senza nemmeno una motivazione. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.500 è la conseguenza – come ho detto prima – dell'avvenuta bocciatura dell'emendamento 2.105, che tendeva a salvare l'opera. È evidente, quindi, che è stato redatto e presentato immediatamente dopo quell'evento: ci saremmo attesi, allora, dall'Assemblea una maggiore attenzione. Non so, signor Presidente, se l'Aula ha avuto una copia del testo dell'ordine del giorno; mi permetto di segnalarlo al fine di una più corretta ed efficace conoscenza del testo da parte dei colleghi.

Ribadisco la celerità con cui il relatore, alzandosi, ha espresso parere negativo, richiamandosi ad un parere negativo su altro testo e la celerità della negatività del Governo ci induce a pensare che il testo dell'ordine del giorno potesse non essere pienamente conosciuto dal Governo.

Nell'ordine del giorno, infatti, lo ribadisco, si tende ad affermare un principio forte: l'opera può essere realizzata anche senza fondi statali o non deve essere realizzata in assoluto, anche in assenza di fondi statali? È una dichiarazione forte, è una dichiarazione politica di fronte alla quale ci saremmo attesi dal relatore e dal Governo una maggiore attenzione politica ed un maggiore rispetto relativamente a questa aspettativa *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi ad attenersi scrupolosamente al Regolamento, altrimenti non riusciremo a condurre bene i lavori dell'Aula.

L'ordine del giorno G2.500 è stato ampiamente distribuito. Comunque, se ci sono difficoltà e dubbi possiamo farne dare lettura dal senatore segretario.

Nel frattempo, do la parola al relatore che l'ha richiesta.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rassicurare i colleghi Cutrufo e Schifani che il relatore aveva ben compreso di quale ordine del giorno si trattasse e che lo stesso era stato distribuito già nella fase precedente l'espressione dei pareri sugli emendamenti. Allorquando ho espresso i pareri sugli emendamenti, come risulterà dal resoconto, ho dato anche il parere su quest'ordine del giorno, che sostituisce, appunto, l'emendamento 2.107. Non accetto, quindi, in alcun modo l'osservazione fatta dai colleghi in precedenza.

In secondo luogo, quando mi sono apprestato ad esprimere il parere e lo stavo motivando, la signoria vostra, il Presidente, mi ha invitato a soprassedere, cosa che ho fatto ben volentieri.

PRESIDENTE. È vero, lo confermo.

LEGNINI, *relatore*. Non è possibile, allora, che il senatore Ferrara, per la quarta volta, comprendendo anche la fase dell'esame in Commissione, per la terza volta qui in Aula nel corso della discussione di questo decreto, continui a ripetere che vi sarebbe un obbligo di motivazione da parte dei relatori che non verrebbe assolto. In realtà, quest'obbligo è stato assolto molto ampiamente in Commissione; abbiamo fatto la scelta qui in Aula, per ragioni afferenti all'economia dei lavori, di non ripetere argomenti già ampiamente svolti nella relazione, nelle repliche, in Commissione e in tutti i momenti nei quali sono stati discussi tali argomenti.

In ogni caso, occuperò un secondo per dire che l'ordine del giorno non afferma affatto quanto ha dichiarato il senatore Schifani, cioè che capitali privati sarebbero utilizzabili per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. Stabilisce, invece, una cosa banalissima, ed è questa la ragione per la quale confermo il parere contrario, cioè che i commi cui si riferisce l'ordine del giorno non sarebbero preclusivi alla realizzazione del ponte sullo Stretto. È una ovvietà: questi articoli non possono precludere alcunché; dispongono in termini positivi, nel senso che destinano le risorse per le finalità descritte nel decreto, ma non precludono alcunché.

Se, invece, i presentatori vogliono discutere in quest'Aula in modo sostanziale se, quando e come sia possibile realizzare il ponte sullo Stretto, mi sembra che l'ordine del giorno ugualmente non possa essere accolto perché non affronta i problemi che una discussione di questo tipo richiede.

Ritengo, pertanto, che il mio parere sull'ordine del giorno al nostro esame sia ampiamente esaustivo e contrario. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e RC-SE).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sulle ultime affermazioni del relatore, perché evidentemente non sa di cosa parla.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, la prego.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a quest'ordine del giorno proprio per la sua banalità e semplicità, che è talmente disarmante per quanto riguarda l'interesse degli italiani, ed è quindi condivisibile.

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, desidero svolgere una brevissima replica alle dichiarazioni del relatore. *(Proteste dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e RC-SE).*

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei sa di non poter parlare, ha già svolto il suo intervento.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, lei non può non dare la parola, assolutamente! Non è il senatore Schifani che non può parlare, è lei che non può non dare la parola.

SCHIFANI *(FI)*. Era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo che su questo argomento si potesse intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non c'è nessuna lesa maestà, non si preoccupi.

SCHIFANI *(FI)*. Ascoltare le parole del relatore è quanto di più impossibile sotto il profilo della razionalità, perché quest'ordine del giorno è banale. Si dica chiaramente... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste).*

PRESIDENTE. Presidente Schifani, la ringrazio.

STORACE *(AN)*. Domando di parlare. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Non è con un tifo da stadio che si risolvono i problemi. Senatore Storace, su che cosa vuole parlare?

STORACE *(AN)*. Sul Regolamento, articolo 68... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatore, se non parla al microfono non capiamo.

STORACE *(AN)*. Se fa stare zitti quelli che non vogliono che intervenga...

PRESIDENTE. Ci provi lei, senatore Storace.

STORACE *(AN)*. Il Presidente lo fa lei!

PRESIDENTE. Appunto, ci dica su cosa vuole parlare.

STORACE *(AN)*. La prego semplicemente di fare riferimento agli articoli del Regolamento che la obbligano e le consentono di tenere l'ordine in Aula. È inaccettabile che si alzi questo tumulto dai banchi del centro-sinistra ogni volta che un esponente dell'opposizione parla. Abbiamo il diritto di sostenere le nostre ragioni e lei lo deve garantire.

PRESIDENTE. Allora colleghi, siamo nella fase della votazione.

NOVI *(FI)*. Domando di parlare. per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Su che cosa? Ne prendo atto e le do la parola. Ma come intende votare?

NOVI *(FI)*. In dichiarazione di voto in dissenso, posso?

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma come voterà?

NOVI *(FI)*. Mi asterrò. Semmai, successivamente altri interventi possono convincermi e quindi cambierò idea; solo gli imbecilli non cambiano mai idea.

Signor Presidente, il mio dissenso nasce dal fatto che gli amici del centro-destra sono convinti di fare breccia nel centro-sinistra con argomentazioni razionali. Non è possibile, cari colleghi. Nel degrado complessivo della vita politica italiana e quindi anche del tipo di approccio che il centro-sinistra ha con la politica e con l'interesse del Paese, tale schiera-

mento si è trasformato in portatore e promotore degli interessi del grande capitale finanziario, cioè delle banche.

Basti pensare, per esempio, che quando si è deciso chi scegliere come *premier*, i grandi banchieri italiani, da Bazoli a Profumo, hanno versato l'obolo (il primo stando in fila e poi, successivamente, ne hanno versati altri) per imporre Prodi alla guida del Paese. In verità, Prodi si è mostrato quanto mai disponibile, tanto è vero che Intesa ha ingoiato il Banco San Paolo senza discutere e Profumo conclude i suoi affari.

Fino a quando si è portaborse dei banchieri, posso anche capire tale comportamento. Noto il degrado di questo schieramento quando si diventa portaborse dei traghettatori, di chi non solo ha interessi nei traghetti ma che il centro-sinistra elegge anche a Sindaco di Messina. Infatti, un traghettatore che aveva un conflitto di interessi, da nessuno mai sollevato, è stato eletto Sindaco del centro-sinistra a Messina. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Costui fa i soldi, e li fa sulla pelle dei siciliani. Addio, dunque, al corridoio unico. Prodi sostiene che bisogna fare dell'Italia una grande banchina ed un molo dell'Europa nel Mediterraneo; poi, interrompiamo questo molo nello Stretto di Messina? Prodi nega se stesso nel momento in cui il suo Governo blocca il ponte sullo Stretto di Messina.

Il problema è anche un altro. Il Governo deve risparmiare qualche lira perché in realtà sta sfasciando il Paese. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESDENTE. Colleghi, vi richiamo all'ordine. Vi prego di lasciare parlare il senatore Novi in quanto sta intervenendo nel rispetto delle regole.

Continui, senatore Novi, ma si rivolga alla Presidenza.

NOVI *(FI)*. Il dissenso deve essere motivato, signor Presidente, altrimenti che dissenso è?

Basta leggere un minimo di dati per capire che stanno sfasciando il Paese. Nel mese di agosto il fatturato delle industrie è diminuito del 5,9 per cento come anche gli ordinativi, diminuiti del 5,2 per cento. Quindi, stanno provvedendo a sfasciare il Paese e stanno anche impegnandosi allo spasimo, con questo provvedimento, per colpire al cuore la ripresa manifestatasi.

Nel primo trimestre dell'anno, il PIL è cresciuto dello 0,8 per cento; nel secondo, è cresciuto dello 0,6 per cento; dopo i provvedimenti di Visco, è cresciuto dello 0,3 per cento. Siamo scesi dallo 0,8 allo 0,3 per cento di crescita del PIL grazie, appunto, a un Governo che non segue politiche espansive ma già prevede che nel 2006 tale indice scenda dall'1,8 all'1,4 per cento.

Fanno ciò che hanno sempre fatto, cioè colpire al cuore l'economia italiana. Dico al centro destra che se il centro-sinistra è impegnato a sfasciare l'economia italiana, a promuovere il blocco dello sviluppo della Sicilia (poi andranno loro in Sicilia a spiegare il perché di questo impegno),

perché volete fermarli? Anzi, devono continuare! In tal modo, tra tre o quattro anni, gli italiani saranno vaccinati. *(Proteste dai Gruppi IU-Verdi-Com e Aut).*

Indro Montanelli, ormai colpito da senilità, sosteneva che gli italiani avrebbero conosciuto Berlusconi e non l'avrebbero votato. Naturalmente, è avvenuto il contrario.

PRESIDENTE. Senatore Novi, si attenga al tema.

NOVI *(FI)*. Gli italiani hanno votato Berlusconi, tanto è vero che in questa Camera noi siamo maggioranza elettorale! *(Applausi dal Gruppo FI).* E i senatori a vita, che vi sostengono, sostengono la minoranza elettorale di questa Camera. Questa è la vergogna di cui si coprono i senatori a vita *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-PRI-IND-MPA)*... avendo contribuito ad un partito oligarchico! Questo è il vero *vulnus* contro la democrazia! *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Senatore Novi, sarò costretto a toglierle la parola, se non si attiene al tema.

NOVI *(FI)*. E allora, com'è possibile? Facciamoli lavorare, perché noi non siamo colpiti da senilità.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'ordine del giorno G2.500!

NOVI *(FI)*. Ecco perché mi astengo!

PRESIDENTE. Il suo dissenso è molto chiaro.

NOVI *(FI)*. Diversamente, quindi, da quanto Montanelli diceva di Berlusconi, noi, questi, li lasciamo lavorare e sfasciare... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Novi, è molto chiaro il suo dissenso; sono, quindi, costretto a toglierle la parola. *(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).*

TOFANI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Tofani?

TOFANI *(AN)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le ricordo, senatore Tofani, che il suo Gruppo ha a disposizione solo un minuto e cinquanta secondi.

TOFANI *(AN)*. Presidente, se io intervengo sull'ordine dei lavori, lei non può scalare i minuti dal tempo che rimane al mio Gruppo.

PRESIDENTE. Lo ricordavo solo in termini generali.

TOFANI *(AN)*. D'accordo, la ringrazio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.500, abbiamo ascoltato argomenti e tesi completamente diversi da parte di coloro i quali l'hanno presentato e da parte del relatore, che ci ha comunicato di averlo letto e, quindi, approfondito. È emerso, pertanto, intorno a tale ordine del giorno, un quadro di opinioni e, soprattutto, di argomenti tra loro completamente opposti.

Siamo rimasti perplessi – e la perplessità, del resto, è stata evidenziata dall'assenza totale del Governo – in riferimento ad un intervento tale da poter far capire le volontà su un tema di grande prospettiva per l'Italia e per la Sicilia.

Credo, allora, signor Presidente, che sia il caso di leggere... *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).*

PRESIDENTE. Senatore Tofani, la prego di attenersi all'ordine dei lavori e di concludere.

TOFANI *(AN)*. Mi attengo, signor Presidente, e mi avvio a concludere.

Mi dispiace il nervosismo dei colleghi della maggioranza, perché effettivamente è incomprensibile. *(Brusìo).*

SODANO *(RC-SE)*. Deve parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Sto richiamando il senatore Tofani ad attenersi all'ordine dei lavori.

TOFANI *(AN)*. Comunque, la proposta è la seguente, perché debbo attenermi ai motivi per i quali ho chiesto la parola, che ho esposto all'inizio, e cioè sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Allora, la richiamo nuovamente ad attenersi all'ordine dei lavori.

TOFANI *(AN)*. Sicuramente, signor Presidente.

Le chiedo di leggere l'ordine del giorno al nostro esame, perché è bene che l'Assemblea lo legga e lo comprenda. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BALDASSARRI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BALDASSARRI *(AN)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di attenersi all'ordine dei lavori.

BALDASSARRI *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per cercare di dare un contributo per fare ordine nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Sentiamo la sua proposta.

BALDASSARRI *(AN)*. Innanzi tutto, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G2.500.

Mi corre l'obbligo – visto il mio ufficio, nella passata legislatura, di segretario del CIPE – di effettuare, in pochi secondi, le seguenti tre precisazioni.

Il ponte sullo Stretto... *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).*

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, sono costretto a toglierle la parola, se lei non si attiene esattamente all'ordine dei lavori. Ci spieghi la sua proposta, ma non può entrare nella discussione.

BALDASSARRI *(AN)*. Mi sto attenendo all'ordine dei lavori per dare un contributo alla discussione.

Qui ci sono tre punti da sollevare. Posso testimoniare: in primo luogo, che il ponte sullo Stretto di Messina, in quanto tale, non prevede fondi dello Stato, è esclusivamente... *(Proteste dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com)*... è assolutamente... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la ringrazio.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, senatore Stracquadanio? In tal caso ne ha facoltà.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Io sono tra i firmatari dell'emendamento trasformato in ordine del giorno *(Brusìo).* Per cortesia, colleghi! Presidente, se lei potesse garantire un po' di silenzio...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Vorrei ricordare ai colleghi che oggi sono maggioranza che, quando erano all'opposizione, facevano chiassate molto maggiori di quelle che loro attribuiscono a noi e utilizzavano ogni strumento.

PRESIDENTE. Si attenga all'ordine dei lavori, senatore.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Mi attengo a condizione che sia garantita la possibilità di esprimersi.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore, se perde tempo non può spiegarsi!

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Non sto perdendo tempo, Presidente, sto cercando di richiamare lei, ma anche i colleghi.

PRESIDENTE. No richiamo io lei, senatore. Si attenga all'ordine dei lavori. Si spieghi.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Non ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori, ma sto parlando in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Deve spiegare allora perché parla. Se non lo dice.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Presidente, sto cercando di spiegarlo, se mi è consentito parlare. È consentito?

PRESIDENTE. Prego.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Benissimo, sono fra i firmatari dell'emendamento 2.107 trasformato nell'ordine del giorno G2.500. Ritiro la mia firma dall'ordine del giorno e parlo in dissenso, non perché non sia d'accordo sul contenuto...

PRESIDENTE. Mi scusi, lei è firmatario dell'ordine del giorno. Non può parlare in dissenso se è firmatario. È una contraddizione.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Come no? Ho ritirato la firma. Mi permetta, io ho firmato l'emendamento, signor Presidente, voglio ritirare la firma dall'ordine del giorno perché sono proponente di un emendamento, non di un ordine del giorno. È per questo che voglio motivare il mio dissenso e quindi il motivo per cui ritiro la firma. È chiaro? Non ho firmato l'ordine del giorno e c'è una ragione precisa, se possa esporla.

PRESIDENTE. Ma lei non si deve inalberare perché le do io la parola in base al Regolamento, se lei non è chiaro io le chiedo perché parla. Quindi stia un attimo tranquillo, mi faccia spiegare. Lei non ha nessuna firma sull'ordine del giorno, ce l'aveva sull'emendamento; quindi, che cosa vuole ritirare, se l'emendamento è stato già ritirato?

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Allora, parlo in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Adesso ci siamo capiti!

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Sono stato male informato sul fatto che la mia firma fosse stata apposta sull'ordine del giorno G2.500. *(Commenti UDC, AN, FI).* Presidente, è possibile esprimersi?

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Vada avanti, senatore!

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Vorrei potermi spiegare, ma non è una condizione immaginabile. Lei lo sa che siamo in una diretta televisiva sul canale satellitare? Le sembra che questo sia uno spettacolo decente? *(Commenti Ulivo e IU-Verdi-Com).*

PRESIDENTE. La prego di andare avanti.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Vorrei poter spiegare un fatto semplicissimo.

Nonostante le dotte parole pronunciate ieri dal senatore Salvi e l'opinione del vice presidente Angius sull'equivalenza tra un emendamento e un ordine del giorno, c'è una profonda diversità di natura dell'atto; quella per la quale ho firmato un emendamento, ma non sottoscrivo e parlo in dissenso sull'ordine del giorno.

Per la semplice ragione che l'emendamento, nel caso in cui venisse approvato, modifica la norma e quindi determina gli effetti di legge che vogliono essere raggiunti. L'ordine del giorno, anche qualora la maggioranza o il Governo lo accogliesse, o la maggioranza lo votasse, nulla ci lascia presagire che venga in qualche modo rispettato da questo Governo e da questa maggioranza.

Abbiamo visto, infatti, anche in tempi recenti, mi riferisco per esempio, a ordini del giorno approvati durante la discussione del decreto Visco-Bersani, che il Governo non ha per nulla ottemperato. Per esempio, relativamente ad alcune fasi dell'implementazione dei sistemi di trasmissione telematica dei dati, posso portare un esempio recente per corroborare questa mia tesi, perché il Governo non solo è inadempiente rispetto al suo programma elettorale, cosa che avviene ormai con regolarità – perché la maggior parte, per esempio, delle norme che abbiamo in discussione su questo decreto fiscale non erano nel programma elettorale – ma è inadempiente anche rispetto alla sua maggioranza e a voti di questo Parlamento.

Allora signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione per concludere il mio ragionamento?

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, vada avanti c'è un tempo contingentato per gli interventi in dissenso. Ci sono altri colleghi che devono parlare; il suo tempo va nel contingente previsto per chi parla in dissenso. Quindi, quando sarà esaurito non potrà più parlare nessuno in dissenso.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Concludo, perché non voglio sottrarre tempo ad altri colleghi che possono essere in dissenso. Se

poi i colleghi, anche dell'opposizione, vogliono spiegazioni più dettagliate; posso anche impegnarmi in questo.

Il punto chiave è il seguente: di fronte a progetti strategici per il Paese, di fronte a quello che era stato un progetto approvato dall'Unione Europea e cofinanziato, per ragioni puramente ideologiche e strumentali, la maggioranza ha deciso di stralciarlo e finge oggi di non voler sottrarre risorse alle Regioni meridionali, sostenendo che sono in qualche modo prioritarie altre opere.

Prego i colleghi dell'opposizione di non prestarsi a questo gioco di propaganda per il quale anche l'eventuale approvazione del nostro ordine del giorno potrebbe fare il gioco di questo Governo inadempiente.

Per queste ragioni, voterò in dissenso dal mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, a che titolo intende intervenire?

CASTELLI *(LNP)*. Presidente, visto che ha interrotto tutti, mi dica lei su cosa posso parlare così non mi interromperà. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei conosce il Regolamento, quindi sa che deve dichiarare alla Presidenza a quale titolo intende intervenire. Penso che a questa ora non sia il caso di polemizzare.

CASTELLI *(LNP)*. Certo, Presidente, però, in questa caotica seduta ho perso di vista la questione.

Presumo di intervenire in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno di cui si sta discutendo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Noi, signor Presidente, non ci siamo espressi in nessuna maniera, quindi né con l'astensione, né con un voto a favore o contro sull'emendamento precedente. Useremo lo stesso atteggiamento anche in questo caso perché riteniamo che sia stato affrontato un tema vasto e decisivo per il nostro Paese, per la sua competitività, in maniera parziale.

Preannuncio, a tale riguardo, che, all'interno della Casa delle Libertà, stiamo cercando di predisporre un ordine del giorno che presenteremo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, che spero sarà il più unitario possibile e che riguarda tutte le opere pubbliche del Paese perché, colleghi della Casa delle Libertà (ma mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza), stiamo bloccando il Paese. Tutte le opere pubbliche sono ferme. Le avete fermate tutte... *(Applausi dai Gruppi LNP e FI)*... anche per motivi economici perché, al di là di ciò che dice il ministro Di Pietro,

sulle tabelle della finanziaria ci sono 300 milioni liquidi per l'anno venturo con i quali non sarà possibile fare assolutamente nulla. Non faremo nulla per il Brennero (che ci serve, serve agli altoatesini per andare in Baviera), non faremo nulla per il Frejus perché quattro scalmanati hanno bloccato un'opera fondamentale per il nostro Paese... *(Applausi dai Gruppi LNP*, *FI e UDC)*. Non faremo nulla per il Ponte perché lo hanno bloccato in modo ideologico.

Noi siamo federalisti e vogliamo dirlo una volta per tutte. È chiaro, ci sono delle risorse che vanno distribuite nel Paese. È ciò che ha fatto la Casa delle Libertà; questo ha fatto il Governo Berlusconi. Abbiamo approvato la legge obiettivo che per la prima volta ha permesso di realizzare le opere ... *(Applausi dai Gruppi LNP*, *FI e UDC)* ... senza essere sottoposti al ricatto perenne dei ricorsi al TAR che hanno sempre bloccato tutto.

Riteniamo, quindi, in un'ottica federalista che se i calabresi o i siciliani vogliono impiegare le risorse destinate loro per la realizzazione del ponte è giusto che facciano il ponte piuttosto che un'altra opera. Allo stesso modo, riteniamo sia assolutamente inderogabile eseguire il corridoio 5 perché, colleghi, se non lo sapete il corridoio 5 ... *(Applausi dai Gruppi LNP e FI)* ... andrà da Lisbona fino al Pacifico. È di questo che si parla oggi nel mondo. Invece, noi pensiamo a quattro scalmanati che in Val di Susa bloccano la realizzazione di quest'opera che passerà per il nord e le Alpi e taglierà fuori un'altra volta l'Italia.

Ai Verdi dico: dite no ai gassificatori, dite no alle discariche, dite no ai termovalorizzatori, dite no al dragaggio dei porti, dite no alla BreBeMi che non costa una lira allo Stato italiano e che la voglion fare soltanto i lombardi. Dito no a tutto. State mandando in malora il Paese, questa è la verità! *(Applausi dai Gruppi LNP, FI*, *AN*, *UDC e DC-PRI-IND-MPA).*

Pensateci! Altro che finanziaria di sviluppo! State fermando tutto! Non sapete nemmeno di cosa si parla, quando ci riferiamo alle aziende. Ma chi di voi è mai stato in un'azienda. Chi di voi, ditemelo? Nessuno di voi è mai stato in un'azienda! *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

Per favore, lasciate che questo Paese si sviluppi e che realizzi le opere di cui ha bisogno. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, UDC e DC-PRI-IND-MPA*. *Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, mi sembra che la discussione si sia già sviluppata ampiamente. È stata data la parola a tutti i Gruppi e molti hanno parlato in dissenso e sull'ordine dei lavori. Credo sia il momento di passare alle votazioni. *(Alcuni senatori chiedono di intervenire).*

Ricordo che la Presidenza ha già dato la possibilità di intervenire anche dopo che il relatore e il Governo si sono pronunciati sull'ordine del giorno. Toglierò la parola a chi non si attiene all'ordine dei lavori.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI *(DC-PRI-IND-MPA)*. Presidente, penso che tutta l'Assemblea abbia notato che su questo ordine del giorno ci sono diverse interpretazioni: il relatore dà un'interpretazione, noi ne diamo un'altra. Chiedo semplicemente la sospensione di 25 minuti perché possiamo valutare meglio il testo al nostro esame.

(Il senatore Strano chiede ripetutamente di parlare. Il Presidente gli dà la parola chiamandolo solo con il cognome).

STRANO *(AN)*. Presidente, o mi chiama «Nino», o mi chiama «senatore Strano». «Strano» non mi chiami mai, la prego, è un fatto di garbo, senatore Baccini.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa. Prego, senatore Strano.

STRANO *(AN)*. Non c'è bisogno di chiedere scusa, visto il suo tratto sempre cortese e garbato.

Volevo soltanto chiedere di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2.500, come spero possano fare tutti quei deputati siciliani che nelle interviste rese a Catania, a Palermo o a Messina si dichiarano a favore del ponte e poi qui assumono l'atteggiamento del silenzio o dell'ipocrisia, come fa il ministro Rutelli quando parla di turismo.

Vorremmo anche sentire il presidente Ciampi, che in una visita a Messina dichiarò di essere... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Presidente, l'articolo 102, comma 5, del Regolamento prevede la possibilità di votare per parti separate, quando ci siano due oggetti distinguibili. Qui ci sono la Sicilia, da una parte, e la Calabria, dall'altra. Il ponte... *(Applausi ironici dal Gruppo Ulivo).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Malan.

FERRARA (FI). Non può togliere la parola al senatore Malan!

PRESIDENTE. Non si agiti, senatore Ferrara.

FERRARA (FI). Io mi agito perché lei non doveva interrompere il senatore Malan. Lei deve ridare la parola al senatore Malan!

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Ferrara, poi le darò nuovamente la parola.

PALMA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI)*. Signor Presidente, volevo semplicemente ricordarle che lei, poc'anzi, quando si è cominciato ad esaminare questo ordine del giorno, ha dato la parola al relatore, premettendo che successivamente avrebbe fatto leggere al senatore segretario – queste sono le sue testuali parole – il testo dell'ordine del giorno. In ragione di questa sua affermazione e di una mancata distribuzione del testo, credo che molti senatori non abbiano contezza assoluta del contenuto dell'ordine del giorno.

Le sarei grato, quindi, se volesse tenere fede a quello che aveva precedentemente affermato. Mi riservo di effettuare ulteriori interventi all'esito della lettura dell'ordine del giorno, ove lei, secondo quelli che sono i suoi poteri, dovesse concedermi la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Malan chiede di parlare per illustrare la proposta di votazione per parti separate?

MALAN *(FI)*. Sì, perché prima non ho potuto completare il mio intervento. Per votare per parti separate, bisogna sapere che cosa si separa da che cosa.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Desidero chiarire, però, che il dibattito in questo senso è già esaurito.

MALAN *(FI)*. No, siamo al momento del voto.

PRESIDENTE. Sì, ma esponenti del suo Gruppo hanno già parlato, anche in dissenso. Adesso le do la possibilità di illustrare la sua proposta di votazione per parti separate.

MALAN *(FI)*. Chiedo che si proceda ad una votazione per parti separate poiché ci sono alcune disposizioni per la Calabria e altre per la Sicilia. Una è una Regione a Statuto ordinario, l'altra è a Statuto speciale: sono situazioni completamente diverse. Se si parlasse di fare il ponte, il provvedimento sarebbe uno solo e non si potrebbe separare. Se si parlasse di fare il ponte, il provvedimento ovviamente sarebbe uno solo e non si potrebbe separare; senza ponte è evidente che la separazione creata dalla natura rimane, per cui bisogna votare per parti separate.

Questa è la mia richiesta che non può essere superata come una semplice perdita di tempo. È un passaggio fondamentale previsto tassativamente dal Regolamento. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. C'è una richiesta di votazione per parti separate: la metterei ai voti. Se l'Assemblea accetta, procederemo alla votazione per parti separate.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che è stata avanzata una proposta di sospensione che valuterete. Se qualcuno prenderà la parola a favore o contro sulla proposta del senatore Malan, qualora ci fosse questa possibilità, mi prenoto per parlare contro.

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, sulla richiesta di votazione per parti separate non c'è discussione. Si passa immediatamente al voto.

BERSELLI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego senatore, su che cosa intende parlare?

BERSELLI *(AN)*. Signor Presidente, su questo specifico argomento, perché un conto è votare per parti separate e un conto è capire quali sono le parti separate. Vorrei dunque venisse data lettura delle due parti separate su cui si deve votare. *(Applausi dal Gruppo AN).*

Non si può mettere in votazione una proposta di voto per parti separate facendo riferimento semplicemente, come ha proposto il senatore Malan, a una Regione a Statuto speciale, quale è la Sicilia, e ad una Regione a Statuto ordinario, quale è la Calabria. Vorrei che l'Assemblea fosse messa a conoscenza di quali sono le parti separate, in modo che si possa votare seriamente.

PRESIDENTE. Ricapitoliamo con calma. Colleghi, non urlate! Adesso ci prepariamo a procedere alle votazioni. È stata avanzata una richiesta dal senatore Malan di votare per parti separate.

Prego il senatore Malan di formalizzare alla Presidenza la richiesta stessa.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, la formalizzo verbalmente non avendo visto questo ordine del giorno che sarà pure distribuito, ma che non è stato letto. *(Proteste dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

PRESIDENTE. La richiesta non può essere accolta dalla Presidenza se non è formalizzata per iscritto. Procederei, dunque, alla votazione dell'ordine del giorno *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

PARAVIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa vuole parlare?

PARAVIA *(AN)*. Signor Presidente, non ho avuto la copia dell'ordine del giorno. Lei ha detto poco fa che l'avrebbe fatto leggere dal segretario: ritengo corretto sapere su che cosa votiamo.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di rimanere seduti. Invito il segretario senatore a dar lettura dell'ordine del giorno.

D'AMICO, *segretario*. «Il Senato della Repubblica in occasione dell'esame dell'articolo 2... *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Non si capisce!

PRESIDENTE. Colleghi, se non facciamo un attimo di attenzione e di silenzio sospendo la seduta. *(Vive proteste dai banchi dell'opposizione).*

È stata avanzata la richiesta di leggere l'ordine del giorno, così come la Presidenza aveva indicato. Prego il senatore segretario di leggere e prego i colleghi di fare attenzione.

D'AMICO, *segretario*. «Il Senato della Repubblica in occasione dell'esame dell'articolo 2, commi 91-93 del disegno di legge 1132/2006... *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

STORACE *(AN)*. Non si sente!

PRESIDENTE. Colleghi, il vostro è veramente un comportamento inaccettabile. Vi prego di fare attenzione alla lettura: è stato chiesto di leggere e pregherei di fare attenzione.

Prego senatore D'Amico, le chiedo però di leggere più lentamente.

D'AMICO, *segretario*. ... considerati i trasferimenti delle risorse fino ad oggi stanziate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ad iniziative concernenti altri interventi infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in Calabria, impegna il Governo: a ritenere non preclusivi i commi suddetti per la realizzazione del Ponte medesimo con altre risorse».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di votazione per parti separate, sulla Sicilia e sulla Calabria, avanzata dal senatore Malan. *(Brusìo).*

Colleghi, faccio una proposta all'Assemblea: è stata formalizzata la richiesta del senatore Malan di votare per parti separate. Il Regolamento prevede che su tale richiesta non c'è discussione. Detto questo, la mia proposta è che, apprezzate le circostanze...

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. No, alle 21,00!

PRESIDENTE. La proposta del Presidente è di mettere in votazione la richiesta di votare l'ordine del giorno per parti separate e poi di togliere la seduta.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. No!

PRESIDENTE. Ovviamente, dopo la votazione della richiesta del senatore Malan, votiamo l'ordine del giorno e quindi togliamo la seduta. Questa è una proposta della Presidenza. Se la proposta è accettata, possiamo procedere con i lavori, altrimenti continuiamo come stiamo facendo. *(Commenti del senatore Storace. Il senatore Ferrara chiede ripetutamente la parola).*

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Dobbiamo votare.

PRESIDENTE. Colleghi, su questa proposta del senatore Malan, che è stata formalizzata, non c'è discussione, quindi chiedo all'Assemblea di esprimersi.

FFERRARA *(FI)*. No, no, chiedo la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta, avanzata dal senatore Malan, di votazione per parti separate dell'ordine del giorno G2.500.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

FERRARA *(FI)*. Chiedo la parola per aggiungere la mia firma, Presidente!

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	300
Senatori votanti	299
Maggioranza	150
Favorevoli	140
Contrari	159

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'ordine del giorno G2.500, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

FERRARA *(FI)*. Presidente, io chiedo la parola e lei deve darmela. *(I senatori Storace e Ferrara si avvicinano ai banchi del Governo e protestano vivamente).*

PRESIDENTE. Dopo la votazione.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	291
Senatori votanti	290
Maggioranza	146
Favorevoli	130
Contrari	159
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(Applausi dal Gruppo Ulivo. Vive proteste dei senatori Ferrara e Storace).*

SOLIANI *(Ulivo)*. Zitti!

STORACE *(AN)*. Presidente, si deve vergognare!

PRESIDENTE. Parli pure, senatore Ferrara.

FERRARA *(FI)*. Presidente, si deve registrare un comportamento da parte di codesta Presidenza di una gravità assoluta. *(Vive proteste del senatore Storace all'indirizzo della Presidenza).*

PRESIDENTE. Senatore Storace, la richiamo all'ordine.

FERRARA *(FI)*. È ampiamente provato, e trova conferma in tutta la storia parlamentare, che il Presidente, di fronte ad una richiesta specifica, non può non dare la parola. Prima di rifiutare il consenso a parlare, deve accertare il motivo per cui il richiedente chiede la parola.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lei ha esaurito il tempo a sua disposizione. Forse dimentica che il tempo è contingentato.

Il tempo è esaurito e quindi la Presidenza ha dato la possibilità di parlare oltre quello prestabilito.

FERRARA *(FI)*. No, No, Presidente. Il contingentamento dei tempi riguarda la discussione sull'Atto n. 1132. Se le chiedo la parola, lei non sa per quale motivo la sto chiedendo; prima me la deve consentire, registrare la motivazione e poi, nel caso in cui la motivazione non sia ben posta, negarmi la parola. Lei per tre volte mi ha negato la parola.

Il fatto che io l'abbia richiesta è certamente stato registrato nel resoconto e questo comportamento da parte di codesta Presidenza è di una gravità assoluta.

PRESIDENTE. Grazie, senatore. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

FERRARA *(FI)*. No, Presidente, ancora devo parlare. Ora per allora, devo dirle che lei non mi ha consentito – ed è un mio diritto specifico – di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.500, cosa che certamente avrebbero voluto fare, differenziando il fatto che l'ordine del giorno riguardava per una parte Sicilia e per una parte la Calabria, i senatori siciliani.

PRESIDENTE. Lei ha terminato il tempo, senatore.

FERRARA *(FI)*. No, Presidente, non ho terminato il tempo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa sua dichiarazione.

FERRARA *(FI)*. No, Presidente. Sull'ordine dei lavori il tempo non è contingentato. *Il microfono si disattiva automaticamente).*

(Vivaci proteste del senatore Ferrara. Proteste del senatore Storace all'indirizzo della Presidenza).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Izzo. Ne ha facoltà.

IZZO *(FI)*. Signor Presidente, io ho il diritto di chiedere la parola e ho necessità che lei stia a sentire, perché le voglio ricordare che lei ha commesso un atto di una grande scorrettezza impedendomi di parlare *(Vivaci Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE)*. Sì, cari colleghi, non c'entra niente, il gioco delle parti lo conosciamo: ho chiesto di parlare perché mi ero convinto della bontà dell'ordine del giorno e volevo aggiungere la mia firma *(Commenti dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

Lei mi ha impedito, signor Presidente, l'esercizio di un diritto che mi è riconosciuto dalla Costituzione e dal Regolamento. Lei deve fare... Signor Presidente, lei deve ascoltarmi.

PRESIDENTE. La sto ascoltando.

IZZO *(FI)*. Non può ascoltarmi parlando con il senatore segretario. Le sto spiegando, caro Presidente, che lei mi ha impedito l'esercizio di un mio diritto. Mi ero convinto, alla luce del dibattito, della bontà dell'ordine del giorno e volevo apporvi la mia firma: lei me lo ha impedito. Lei deve riconoscere pubblicamente il suo errore, e me ne dolgo nei suoi confronti perché lei non è stato capace di gestire l'Aula in modo corretto e sereno. *(Il Presidente parla con il senatore segretario)*. Signor Presidente, visto che non mi sta a sentire, glielo ripeto un'altra volta.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, continui pure, senatore.

IZZO *(FI)*. Le sto spiegando, signor Presidente, che lei mi ha impedito di parlare: nonostante che il segretario dell'Aula, il collega segretario

Viespoli, le avesse sottolineato che le chiedevo la parola, mi ha impedito di parlare. Allora, lei deve riconoscere che questo atteggiamento è assolutamente vessatorio. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Diamo atto delle dichiarazioni del senatore Izzo, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno.

STORACE *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(AN)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei e le chiedo scusa per i toni con i quali prima mi sono rivolto alla Presidenza, però mi consentirà di considerare assolutamente inadeguata la conduzione dell'Assemblea in quest'ultima ora. *(Applausi ironici dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

Presidente Baccini, le ricordo che vige un Regolamento che anche il Presidente di turno è tenuto a rispettare e che quando le ho chiesto la parola, i funzionari, che fanno altri giochi, hanno fatto finta di non vedermi per evitare che lei...

PRESIDENTE. Senatore Storace, la prego, si rivolga alla Presidenza perché i funzionari hanno fatto bene il loro lavoro. La prego di continuare.

STORACE *(AN)*. Mi sto lamentando del comportamento fazioso di chi la assiste, se permette, perché per Regolamento si ha il diritto di intervenire, di fronte ad una proposta del Presidente di Assemblea, per poter capire quali siano le parti che si intende far discutere, perché l'Assemblea ha diritto di conoscerlo. Poi lei ha ragione quando dice che si vota per alzata di mano senza discussione, ma il proponente ha il diritto di parlare, perché ha stabilito il presidente Marini, nonostante i funzionari, che questa è la regola in questa Assemblea.

Lei ci ha impedito di poter rivolgere pacatamente argomentazioni perché dall'altra parte c'è stata una costante intimidazione nei confronti della Presidenza: lei ha avuto paura di essere imparziale, lei ha fatto sì che l'Assemblea fosse condizionata dalle grida dei nostri avversari politici. Questo è inaccettabile e la invito per il futuro a far rispettare anche questa coalizione. *(Applausi dal Gruppo AN. Brusìo in Aula)*

PRESIDENTE. Senatore Storace, lei sa perfettamente che è stato rispettato il Regolamento. La Presidenza non ha paura sicuramente di nessuno e cerca di fare il proprio lavoro al servizio di questa Assemblea così autorevole.

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, dobbiamo dare atto che è stata una seduta particolare, ci si è soffermato a lungo sulla trattazione di un argomento estremamente delicato. Io credo che, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, questa Presidenza sia stata sufficientemente attenta e paziente nel riconoscere il diritto alla parola all'Assemblea.

Comprendo ed hanno tutta la mia solidarietà i colleghi che non hanno avuto la possibilità di intervenire perché ella ha ritenuto poi di procedere alle votazioni. In ogni caso, non potevo né intendevo astenermi dal fare queste considerazioni perché ritengo personalmente e politicamente che la conduzione dell'Assemblea di queste ore sia stata pluralista e democratica. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al presidente Schifani che la Presidenza non solo ha consentito di parlare a tutti i colleghi che lo volevano intervenire ma, in particolare, come ella sa, presidente Schifani, Forza Italia è andata molto oltre il tempo prestabilito e la Presidenza non ha fatto nulla per impedirlo.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Signor Presidente, si è verificata una circostanza simpatica nel senso che la maggioranza sapeva che l'opposizione aveva a disposizione quattro ore di tempo per questo provvedimento ed, in effetti, ne sono trascorse circa otto, l'ultima delle quali è trascorsa praticamente interamente sulla questione della trasformazione di un emendamento in ordine del giorno.

Poiché, Presidente, lei sa bene che anche i tempi per gli interventi sull'ordine dei lavori e per i richiami al Regolamento sono parte del contingentamento era evidente che i Gruppi che avevano esaurito i tempi non potevano più prendere la parola nemmeno sull'ordine dei lavori. Lei, Presidente, per un'ora ha dato la parola a tutti e mi stavo apprestando a dire che forse era un po' eccessiva la tolleranza della Presidenza.

Che cosa è accaduto, Presidente? Qualcosa di inverosimile: lei ha dovuto subire le invettive dei colleghi dell'opposizione, guarda caso, avvantaggiati da un comportamento tollerante, devo dire, secondo lo stile della Presidenza, nei confronti dell'opposizione; comportamento che stavamo comprendendo perché anche noi ci facciamo carico delle esigenze della Presidenza di consentire la più ampia partecipazione.

Abbiamo accettato questo confronto sul decreto fiscale ed anche compreso che l'opposizione, anziché quattro ore ne avesse otto. Presidente, penso veramente che sia stato un comportamento ingeneroso e anche la pezza che ha tentato di mettere l'autorevole Presidente del Gruppo Forza Italia,a nome di tutta l'opposizione, mi pare veramente un esempio di quelle iniziative che affondano ancora di più il coltello nella piaga.

Vorrei, Presidente, dirle, con molta chiarezza, che a noi non è molto piaciuto che da quattro si sia passate ad otto ore; che a noi non è neanche molto piaciuto che, anziché concludere questa sera come era previsto nel tempo contingentato, si debba rinviare a domattina; non è nemmeno piaciuto – ripeto quanto detto stamattina – che l'opposizione sia stata un po' contraddittoria: da una parte, ha detto che si voleva un esame in Assemblea e che non vi era nessuna intenzione di forzare o di fare ostruzionismo perché si arrivasse alla fiducia; dall'altra, però si è comportata esattamente per arrivare a questo risultato.

Ora, Presidente, in tutto questo bailamme, mi permetta di dire che noi ci auguriamo che domani mattina si possa riprendere i nostri lavori con il rispetto del Regolamento. Noi alla Presidenza dell'Assemblea chiediamo solo e soltanto questo: il rispetto del Regolamento. Poi comprendiamo le tolleranze, comprendiamo le disponibilità, comprendiamo tutto, ma, per piacere, quando c'è un'azione ostruzionistica come quella posta in essere dall'opposizione almeno il rispetto del Regolamento si impone per consentire a questa Assemblea di avere la sua dignità. *(Applausi dal Gruppo Ulivo. Applausi ironici dai senatori del centro-destra).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boccia. Ribadisco e confermo che, indubbiamente, non solo il Regolamento è stato applicato, ma la Presidenza ha cercato di essere il più imparziale possibile e il tono degli interventi da una parte e dall'altra lo testimonia.

Ha chiesto di parlare il senatore Berselli, prego senatore.

BERSELLI *(AN)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola non per lamentare il fatto che l'avessi ripetutamente richiesta e che lei non me l'ha concessa. Tenga presente che oggi ho svolto solo un brevissimo intervento per chiedere un chiarimento alla Presidenza in ordine alla proposta del senatore Malan di votare l'ordine del giorno per parti separate.

Ho chiesto un chiarimento perché? Faccio questo intervento perché mediti su quanto è accaduto affinché non costituisca precedente per future occasioni. Il comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento recita: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione».

Alla mia richiesta di specificare quali fossero le parti separate su cui si sarebbe dovuto votare, il senatore segretario ha letto l'ordine del giorno. Noi siamo stati costretti a votare senza avere nessuna specificazione su quali fossero le parti separate. Allora, delle due l'una: o non vi era stata alcuna specificazione e lei avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta di votazione per parti separate, ma – a mio avviso – non avrebbe potuto procedere alla votazione sulla proposta del senatore Malan, che non

conteneva alcuna specificazione, né prima della mia richiesta, né dopo la stessa, sulle parti separate sulle quali avremmo dovuto votare.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, lei è troppo esperto per sfuggirle che il proponente, il senatore Malan, aveva specificato bene all'Aula, oltre che formalizzato successivamente, che le parti separate erano, da una parte, la Sicilia e, dall'altra, la Calabria. Poi, se vogliamo ovviamente andare oltre, ci potrebbero essere mille altre ragioni per puntualizzare. *(Il senatore Novi fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Novi, prego, ha facoltà di parlare.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, le do atto che la sua gestione dell'Aula questa sera è stata ispirata al massimo della correttezza istituzionale, perché lei si è limitato ad applicare il Regolamento e, nello stesso tempo, non ha seguito gli indirizzi, anche verbali, provenienti dalla maggioranza parlamentare, che è minoranza elettorale.

Il problema è il seguente. Vorrei ricordare ai colleghi del centro-sinistra, che hanno parlato di ostruzionismo, che quello di stasera non è ostruzionismo. Voi non sapete cos'è l'ostruzionismo parlamentare anche all'interno di questa Aula.

Nella XIII legislatura, tra il 1996 e il 2001, l'ostruzionismo in questa Aula è stato tale da bloccare i lavori parlamentari, come ebbe anche a dichiarare il senatore Mancino, presidente del Senato in quella legislatura. Quindi, invito anche il senatore Boccia a non sollecitare il nostro ostruzionismo, perché basterebbe prendere la parola in dissenso dal Gruppo e voi qui non votereste più nulla.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. C'era mezz'ora...

NOVI *(FI)*. Voi qui non votate più nulla. Se noi vogliamo tutti quanti prendere la parola sul Regolamento, voi qui non votate più nulla.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Non è possibile.

NOVI *(FI)*. Poi lo vedrà, senatore Boccia; se vogliamo dimostrarlo, ve lo dimostreremo e vedrà.

Non costringeteci, allora, ad accettare la sfida, perché in tal caso sareste costretti a porre la fiducia anche su una leggina sull'aspirina.

Invito quindi la maggioranza ad assumere un atteggiamento più tollerante verso il ruolo dell'opposizione. Infatti basta leggere i resoconti del Senato – la mancanza di rispetto esternata dall'allora opposizione nei confronti della Presidenza Pera, le aggressioni anche fisiche nei confronti della Presidenza Pera i tentativi di delegittimazione nei confronti della Presidenza Pera – per rendersi conto che questa opposizione, che è maggioranza elettorale, nei confronti della Presidenza e del Governo ha sviluppato una conflittualità, se tale si può definire, a bassissima tenuta e tensione.

Per questo invitiamo la minoranza elettorale a tener conto della situazione all'interno di quest'Aula. È intollerabile il costituirsi di una sorta di partito oligarchico dei senatori a vita. Non è mai avvenuto nella storia del Paese che i senatori a vita esprimessero omogeneamente il sostegno ad un Governo. Si fa riferimento a quanto avvenuto nel 1994; allora però i senatori a vita, sulla fiducia al Governo Berlusconi, non votarono come un blocco monolitico, ma si divisero.

Ci troviamo dunque di fronte ad una situazione intollerabile: abbiamo un gruppo di senatori a vita che sostanzialmente sostiene il Governo, costituendosi in partito oligarchico all'interno di quest'Aula. È una condizione intollerabile anche all'interno delle Commissioni.

PRESIDENTE. La prego, senatore Novi.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, in questi mesi in realtà non abbiamo sviluppato un'opposizione radicale; se avessimo voluto farlo, infatti, anche sulla questione dei senatori a vita avremmo posto, non solo in Aula, ma anche in Commissione, problemi tali da bloccare il Parlamento. Se non lo abbiamo fatto, è stato per rispetto delle istituzioni e non per rispetto della minoranza elettorale che è maggioranza parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ferrara, al quale do atto della sua resistenza e capacità oratoria. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. La ringrazio, signor Presidente. Sarei anche abbastanza stanco da non intervenire. Tuttavia, quando il senatore Boccia utilizza in quest'Aula una voce verbale come quella del «piacere» o del «non piacere», mi costringe ad intervenire alla fine della seduta, ciò che avrei fatto, a questo punto, non soltanto in risposta al senatore Boccia, ma per un motivo personale.

Egli, infatti, novello Orlando Furioso che ha bevuto dall'ampolla magica, è in parte dimentico e in parte furioso: furioso lo è nell'ultima parte della seduta, furioso lo è stato nella legislatura precedente, come frusta nell'altro ramo del Parlamento; dimentico lo diventa oggi quando afferma che in dissenso non si potrebbe intervenire o quando fa riferimento al contingentamento.

La sostanza del mio intervento, però, è un'altra: non accetto che un senatore autorevole della maggioranza possa dire che non gli è piaciuto ciò che è avvenuto in Aula: è un senatore della maggioranza, non un giudice del nostro comportamento.

A questo punto, però, mutuo il suo modo di parlare e dico che a me non piace il fatto che a lui non sia piaciuto, perché ciò non deve avvenire, nel senso che il suo non può essere un giudizio di merito sui comportamenti; può essere, di converso, un comportamento politico sui comportamenti che abbiamo tenuto.

Le dirò di più. Ciò in cui in ogni caso abbiamo ecceduto (cioè la richiesta di parlare per richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, e così via) aveva una sostanziale verità. Infatti, eravamo arrivati alla conclusione della votazione sugli emendamenti attorno alle ore 20. Dovendo la seduta terminare alle ore 21, le dichiarazioni di voto, che anche se il tempo è scaduto è sempre prassi vengano effettuate con tempi sufficienti assegnati a tutti i Gruppi, non potevano dunque essere svolte nell'arco temporale di un'ora. Sono andato dal senatore Boccia e gli ho detto: «A questo punto, procediamo domani con le dichiarazioni di voto». Lo stesso senatore Boccia ha risposto che questo non poteva essere fatto, con ciò negando un accordo raggiunto precedentemente.

A questo punto, è nato quello che può essere giudicato un comportamento dilatorio. *(Commenti dal senatore Boccia)*. Tuttavia, si deve dare atto che fino alle ore 20 il nostro comportamento non era assolutamente dilatorio e tale da giustificare l'accusa che ci è stata rivolta, cioè di tenere un comportamento che prima negava la possibilità della posizione della questione di fiducia e poi avrebbe consustanziato questa realtà.

Il nostro comportamento è conseguenza di una condotta che non è si è svolta nella correttezza dei rapporti tra maggioranza e opposizione, come si realizzano nei *brevi parlare* che sono prassi nel Parlamento. Quindi, chiedo che il senatore Boccia, cortesemente, ritiri l'affermazione che non gli sia piaciuto quanto è successo.

PRESIDENTE. Come lei, sa la Presidenza non è tenuta a conoscere gli accordi che possono intercorrere tra i Gruppi.

Ha chiesto di parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei darle atto della sua correttezza nella gestione dell'Aula. Certamente, se fosse stato accolto il suo invito, così come aveva chiaramente detto, di rinviare la discussione, dopo quella votazione, alla giornata di domani, forse la tensione si sarebbe certamente stemperata.

Dobbiamo darle atto di avere accordato ogni possibilità di espressione anche del dissenso; quindi non c'è stata nessuna compressione e questo è un elemento di garanzia per quanto riguarda l'andamento dei lavori parlamentari.

Colgo anche l'occasione, Presidente, per rinnovare ancora una volta l'invito affinché nella giornata di domani la Presidenza del Senato possa farsi interprete affinché sia presente il Ministro dell'economia e delle finanze o il vice Ministro. Se questo decreto fa parte della manovra finanziaria, ciò richiede tale partecipazione soprattutto nelle fase finali, altrimenti ci sarebbe una sottovalutazione del ruolo del questo Senato.

PRESIDENTE. La sua richiesta circa la partecipazione del Governo, nello specifico del Ministro o del Vice ministro dell'economia, sarà trasmessa al Presidente del Senato.

Ha chiesto di parlare il senatore Viespoli. Ne ha facoltà.

VIESPOLI *(AN)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola e vorrei essere ascoltato almeno dai senatori Boccia e Ferrara.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, la prego, il senatore Viespoli sta intervenendo.

VIESPOLI *(AN)*. Ho chiesto la parola a fine seduta proprio per evitare di parlare, come dire, a Senato pieno, con il rischio di una strumentalizzazione delle riflessioni che, invece, pacatamente vorrei fare sul piano politico e istituzionale rispetto all'andamento dei lavori.

Vorrei dire al senatore Boccia che la dialettica parlamentare è tale quando il Parlamento è sovrano nelle scelte, quando cioè – e lei me lo può insegnare – attraverso il dibattito, il confronto, il Parlamento ha la possibilità di cambiare, di votare e quando la maggioranza o la minoranza hanno la possibilità di individuare punti di convergenza comuni su un provvedimento. La dialettica parlamentare è tale quando può decidere, non quando può ascoltare e fare testimonianza di posizione politica.

Voi avete impostato questo decreto con una sorta di fiducia mascherata, cioè la blindatura della maggioranza rispetto al provvedimento, che ha determinato una fatto che sulle prime mi aveva lasciato perplesso. Ho letto che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso i giornali e nelle sue esternazioni televisive, aveva addirittura chiesto che sugli ordini del giorno ci fosse la copertura finanziaria. Io non avevo colto questo elemento, come dire, innovativo, fortemente innovativo.

Ascoltando il dibattito, ho capito perché il ministro Padoa-Schioppa aveva chiesto che addirittura sugli ordini del giorno ci fosse la copertura finanziaria: perché la dialettica parlamentare è consistita fin dall'inizio – addirittura attraverso le parole del Presidente della Commissione Bilancio – nel dire: se fosse possibile cambieremmo questo provvedimento quasi interamente, ma non lo cambiamo e rinviamo agli ordini del giorno perché devono diventare il ponte tra il provvedimento e la discussione in finanziaria. Per tale ragione, questo è diventato il dibattito del vedremo, del faremo, del determineremo, del cambieremo.

La maggioranza, senatore Boccia, era consapevole sin dall'inizio della blindatura del provvedimento relegando il ruolo dell'opposizione alla testimonianza e non al dibattito in Parlamento. Da questo punto di vista, non possiamo prendere lezioni da chi pretende di esprimersi come custode della dialettica parlamentare e, invece, determina le condizioni perché questa sia a sovranità limitata attraverso la blindatura della maggioranza. Questa, infatti, ha determinato ordini del giorno per cui sull'ICI e sulla tassa di scopo sostiene che valuterà e cambierà; che sulla cedolare per gli affitti, valuterà e cambierà. Ha determinato, quindi, ordini del giorno giustificativi del voto che la maggioranza ha dato sul provvedimento.

Mi permetto di fare, a bassa voce, una ulteriore considerazione. È arrivato il momento di affrontare in una qualche sede, non in termini polemici ma istituzionali, il ruolo e la funzione dei senatori a vita. È arrivato il momento, riconoscendo la parità di diritti e doveri dei senatori a vita come di tutti i senatori, di riconoscere anche che la fonte della loro legittimazione è diversa.

Tale fonte per un senatore vita proviene dal Garante dell'unità nazionale. Il Capo dello Stato, garante dell'unità azionale, individua un senatore a vita per pregi, per qualità, perché ha onorato la Nazione nel campo della cultura, della scienza, dell'arte. Poi, vi sono i senatori Presidenti emeriti che, per definizione sono stati custodi dell'unità nazionale. Essi hanno gli stessi diritti e doveri, ma è anche vero che hanno una fonte di legittimazione diversa.

Vogliamo far diventare questa diversità chiarezza istituzionale? Chiarezza istituzionale significa che, probabilmente, basterebbe cambiare una norma del Regolamento. Basterebbe stabilire che i senatori a vita, a meno che non scelgano diversamente in termini di appartenenza ai Gruppi, non fanno parte del Gruppo Misto, ma di un Gruppo diverso. Facendo parte di un Gruppo diverso, si eliminerebbe una serie di problemi.

Infatti, il problema non risiede tanto nell'Aula, ma nelle Commissioni, perché il senatore a vita, se la fonte della sua legittimazione è quella, non può trasferire la propria rappresentanza. Io sono stato eletto in una lista e io posso trasferire ad un altro senatore del mio Gruppo e del mio partito la presenza nella Commissione. Il senatore a vita è stato scelto *intuitu personae* e non può delegare la presenza in Commissione.

Basterebbe questo a chiarire, dal punto di vista della dignità delle istituzioni e del Senato, quale sia il ruolo dei senatori a vita, in cosa consista la loro diversità, la loro importanza e – mi consenta, senatore Boccia – la loro dignità.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Signor Presidente, non può far affermare certe cose!

PRESIDENTE. Il senatore Viespoli sta solo difendendo la dignità dei senatori a vita.

VIESPOLI *(AN)*. Ho detto quanto dovevo. Ho pieno rispetto della dignità dei senatori a vita: proprio per questo non credo che essi debbano essere accompagnati al voto, perché, altrimenti, la loro dignità non viene rispettata.

Concludo sottolineando che non vorrei che il senatore Boccia – che dai banchi del Governo ho visto fare opposizione per cinque anni – adesso, arrivato al Senato e ritrovatosi nella maggioranza, fosse anche lui affetto da celiachia politica, cioè da intolleranza alla critica e all'opposizione. *(Applausi del senatore Coronella).*

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO *(DC-PRI-IND-MPA)*. Signor Presidente, desidero dare atto a lei, ma anche ai funzionari e a tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento di questa seduta d'Aula, di un comportamento ineccepibile, che ha garantito i diritti di tutti. Per questo, le sono personalmente grato.

Mi unisco al senatore Eufemi nel richiedere la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze alla seduta di domani.

PRESIDENTE. La ringrazio di cuore, senatore Stracquadanio, per queste considerazioni, a cui mi associo e che sarà mia premura trasmettere ai nostri funzionari.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 novembre 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (1132) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

III. Discussione dei documenti:

Modificazione all'articolo 5 del Regolamento del Senato (*Doc.* II, nn. 5 e 6) *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).*

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc.* IV-*ter,* n. 1).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc.* IV-*ter,* n. 2).

La seduta è tolta *(ore 21,23).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (1132)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

Prima dell'articolo 1, le parole: «Capo I – Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria» *sono soppresse.*

All'articolo 1:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavo-

rati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"»;

al comma 5, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis)* e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 12» *e la parola:* «inserito» *è sostituita dalla seguente:* «aggiunto»;

il capoverso 10-bis *è sostituito dal seguente:*

«*"12*-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«*8.* Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"*2.* Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"*2*-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-*bis* del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti»;

al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» *è sostituita dalle seguenti:* «, anche nuovi,», *dopo le parole:* «del modello F24» *sono inserite le seguenti:* «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,» *e la parola:* «assolto» *è sostituita dalla seguente:* «assolta»;

al comma 10, le parole: «e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore» *sono sostituite dalle seguenti:* «e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti»;

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Amministrazione economico-finanziaria» *sono inserite le seguenti:* «, per metà delle risorse,» *e dopo le parole:* «amministrazioni statali,» *sono inserite le seguenti:* «per la restante metà delle risorse,»;

al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» *sono inserite le seguenti:* «previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,» *e le parole:* «delle competenti Commissioni parlamentari» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;

al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» *sono sostituite dalle seguenti:* «il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola su-

periore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6*-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3*-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario";

3) al comma 7-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera *a),* sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-*ter*".

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7*-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque pre-

state o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*".

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a),* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 72-*bis*. - *(Pignoramento dei crediti verso terzi). – 1.* Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

"*25*-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

8. L'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 75-*bis*. - *(Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.* Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-*bis* del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile

ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*. - *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). – 1.* Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti della riscossione,".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 28-*ter*. - *(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). – 1.* In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5".

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis*. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 28*-ter *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). – 1.* Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-*ter,* formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-*ter,* comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione".

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

"*2.* L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile".

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7.* Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle

aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7*-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8.* In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti".

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"*13.* Le disposizioni della lettera *a)* del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"*11*. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

"Art. 188-*bis*. - *(Campione d'Italia). – 1.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".

26. Le disposizioni dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le dispo-

sizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di cui alla lettera *g*-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"*6.* I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da ces-

sioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'A-

genzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite pro-

ducono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera *a),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge

n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo

2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a), b)* e *b*-bis)";

2) alla lettera *a)*, numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione

di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".

81. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprietà di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo,

controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"*5*. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)*, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro

corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione";

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di

Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - *(Ordinamento). – 1.* Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"*12*-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale

e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere *a)* e *b)* si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1*-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza".

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";

b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Diritto di interpello). – 1.* Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riasse-

gnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione

che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b)* le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2007" e alla lettera *b)* le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a)*, le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera *a)*, le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

125. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remu-

nerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"*17*-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-*bis* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'università e della ricerca" sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di auto-

nomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma 2-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza

sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto". Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i princìpi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"*4.* Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

156. Al comma 22-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la

guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

157. Al fine di monitorare il rispetto dei princìpi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione".

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"*14.* Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7.* Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni".

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"*2*-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c),* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.

L'allegato è sostituito dalle seguenti tabelle:

«TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:	Tariffe:
a) Euro 0	fino a 11 kw euro 26; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;
b) Euro 1	fino a 11 kw euro 23; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;
c) Euro 2	fino a 11 kw euro 21; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;
d) Euro 3	fino a 11 kw euro 19,11; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: – particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; – foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; – vertice o caposaldo, per le copie di monografia; – punto, per il quale si determinano le coordinate; – unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; – unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLE 1 E 2 NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente*:*

«*6-bis*. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis.* Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario»;

3) al comma 7-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera *a),* sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-*ter*».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a),* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 72-*bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi) – 1*. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«*25*-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

8. L'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 75-*bis*. - *(Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.* Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-*bis* del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) – 1.* Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica».

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter*. - *(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). – 1.* In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e

di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - *(Ambito di applicazione dell'articolo 28-*ter *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). – 1.* Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-*ter,* formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-*ter,* comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».

15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «*2.* L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile.».

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7*. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-*bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento».

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«*13.* Le disposizioni della lettera *a)* del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«*11*. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

«Art. 188-*bis*. - *(Campione d'Italia). – 1.* Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».

26. Le disposizioni dell'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-*bis* dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera *g-bis)* del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-*bis*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«*6.* I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo34».

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativa-

mente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli

uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera *a),* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile

1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 10 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli sog-

getti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a)*, *b)* e *b-bis*)»;

2) alla lettera *a)*, numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti

attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

4) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro».

b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».

81. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato spa» sono inserite le seguenti: «o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»;

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«*5*. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

f) nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)*, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di conces-

sione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui

al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, proget-

tazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

b) il secondo comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - *(Ordinamento). – 1.* Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;

b) al comma 19-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;

c) al comma 19-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica

dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;

b) il comma 6 è abrogato.

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«*12*-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere *a)* e *b)* si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;», sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;

d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale

attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.».

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;

b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *(Diritto di interpello). - 1.* Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili».

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai

sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2007» e alla lettera *b)* le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2007» e alla lettera *b)* le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *a)*, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;

c) al comma 10, lettera *a)*, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

125. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo».

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00».

e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17*-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Al comma 8-*bis* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca» sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'univer-

sità e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

146. Il comma 2-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

«*2-ter.* Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno».

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i princìpi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi

di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*4.* Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

156. Al comma 22-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,

n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

157. Al fine di monitorare il rispetto dei princìpi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione».

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono inserite le seguenti: «, al comma 5-*bis*, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile,

ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del

punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«*14.* Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni».

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso».

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

«*2-sexies.* È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c),* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 63)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:	Tariffe:
a) euro 0	fino a 11 kw euro 26; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;
b) euro 1	fino a 11 kw euro 23; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;
c) euro 2	fino a 11 kw euro 21; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;
d) euro 3	fino a 11 kw euro 19,11; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 2, comma 67)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffa in Euro	Note
1	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: – particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; – foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; – vertice o caposaldo, per le copie di monografia; – punto, per il quale si determinano le coordinate; – unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; – unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

EMENDAMENTI

2.1000

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione"».

2.3
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo"».

2.4
D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI
Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 101 e 137.

2.6
FRUSCIO, FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire i seguenti:

«46-*bis*. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

«46-*ter*. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.12

DAVICO, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per gli anni 2007 e 2008 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.17

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Al comma 18, la lettera c) *è sostituita come segue:*

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. – *1.* Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.18

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Id. em. 2.17

Al comma 18, la lettera c) *è sostituita come segue:*

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. – *1.* Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.20

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-*bis*».

2.24
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. – *1*. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.26
CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI
Id. em. 2.24

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. – *1*. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.25
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Sopprimere il comma 57.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. – *1.* Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.290

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.31

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 29 aggiungere la seguente lettera:

«*d)* I meccanismi di compensi premianti relativi ad operazioni condotte da società di private equity in cui successivamente all'acquisizione di società target che necessitano di piani di rilancio vengono attribuiti op-

zioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili nel progetto di private equity».

2.34

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-*bis.* Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

31-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella legge finanziaria».

2.38

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 34 sopprimere le parole da: «In tale caso» *fino alla fine del comma.*

2.39

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. All'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituta dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui al numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a)* del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso"».

Conseguentemente al comma 178, dopo le parole: «e dai commi», *inserire il numero seguente:* «37».

Conseguentemente a decorrere dal 10 gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dell'1 per cento.

Conseguentemente al comma 154 sostituire le parole: «euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per

l'anno 2009» *con le seguenti:* «euro 508,000 per l'anno 2007, di euro 364.000 per l'anno 2008 e di euro 368.000 per l'anno 2009».

2.41
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

I commi 71 e 72 sono abrogati.

Conseguentemente: dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-*bis*. 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

Dopo il comma 46-bis *è inserito il seguente:*

«46-*ter*. 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.43
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-*bis*. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 508 del 1984), che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 28 novembre 1862, n. 1655 disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1883, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire i seguenti:

«46-*bis.* – 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

46-*ter.* – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.42

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Al comma 71, sopprimere il numero 3 della lettera b).

Dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-*bis*. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 10 gennaio 2006».

Dopo il comma 46-*bis* è inserito il seguente:

«46-*ter* – 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per

l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.47

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 47, è inserito il seguente:

«4-*bis*. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento».

*Conseguentemente, il comma 1-*bis *dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.*

Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

2.480

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 48, la lettera a) *è modificata dalla seguente:*

«*a)* devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento».

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) per i trasfermenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado di 5 milioni: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.62

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Al comma 53 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni dei commi da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione fino a concorrenza degli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.67

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sostituire il comma 55, con i seguenti commi:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di C02 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di veicoli immatricolati come «euro o» o «euro l» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il be-

neficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

55-*ter*. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma 55-*bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di C02 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 55, 55-*bis* e 55-*ter*, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

55-*quinquies*. All'articolo 2, primo comma, lettera *d)*, del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata netta del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

55-*sexies*. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a)* la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b)* la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

55-*septies*. Ai fini dell'applicazione dei commi 55-*bis.* e 55-*ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al vendi-

tore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 55-*bis* e 55-*ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

55-*octies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

55-*novies*. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

55-*decies*. Sono eliminati i comma 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 milioni di euro per ciascun esercizio 2007-2008-2009.

55-*undecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

55-*duodecies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.80

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, GIRFATTI, ROTONDI, SARO

Respinto

Al comma 59, sostituire da: «l'utilizzo di Gpl e metano» *fino alla fine del comma con le parole:* «il recupero ambientale di siti altamente inquinati ove sono localizzati impianti di trasformazione di petrolio e suoi derivati, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi prioritari, individuati in conferenza Stato-Regioni, saranno emanati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

2.81

PISTORIO, MASSIDDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-*bis*. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.82

PISTORIO, MASSIDDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-*bis*. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientaIi ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.840

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

La Tabella 1 prevista dal comma 63 è così sostituita:

«Ciclomotori e motocicli fino a 11 kweuro 30;

Moltocicli oltre a 11 kw oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

2.850

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (lCI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.860

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere i commi 65 e 66.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.87

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Respinto

Al comma 65, alla lettera c), *capoverso 7, apportare le seguenti modifiche:*

a) al numero 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,77»;

*b)*al numero 7.1 sopprimere l'ultimo periodo;

c) dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presente nelle formalità di un dato giorno:

8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00, il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

Conseguentemente:

a) al comma 66, primo periodo, le parole: «comma 65 e dal» sono soppresse;

b) dopo il comma 78 aggiungere il seguente: comma 78-*bis:*

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta In corso allo gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

2.890

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.900

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.920

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.94

AUGELLO, BALDASSARRI

Respinto

Sopprimere il comma 75.

2.200
MATTEOLI, BALDASSARRI
Ritirato

Sopprimere il comma 75.

2.95
SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI
Respinto

Sopprimere i commi da 82 a 90.

2.98
CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI
Respinto

Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», *inserire le seguenti*: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale,».

2.99
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Al comma 83, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale».

2.201
BALDASSARRI, MATTEOLI
Ritirato

Al comma 84 aggiungere dopo le parole: «associazioni di consumatori e di utenti» *le parole:* «e le organizzazioni sindacali».

2.100

FRANCO Paolo, POLLEDRI, DAVICO, PIROVANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.104

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-*bis.* Le disposizioni dei commi da 82 a 89 si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

2.101

GRILLO, D'ALÌ, FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90-*bis*. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera *c)*, del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di

cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*;».

2.105

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Al comma 91, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per assicurare l'effettiva realizzazione delle forme di collegamento viario e ferroviario stabile tra la Sicilia e le zone limitrofe, nonché degli ulteriori servizi connessi in grado di assicurare un elevato sviluppo economico e sociale delle aree interessate, la società Stretto di Messina s.p.a., entro il 31 dicembre 2006, acquisisce gli studi e la progettazione preliminare riferiti alle predette opere, dà avvio ai conseguenti adempimenti per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la relativa costruzione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, nelle forme della concessione di lavori pubblici, di cui alla parte II, titolo III, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 senza oneri finanziari a carico dei bilanci pubblici, ma con oneri completamente a carico di privati. Al fine di assicurare la massima celerità alla realizzazione dei diversi adempimenti previsti, tutti i termini indicati nel predetto decreto legislativo, e riferibili alle procedure di aggiudicazione della presente concessione, sono ridotti alla metà.».

2.107

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.500

Al comma 93, sostituire le parole da: «Le modalità di utilizzo» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «Le modalità di utilizzo sono stabilite dalle regioni Sicilia e Calabria nel rispetto delle priorità individuate dalla

Commissione Europea con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 93, dopo le parole: «Le modalità di utilizzo sono stabilite» *aggiungere le seguenti:* «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».

2.1300

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Ritirato

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-*bis*. – *(Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). – 1.* La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Ritirato

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

2.144

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 122.

2.146

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» *con le seguenti:* «all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».

2.147

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» *con le seguenti:* «all'anno 2002».

2.148

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» *aggiungere le seguenti:* «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio 2002».

2.149

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Sopprimere il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-*bis.* Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-*bis.* Al comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Ritirato

Sopprimere il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.160

VALDITARA

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.162

VALDITARA

Al comma 140, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«142-*bis*. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Ritirato

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le parole:* «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-*bis.* Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.175

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» *con le seguenti:* «sono confermati ove non revocati».

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», *aggiungere le parole:* «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Conseguentemente sopprimere il comma 162.

2.1840

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-*bis.* Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per ti-

toli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.»

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermate» *con le seguenti:* «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-*bis*. - *(Incarichi extragiudiziari)*. – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente

disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 164, lettera b)*, capoverso, sostituire le parole:* «da euro 250 a euro 1000» *con le seguenti:* da euro 62.50 a euro 250».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

EUFEMI, CICCANTI, FORTE, PIONATI

Il Senato,

esaminato il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,

valutata tale disposizione che prevede la possibilità di versare i contributi di iscrizione al sindacato tramite una compensazione con i propri crediti di imposta (in analogia con meccanismo F24),

impegna il Governo:

ad estendere ad altri soggetti come enti benefici, Onlus, soggetti sociali, istituzioni autorizzate e associazioni culturali tale normativa.

G2.101 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

(*)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

considerato

che l'articolo 2, commi 47-54, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione;

che viene prevista per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte l'applicazione di aliquote differenziate in relazione al grado di pa-

rentela rispetto al *de cuius*, con una franchigia solo per i parenti in linea retta di un milione di euro per ciascun beneficiario;

che non è prevista l'applicazione della franchigia per i parenti in linea indiretta come i fratelli; che non è prevista, come nella legislazione previgente, alcuna differenziazione di aliquota per le successioni a favore di soggetti portatori di *handicap*;

che non è prevista una specifica disciplina per il trasferimento di azienda, soprattutto per i casi di continuità produttiva;

impegna il Governo

a valutare in sede di esame del disegno di legge finanziaria le seguenti modifiche da apportare alla disciplina in commento:

prevedere una aliquota di favore rispetto a quella ordinaria per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di *handicap;*

a prevedere l'applicazione della franchigia ai trasferimenti a favore di altri soggetti diversi dai parenti in linea retta, a partire dai **parenti in linea collaterale di secondo grado**;

a chiarire che nel calcolo del valore complessivo dei beni e dei diritti trasferiti, nel caso di immobili, occorre tenere conto esclusivamente del valore della rendite catastali rivalutate;

a prevedere una specifica disciplina agevolativa per i trasferimenti successori di **impresa**, che tenga anche conto delle peculiari esigenze di alcuni settori produttivi in primo luogo, del settore agricolo – che più pesantemente rischiano di essere penalizzati dalla nuova disciplina fiscale;

a prevedere una disciplina di favore per le donazioni a favore delle organizzazioni del Terzo settore e per le Onlus.

(*) Le parole in neretto sostituiscono rispettivamente le altre: «fratelli» e «azienda»

G2.102
BARBATO

Il Senato,

premesso che:

ai commi 47 e seguenti dell'articolo 2, risultanti dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, prevede l'assoggettamento delle donazioni e della costituzione di vincoli di destinazione, nonché delle successioni ad un'imposta da applicare però solo per patrimoni superiori ad un milione di euro. La franchigia vale per ciascun erede diretto.

considerato che:

sarebbe iniquo sottoporre ad imposizione gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso con-

ferente, poiché non si configurerebbe, in tal caso, alcun trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta;

sarebbe, altresì, ingiusto sottoporre ad imposizione gli atti con cui si costituiscono vincoli a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico,

impegna il Governo:

a prevedere apposita norma volta ad esentare dall'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione della particolare natura del beneficiario, gli atti con cui un soggetto affida beni ad un fiduciario affinché vengano gestiti dallo stesso conferente e vincoli costituiti a beneficio di soggetti con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, con l'evidente finalità di tutelare la suddetta categoria di persone, evitando di aggravare i costi e gli adempimenti a loro carico.

G2.103

EUFEMI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 262 del 2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

valutato che il decreto-legge n. 262 del 2006 è stato considerato collegato alla manovra finanziaria per il 2007;

preso atto della volontà dell'Esecutivo di non modificare i contenuti del decreto nonostante la forte esigenza rappresentata da esponenti non solo della opposizione, ma anche della stessa maggioranza, di intervenire su punti rilevanti dello stesso presentando forti incongruenze e contraddizioni;

considerato che è fondamentale la piena applicazione dello Statuto del contribuente nel rispetto, nella collaborazione e in un clima di fiducia tra cittadino e fisco;

considerato inoltre che debbono essere assolutamente salvaguardati sia il principio della irretroattività delle norme fiscali, sia la necessità di tempi adeguati nella applicazione nel sistema fiscale di innovazioni legislative;

richiamata la esigenza di operare correzioni al decreto-legge n. 262 del 2006 intervenendo urgentemente su taluni punti qualificanti del decreto-legge;

impegna il Governo:

ad operare le seguenti correzioni nell'ambito dei provvedimenti relativi alla decisione di bilancio:

rispettare pienamente i principi fondamentali dello Statuto del contribuente evitando norme con effetti fiscali retroattivi assicurando certezze

ai contribuenti e alle imprese nell'assolvimento delle obbligazioni fiscali e nella predisposizione dei bilanci soprattutto per le conseguenze dell'articolo 2 comma 71 relativo alla indetraibilità dell'IVA;

tenere conto della necessità di modificare il regime della tassazione delle successioni e donazioni in modo tale da salvaguardare i passaggi generazionali soprattutto delle PMI e imprese artigiane e dunque prevedendo una adeguata franchigia in presenza di continuità nell'esercizio della attività di impresa;

modificare il regime fiscale dei meccanismi dei compensi premianti relativi a società di *private equity* che necessitano di piani di rilancio vengano attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili in tali progetti in analogia a quello delle *stock options;*

modificare il regime del *leasing* immobiliare in modo tale da assumere il relativo costo fiscalmente riconosciuto al lordo delle quote dei canoni non dedotte;

introdurre il regime sostitutivo per i redditi derivanti dalla locazione di immobili con una imposta sostituiva con aliquota al 12,50 per cento per allargare la base imponibile e ridurre considerevolmente la area di evasione del settore;

introdurre un sistema di detrazione del regime IVA sul modello tedesco pari al 50 per cento dell'IVA detraibile per gli acquisti di autovetture per le imprese in analogia a quello introdotto per le persone e i professionisti.

G2.104 (già em.2.100)
DAVICO, PIROVANO, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 prevedono una nuova disciplina delle convenzioni autostradali;

le norme di carattere generale applicabili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge 498/92 – che ha previsto la revisione delle convenzioni autostradali *ex lege* secondo modelli di carattere «legale» e senza una procedura di gara – non possono essere riferite anche a convenzioni stipulate sulla base della normativa sui lavori pubblici e sul *project financing* (art. 19 e art. 37*bis* e seguenti della legge 109/94 e successive modificazioni), come quelle dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano;

queste ultime convenzioni sono regolate da modelli di «concessione di lavori pubblici», schemi di convenzione e piani finanziari, stabiliti

nell'ambito della gara che prevede la progettazione definitiva, la realizzazione e la gestione dell'opera per un numero di anni prefissato;

la realizzazione di un'opera in *project financing* comporta un preciso impegno dei privati sul finanziamento e sulla realizzazione dell'opera pubblica e il coinvolgimento di istituti bancari, attraverso un complesso sistema di contratti commerciali, finanziari e assicurativi;

una modifica *ex lege* delle clausole della convenzione, secondo i criteri della convenzione unica proposti dal Governo, rompe il delicato equilibrio delle garanzie contrattuali e compromette il finanziamento delle opere da parte degli istituti bancari. Infatti, su tali concessioni, eventuali modifiche delle clausole contrattuali, o variazioni tariffarie, potrebbero intervenire solo attraverso uno specifico consenso delle parti;

la natura, dunque, degli atti delle concessioni autostradali assegnate con *project financing* esclude a priori l'applicazione della convenzione unica prevista dal testo del Governo, ma la mancanza di chiarezza nella norma rischia di compromettere la realizzazione di opere improcrastinabili, come la Asti-Cuneo e la Brescia-Bergamo-Milano, comportando inevitabili dispendiosi ricorsi da parte delle società concessionarie autostradali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni strumenti legislativi di interpretazione dei commi 82-90 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262/2006, affinché possa essere chiarito l'ambito di applicazione della norma, limitandone l'attuazione alle convenzioni revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

G2.105
BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento,

considerato che:

nella relazione di accompagnamento si legge che la proposta di sopprimere il RID sarebbe «necessaria per eliminare duplicazioni di attività» e «si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture ...».

Tali motivazioni non corrispondono alla realtà, poiché il RID è istituzionalmente l'unica amministrazione competente in materia di «grandi dighe» e le contribuzioni che riceve dai concessionari delle opere vengono impegnate per l'espletamento delle proprie attività e delle relative spese.

Peraltro, si paventa il fatto che la soppressione del RID ed il successivo trasferimento delle funzioni non solo non comportino risparmi di spesa ma possano, addirittura essere portatori di oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione del Commissario straordinario e dai differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione.

Ancora, nella formulazione di tale norma non si è tenuto conto del fatto che il RID è un organismo misto Stato-Regione. Infatti due membri su quattro del c.d.a. sono nominati dalle Regioni e, pertanto, ogni proposta di modifica dello stesso RID deve essere discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciò non è avvenuto;

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, poi, di fatto il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo , previo approfondimento con le Regioni, anche al fine evitare il possibile ricorso avverso le norme contenute nel decreto da parte delle Regioni stesse.

G2.106
BARBATO

Il Senato,

premesso che il decreto:

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento;

considerato che:

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, di fatto, il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di

collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a predisporre un apposito provvedimento affinché, in conformità al prosieguo dell'azione di decentramento amministrativo avviata con il decreto legislativo n. 112/98, gli uffici periferici del RID, così come già avvenuto a suo tempo per gli uffici del servizio Idrografico, vengano trasferiti alle Regioni e che, di conseguenza vengano trasferite a queste le contribuzioni versate annualmente dai Concessionari delle dighe ricadenti nel territorio regionale.

G2.107

NARO, NANIA, MANNINO, FIRRARELLO, CICCANTI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il decreto fiscale collegato alla legge finanziaria ha destinato alla Sicilia il 70 per cento delle risorse, già nella disponibilità di Fintecna S.p.A. per opere cosiddette «complementari» nella Regione Sicilia ed interventi di tutela ambientale e difesa del suolo;

la città di Messina necessita di profondi e risolutivi interventi in grado di far superare la grave situazione di emergenza infrastrutturale ed ambientale;

tali interventi, per i quali l'Amministrazione comunale ha predisposto proposte e progetti, si rendono necessari e urgenti a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto,

impegna il Governo:

a destinare, nel quadro degli interventi da realizzare in Sicilia con le somme di cui in premessa congrue risorse, da concertare con l'Amministrazione comunale di Messina, finalizzate alle seguenti realizzazioni:

1) completamento piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari, ivi compreso l'approdo esistente presso il villaggio Tremestieri;

2) svincoli-gallerie Giostra-Annunziata - Collettore Nord e relativo collegamento con strada Nuova Panoramica dello Stretto;

3) nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie.

G2.108

BRUNO, IOVENE, FERRANTE, FUDA, FAZIO, VILLECCO CALIPARI, MOLINARI

Il Senato,

con riferimento ai commi dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 riferiti a Stretto di Messina spa (91-92-93) e alla riforma di APAT (109),

impegna il Governo:

1) a prevedere che il 10 per cento dei fondi ricavati dal recupero di risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna spa nei confronti di Stretto di Messina spa e destinati a specifiche attività di tutela ambientale sia modulato con modalità di utilizzo stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni Sicilia e Calabria; ed inoltre, che le risorse stesse siano destinate prioritariamente a completare gli interventi di emergenza ambientale attualmente in atto;

2) a prevedere che gli atti del Governo previsti all'articolo 2, comma 109, lettera *b)* sub1, lettera *b)* sub2 e lettera *d)*, siano sottoposti al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

G2.109

FORTE, CICCANTI, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, D'ONOFRIO, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, recante disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa, al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006 è stata approvata la realizzazione della variante stradale, denominata «Pedemontana di Formia», alla statale SS 7 Appia, al fine di razionalizzare e migliorare i collegamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina,

impegna il Governo:

in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) a destinare idonei finanziamenti per l'opera in premessa descritta, essendo stata ritenuta prioritaria nell'ambito dell'Accordo Interistituzionale tra regione Lazio e Stato e in quanto tale ha definito il procedimento progettuale per cantierabilità.

G2.110
QUAGLIARIELLO, POSSA, SACCONI
V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente Nazionale di Ricerca fondato da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 2895 del 19 novembre 1923, sulla base dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922 n. 1601, con la natura di Ente morale e la missione di partecipare al Consiglio internazionale delle ricerche. Il CNR fu affidato all'atto della sua costituzione alla guida di Vito Volterra;

nel 1927, con Regio decreto, fu modificata la missione del CNR, allora guidato da Guglielmo Marconi, e successivamente, sotto la presidenza di Gustavo Colonnetti, furono precisate la missione e la natura giuridica dell'Ente con Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945, che configurò il CNR come «organo dello Stato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con funzioni di coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni; promozione, istituzione e trasformazione di laboratori scientifici; attuazione e finanziamento di ricerche di interesse nazionale; strumento del Governo per la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale;

dal 1989, anno di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il CNR è stato riordinato diverse volte e, da ultimo, con i decreti legislativi nn.19/1999 e 127/2003, è stata ridefinita la sua missione e confermato il ruolo di principale ente di ricerca di carattere generalista di livello Nazionale italiano;

con l'ultimo riordino, varato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, il CNR è stato dotato di strumenti organizzativi e regolamentari che gli consentono di operare in coerenza con le azioni internazionali e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in stretto raccordo con le Regioni che, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, designano propri rappresentanti negli organi di vertice dell'Ente;

il Consiglio di amministrazione in cui siedono oltre a rappresentanti della Comunità scientifica anche rappresentanti del mondo produttivo dell'Università e delle Regioni (designati da Confindustria, CRUI, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni), insediatosi nel mese di luglio 2004 ha realizzato il riordino in poco più di un anno con l'obiettivo di rendere il CNR una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio economico del Paese e adottando lo *slogan* «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca» richiamato nel Piano triennale di attività 2005-2007 approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

da circa otto mesi sono attivi tutti gli organi di vertice consultivi e di valutazione composti da rappresentanti di diverse realtà del mondo ac-

cademico produttivo e delle regioni. Il consuntivo 2005 delle attività del CNR espone risultati molto incoraggianti tra cui:

– un bilancio che si attesta su circa 1 miliardo di euro di cui solo 500 milioni a gravare sul fondo ordinario ripartito dal Ministero vigilante, i restanti 500 milioni reperiti sul «mercato della ricerca»;

– protocolli di intesa con 11 regioni per collaborare ad attività di sviluppo regionale;

– convenzioni con consorzi interuniversitari su programmi comuni come quella stipulata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) che nell'ambito di un solo accordo strategico consente la collaborazione tra i laboratori del CNR e i laboratori di oltre 40 università consorziate che lavorano nel settore della fisica della materia;

dal primo rapporto di valutazione della ricerca italiana del CIVR si evince che il CNR è la principale realtà italiana in termini di massa critica nei diversi settori della ricerca capace di competere a livello internazionale ed europeo;

recenti fonti giornalistiche indicano il CNR come l'ente che ha depositato dal 1968 ad oggi il maggior numero di brevetti italiani con il Centro ricerche FIAT;

i commi 143, 144 e 145 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, autorizzano il Governo con regolamento al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ma non indicano gli Enti da sottoporre alla cosiddetta delegificazione;

l'autorizzazione che viene concessa al Governo, se utilizzata per il riordino del CNR, avrebbe l'effetto di degradare, dopo ottanta anni dalla sua costituzione, la principale realtà italiana mortificando l'Ente e gli sforzi fatti per delinearne la missione, l'organizzazione e rilanciare il ruolo del CNR in una dimensione internazionale, europea e di raccordo con le regioni;

si verrebbe a creare una situazione paradossale in quanto altri Enti non soggetti alla vigilanza del MUR, come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), resterebbero regolati con fonte primaria, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarebbe regolato con un atto amministrativo di carattere normativo quale è il Regolamento del Governo;

verrebbe meno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la protezione data dall'articolo 33 della Costituzione repubblicana in base al quale gli Enti e le istituzioni di cultura si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;

la Comunità scientifica dell'Ente, fortemente provata dai numerosi riordini degli ultimi anni ha saputo riorganizzare le proprie attività e recentemente, a seguito di alcune indiscrezioni su ipotesi di radicali riforme del nuovo Governo, ha chiesto con un appello, sottoscritto da oltre sette-

cento ricercatori e tecnici, di portare a termine il processo di riforma in atto;

nel 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà celebrare l'ottantesimo anno di attività come Ente Nazionale di Ricerca,

impegna il Governo:

a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato in sede di conversione;

a definire un piano di intervento, da realizzare mediante un atto di iniziativa legislativa, eventualmente con delega legislativa al Governo, che identifichi obiettivi e misure di razionalizzazione delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche anche in relazione ad altri Enti come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), le cui missioni hanno significative interconnessioni con quella del CNR.

G2.110 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, BIANCO, POSSA, SACCONI, MACCANICO, VILLONE

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un Ente Nazionale di Ricerca fondato da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto n. 2895 del 19 novembre 1923, sulla base dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922 n. 1601, con la natura di Ente morale e la missione di partecipare al Consiglio internazionale delle ricerche. Il CNR fu affidato all'atto della sua costituzione alla guida di Vito Volterra;

nel 1927, con Regio decreto, fu modificata la missione del CNR, allora guidato da Guglielmo Marconi, e successivamente, sotto la presidenza di Gustavo Colonnetti, furono precisate la missione e la natura giuridica dell'Ente con Decreto legislativo luogotenenziale n. 82 del 1945, che configurò il CNR come «organo dello Stato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con funzioni di coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni; promozione, istituzione e trasformazione di laboratori scientifici; attuazione e finanziamento di ricerche di interesse nazionale; strumento del Governo per la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale;

dal 1989, anno di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il CNR è stato riordinato diverse volte e, da ultimo, con i decreti legislativi nn.19/1999 e 127/2003, è stata ridefinita la sua missione e confermato il ruolo di principale ente di ricerca di carattere generalista di livello Nazionale italiano;

con l'ultimo riordino, varato dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, il CNR è stato dotato di strumenti organizzativi e regolamentari che gli consentono di operare in coerenza con le azioni internazionali e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in stretto raccordo con le Regioni che, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, designano propri rappresentanti negli organi di vertice dell'Ente;

il Consiglio di amministrazione in cui siedono oltre a rappresentanti della Comunità scientifica anche rappresentanti del mondo produttivo dell'Università e delle Regioni (designati da Confindustria, CRUI, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni), insediatosi nel mese di luglio 2004 ha realizzato il riordino in poco più di un anno con l'obiettivo di rendere il CNR una risorsa da valorizzare per lo sviluppo socio economico del Paese e adottando lo *slogan* «creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca» richiamato nel Piano triennale di attività 2005-2007 approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

da circa otto mesi sono attivi tutti gli organi di vertice consultivi e di valutazione composti da rappresentanti di diverse realtà del mondo accademico produttivo e delle regioni. Il consuntivo 2005 delle attività del CNR espone risultati molto incoraggianti tra cui:

– un bilancio che si attesta su circa 1 miliardo di euro di cui solo 500 milioni a gravare sul fondo ordinario ripartito dal Ministero vigilante, i restanti 500 milioni reperiti sul «mercato della ricerca»;

– protocolli di intesa con 11 regioni per collaborare ad attività di sviluppo regionale;

– convenzioni con consorzi interuniversitari su programmi comuni come quella stipulata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) che nell'ambito di un solo accordo strategico consente la collaborazione tra i laboratori del CNR e i laboratori di oltre 40 università consorziate che lavorano nel settore della fisica della materia;

dal primo rapporto di valutazione della ricerca italiana del CIVR si evince che il CNR è la principale realtà italiana in termini di massa critica nei diversi settori della ricerca capace di competere a livello internazionale ed europeo;

recenti fonti giornalistiche indicano il CNR come l'ente che ha depositato dal 1968 ad oggi il maggior numero di brevetti italiani con il Centro ricerche FIAT;

i commi 143, 144 e 145 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, autorizzano il Governo con regolamento al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ma non indicano gli Enti da sottoporre alla cosiddetta delegificazione;

l'autorizzazione che viene concessa al Governo, se utilizzata per il riordino del CNR, avrebbe l'effetto di degradare, dopo ottanta anni dalla

sua costituzione, la principale realtà italiana mortificando l'Ente e gli sforzi fatti per delinearne la missione, l'organizzazione e rilanciare il ruolo del CNR in una dimensione internazionale, europea e di raccordo con le regioni;

si verrebbe a creare una situazione paradossale in quanto altri Enti non soggetti alla vigilanza del MUR, come il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e l'Ente per le Nuove Tecnologie e l'Ambiente (ENEA), resterebbero regolati con fonte primaria, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche sarebbe regolato con un atto amministrativo di carattere normativo quale è il Regolamento del Governo;

verrebbe meno per il Consiglio Nazionale delle Ricerche la protezione data dall'articolo 33 della Costituzione repubblicana in base al quale gli Enti e le istituzioni di cultura si danno ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;

la Comunità scientifica dell'Ente, fortemente provata dai numerosi riordini degli ultimi anni ha saputo riorganizzare le proprie attività e recentemente, a seguito di alcune indiscrezioni su ipotesi di radicali riforme del nuovo Governo, ha chiesto con un appello, sottoscritto da oltre settecento ricercatori e tecnici, di portare a termine il processo di riforma in atto;

nel 2007 il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà celebrare l'ottantesimo anno di attività come Ente Nazionale di Ricerca,

impegna il Governo:

a non applicare al Consiglio Nazionale delle Ricerche i commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 come modificato in sede di conversione;

a identificare, sulla base della rilevanza e dell'ampiezza della missione istituzionale, gli enti nazionali di ricerca a carattere non strumentale che, in ossequio all'articolo 33 della Costituzione, debbano continuare ad essere normati con strumento legislativo eventualmente attraverso delega al Governo;

per gli enti che invece saranno oggetto di delegificazione a redigere, nella fase di definizione degli schemi di regolamento e prima di avviare le procedure previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, una relazione da sottoporre alle competenti Commissioni di Camera e Senato che esponga le scelte strategiche relative al riordino del sistema della ricerca;

a rispettare, tra i criteri che ordineranno le attività di riordino i seguenti:

tutela dell'autonomia regolamentare degli enti di ricerca;

sinergia fra il sistema delle università e degli enti di ricerca e interazione fra enti di ricerca e mondo produttivo;

garanzia della continuità nell'azione degli enti conseguenti alle scelte di riordino assicurando adeguata gradualità nella modifica della normativa;

assicurazione che sul provvedimento da sottoporre alle Camere esprimano il parere anche i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali per le tematiche di ricerca di rispettivo interesse anche con riferimento alle strutture di ricerca da questi vigilati;

a mantenere eventuali risorse generate dalle attività di riordino nell'ambito della programmazione finanziaria afferente le attività degli enti pubblici di ricerca.

G2.111

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

considerato che lo sdoppiamento della struttura della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali del Ministero della Difesa, nella Direzione generale dei servizi generali e Direzione generale del commissariato come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, ha prodotto una ridondanza di organi, come stigmatizzato dalla Corte dei conti nella sua relazione sul Rendiconto generale dello Stato esercizio finanziario 2005, che tale iniziativa evidenzia effetti traumatici in termini di costi ed un peggioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tutte le procedure necessarie volte ad abolire le due Direzioni sopra citate ripristinando contestualmente la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali.

G2.112

CICCANTI

Il Senato,

premesso:

che l'8/3/2006 la Commissione Europea ha presentato il LIBRO VERDE – «Una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» – al fine di ridurre del 20%, entro il 2020 il consumo energetico dell'Unione Europea;

che il 22/06/2005 la Commissione Europea con il «Libro Verde sull'efficienza energetica» ha inteso individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell'efficienza energetica nell'Unione Europea,

tra cui quello relativo al basso rendimento energetico delle tecnologie e dei materiali impiegati nel settore edilizio;

che tra le raccomandazioni della Commissione Europea, di cui la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, si chiede di intervenire con azioni positive per migliorare l'impiego di tecnologie e materiali ad alto rendimento energetico, anche in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo

ad adottare misure di agevolazione fiscale per stimolare e consolidare investimenti privati nel settore edilizio tendenti a migliorare il rendimento termico ed energetico attraverso la diversificazione del *mix* energetico e l'uso di materiali edilizi idonei a tale scopo.

G2.113

CICCANTI

Il Senato

premesso che:

l'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 prevede che: Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997 n. 270, (Giubileo fuori Lazio) nonché quelle di cui all'artico 2, comma 2-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo Lazio) possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000. Vari enti operanti nel Comune di Roma interessato dal 15 al 20 agosto 2000 dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù", sono stati impegnati oltremisura sia in relazione al notevole flusso dei pellegrini sia per far fronte alle continue sollecitazioni da parte delle istituzioni. I medesimi enti, hanno richiesto, a suo tempo, di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla legge n. 494 del 1999. Il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, deputato all'armonizzazione di tutte le richieste, non è riuscito a far fronte a tali ulteriori esigenze per mancanza di fondi. Attualmente l'AMA ha in atto un contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture per il riconoscimento di tali oneri ed altri enti hanno preannunciato azioni giudiziarie in tal senso. Per ottemperare a tale esigenza si propone di usufruire di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'articolo 32-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo per far fronte, tra l'altro, ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte,

impegna il Governo:

all'articolo 8 della legge 16 dicembre 1999 n. 494, dopo il comma 2 ad aggiungere, con opportuni interventi legislativi alla finanziaria le seguenti norme:

«*a).* I rapporti instaurati in connessione alla gestione dei servizi di base e speciali, nel comune di Roma interessato dalla "XV Giornata Mondiale della Gioventù" nell'ambito degli eventi giubilari durante l'anno 2000, possono essere definiti transattivamente su istanza dei creditori e nel limite del 50 per cento delle pretese di maggiori compensi, comprendendo in detto limite anche la rivalutazione monetaria delle medesime.

b). l'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Nel caso di accettazione della proposta, l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato che deve pronunciarsi nel termine di due mesi dalla richiesta sullo schema di transazione, secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.

c) La quota necessaria per la definizione dei rapporti di cui al comma 3, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-*bis,* comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2007 per essere destinata al finanziamento dei provvedimenti di definizione dei rapporti di cui al comma 3. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto di variazione di bilancio da emanare a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

G2.114

CICCANTI

Il Senato,

premesso:

che il 20 comma dell'art. 1 del decreto legislativo del 29 giugno 1996 n. 414, nel sopprimere il Fondo per la previdenza del personale addetto al pubblico servizio di trasporto, ha escluso i dipendenti da Comuni, Province e Regioni, esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, dall'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assoggettandoli, inopinatamente, all'INPDAP con effetto retroattivo dall'1.10.1991;

che per tale personale gli Enti Locali hanno in concreto versato al suspecificato Fondo la dovuta contribuzione, quantomeno sino all'emanazione del suindicato decreto legislativo n. 414 del 1996;

che è doveroso emendare detto disposto normativo, il quale confligge con l'articolo 3 della Costituzione, al fine di ripristinare l'uguaglianza di trattamento nei riguardi di lavoratori che hanno espletato la medesima attività lavorativa e versato identici contributi ad uno stesso Fondo;

che tale emendamento non comporta per il Bilancio dell'Assicurazione Generale Obbligatoria alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già assunti, giacché risultano a tale AGO versati i contributi previdenziali per il personale di che trattasi, quantomeno sino a tutto il 10 gennaio 1996,

impegna il Governo:

a sostituire il 20 comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 414 del 1996 con il sottoindicato disposto: «con effetto dalla data di cui al comma 1, sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche i dipendenti dei Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto».

G2.115

EUFEMI, CANTONI, CURTO

Il Senato,

esaminata la grave crisi finanziaria nelle Ferrovie dello Stato sia in ordine all'indebitamento che ai programmi d'investimento;

considerata la decisione di bilancio per il 2007 e i relativi interventi in favore delle Ferrovie dello Stato;

valutato che ad oggi non è stato reso pubblico il bilancio consolidato del gruppo Ferrovie dello Stato,

impegna il Governo:

a rivedere l'intera struttura societaria riducendo il numero delle società controllate e rendendo il bilancio trasparente;

a rivedere il quadro tariffario al fine di non pregiudicare gli investimenti programmati;

a realizzare una seria politica di contenimento dei costi, riducendo ogni area di spreco.

G2.117
AZZOLLINI, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

premesso che:

tutte le leggi in materia di finanza pubblica hanno sempre escluso per gli anni precedenti il 2006 nel computo della spesa da considerarsi ai fini del mantenimento del patto di stabilità da parte degli enti locali i costi sostenuti dagli stessi per il rinnovo dei loro organi amministrativi (Spese elettorali);

la legge finanziaria 2006 non ha esplicitamente richiamato la superiore previsione;

considerato che:

un'eventuale diversa interpretazione nel senso della non esclusione delle suddette spese dal computo ai fini del mantenimento del patto di stabilità creerebbe una evidente disparità tra enti della stessa natura (Province e Comuni) per il fatto che il rinnovo dei loro organi amministrativi sia avvenuto in un anno piuttosto che in un altro;

impegna il Governo ad emanare le opportune disposizioni perché inequivocabilmente si interpreti, da parte degli enti locali e dei competenti uffici finanziari centrali predisposti al controllo delle dichiarazioni di mantenimento del patto di stabilità stesso, nel senso che le spese sostenute per i turni elettorali afferenti il rinnovo degli organi amministrativi degli enti locali non vengano ricomprese nel novero delle spese rilevanti ai fini del computo del mantenimento del patto di stabilità anche per l'anno 2006.

G2.500 (già em. 2.107)
SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, PISTORIO
Respinto

Il Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame dell'articolo 2, commi 91-93, del disegno di legge n. 1132,

considerati i trasferimenti delle risorse fino ad oggi stanziate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ad iniziative concernenti altri interventi infrastrutturali da realizzare in Sicilia e in Calabria,

impegna il Governo a ritenere non preclusivi i commi suddetti per la realizzazione del Ponte medesimo con altre risorse.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge n. 262. Em. 2.6, Fruscio e altri	315	314	001	151	162	158	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.12, Davico e altri	316	315	001	152	162	158	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.20, Franco Paolo e Polledri	313	312	001	149	162	157	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.38, Ciccanti e altri	316	315	001	153	161	158	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.47, D'Onofrio e altri	317	316	000	154	162	159	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.81, Pistorio e altri	315	314	000	152	162	158	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.82, Pistorio e altri	316	315	001	152	162	158	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.850, Azzollini e altri	317	316	001	154	161	159	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.95, Schifani e altri	317	316	001	154	161	159	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.98, Castelli e altri	319	318	001	155	162	160	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1132. Em. 2.105, Azzollini e altri	305	303	001	141	161	152	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 1

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A	F		A	A	A	A	A
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BACCINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	P	P	P
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 2

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOBBA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BODINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BORDON WILLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPRILI MILZIADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 3

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLOMBO EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DE ANGELIS MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 4

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R
DONATI ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FAZIO BARTOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOLLINI MARCO								F	F	F	F
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE									F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 5

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FUDA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GABANA ALBERTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLI DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO									F	F	
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LADU SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEVI-MONTALCINI RITA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIBE' MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIOTTA SANTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 6

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOSURDO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUNARDI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MACCANICO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANNINO CALOGERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCONI LUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCORA LUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI FRANCO	P	P	P	P	P	P	P	P			
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 7

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NARDINI MARIA CELESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALERMI MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALLARO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PERRIN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 8

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIROVANO ETTORE PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PISA SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PITTELLI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RAME FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANDAZZO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANIERI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
REBUZZI ANTONELLA	F			F	F	F	F	F		F	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCHI EDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSA SABINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 9

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCA LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STEFANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
STERPA EGIDIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRANO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 10

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TIBALDI DINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCO LIVIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
VERNETTI GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITALI WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZICCONE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0080 del 22-11-2006 Pagina 11

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 11										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
ZUCCHERINI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Pininfarina e Vernetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 21 novembre 2006, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha eletto Vice Presidente il senatore Silvestri, in sostituzione del senatore Caforio, dimissionario.

Conseguentemente, il senatore Silvestri cessa dall'incarico di Segretario della Commissione stessa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1183)
Derivante da stralcio art. da 1 a 15, 16 (co da 1 a 9; 15), da 17 a 35, da 37 a 55, 57 (co da 1 a 7 e da 9 a 14), da 58 a 89, 91, 93,94, 97, 99, da 101 a 129, 130 (co 1), da 132 a 147, 148 (co da 1 a 4; 6, 7), 149 (co da 1 a 3), da 150 a 152, da 154 a 161, 163 (co da 1 a 6; 9), 164, 165 (co 1 e 3), da 166 a 194, 197, 198, 199, 200 (co 1), da 201 a 205, 206 (co da 1 a 3), 207, da 209 a 214, 216, 217 del DDL C.1746
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1746-BIS approvato dalla Camera dei deputati;
(assegnato in data 22/11/2006);

5ª Commissione permanente Bilancio
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1184)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1747 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1747-BIS, C.1747-TER);
(assegnato in data 22/11/2006).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Magda Negri ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Negri. – «Modifiche all'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di sperimentazione sugli embrioni umani» (n. 1166).

Corte dei conti, trasmissione di atti

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 16 novembre 2006, ha inviato:

deliberazione n. 17/2006/G concernente l'indagine sulla costituzione dell'A.P.A.T. e sulla gestione delle risorse assegnate negli anni 2002-2005 (Atto n. 81). La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente;

deliberazione n. 15/2006/G concernente l'indagine sull'intervento infrastrutturale strategico in *project finance* «Interporto di Civitavecchia» inserito e finanziato nel programma della legge n. 443/01 (c.d. legge obiettivo) (Atto n. 82). La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

deliberazione n. 16/2006/G concernente la «Verifica dell'interesse culturale delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, agli enti pubblici territoriali e ad altri enti pubblici» (Atto n. 83). La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato due voti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta:

in merito al disegno di legge statale in materia concessione della cittadinanza agli extracomunitari (n. 9). Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente;

concernente Iniziative per un intervento legislativo per il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni (LIS) (n. 10). Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente.

Mozioni

MATTEOLI, CURSI, DE ANGELIS, GRAMAZIO, TOTARO, TOFANI, CORONELLA, ALLEGRINI. – Il Senato,

premesso che:

nella XIV legislatura è stata approvata, con voto *bipartisan*, la legge 1º febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;

tale legge rappresenta un punto di svolta nella valorizzazione delle professioni sanitarie in quanto, finalmente, prospetta un percorso di carriera subordinato al conseguimento di titoli accademici di specializzazione;

tutto ciò non può che determinare un notevole miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini;

l'attesa per tale provvedimento di legge da parte delle categorie professionali coinvolte è molto elevata e si trascina ormai da diversi anni;

gli ordinamenti dei Paesi europei con sistemi sanitari più avanzati riconoscono da tempo a tali categorie la facoltà di dotarsi di Ordini professionali,

la legge 1º febbraio 2006, n. 43, all'articolo 4, delega al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla trasformazione dei Collegi in Ordini professionali ed all'istituzione di nuovi Ordini professionali per le professioni sanitarie che ne erano sprovviste;

i professionisti sanitari agiscono su una materia, la salute, che è un bene collettivo costituzionalmente tutelato e necessita di un controllo e di una vigilanza costante nelle competenze e del rispetto delle norme deontologiche da parte di coloro che erogano le prestazioni;

il testo del decreto ministeriale presentato dal Ministro della salute all'approvazione del Governo è stato respinto per ben due volte;

è stato assegnato alla XII Commissione permanente Affari sociali della Camera dei deputati, per l'esame di competenza, il disegno di legge proposto dal Ministro della salute per il differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43,

impegna il Governo ad emanare, superando il disegno di legge per il differimento dell'esercizio della delega entro trenta giorni, uno o più decreti legislativi nel senso indicato, così come espressamente previsto dall'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.

(1-00052)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

il Comune di Castelvolturno, in provincia di Caserta, è amministrato da una Giunta che vede tra i suoi sostenitori in Consiglio comunale noti personaggi vicini alle cosche camorristiche di Casal di Principe;

fino ad ora le istituzioni hanno finto di ignorare i precedenti penali che caratterizzano il cosiddetto *cursus honorum* di molti amministratori di Castelvolturno;

la Commissione d'accesso, tardivamente inviata, non riesce a lavorare seriamente, in quanto è sottoposta a condizionamenti ambientali e parentali;

nei pressi del Lago Patria è in costruzione un villaggio turistico, previsto dal progetto integrato territoriale (PIT), che, abusivamente, sta per essere trasformato in quartiere residenziale,

si chiede di conoscere le ragioni che ispirano i comportamenti, a giudizio dell'interpellante, omissivi delle istituzioni locali.

(2-00098)

Interrogazioni

CASSON. – *Al Ministro dell'interno.* – (*Già* 4-00173)

(3-00269)

CASSON. – *Al Ministro della salute.* – (*Già* 4-00177)

(3-00270)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SODANO, VILLONE, TECCE, VANO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – (*Già* 3-00139)

(4-00918)

VALPIANA, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

diverse testate giornalistiche («Corriere della Sera», «Repubblica», Agenzia ANSA dell'8 novembre 2006) hanno diffuso la notizia di un nuovo studio svolto da diverse Università (Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Danimarca; Department of Environmental Health, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA) pubblicato da «The Lancet» che dimostra quanto l'esposizione chimica a sostanze tossiche industriali (piombo, methylmercurio, arsenico, eccetera) disperse nell'ambiente e contenute anche in alcuni farmaci, danneg-

gino il cervello nei feti e nella prima infanzia, fino ad adombrare la relazione con disturbi quali l'autismo, l'iperattività o il ritardo mentale;

è la prima volta che anche il mondo scientifico e la stampa italiana mettono in evidenza la relazione tra fattori ambientali e disordini dello sviluppo, finora ritenuti quasi esclusivamente di origine genetica. L'Associazione Onlus GCA AREA, segnalando lo studio, ha auspicato che da tale ricerca possa discendere l'elaborazione di un protocollo di trattamenti per queste sindromi, alleviando così le sofferenze di migliaia di bambini cui finora le cure adeguate sono state negate non riconoscendo tali cause: autismo e ritardo mentale;

le ricerche stimano che tutti i bambini nati nei Paesi industrializzati tra il 1960 e il 1980 siano stati esposti al piombo dei carburanti ed a contaminanti ambientali, soprattutto di derivazione industriale, sono moltissimi ma finora senza che vi siano dati certi sugli effetti nocivi per la salute. Tra l'altro è stata sempre trascurata la questione dell'esposizione a basse dosi, che agisce indisturbata e può causare seri problemi di salute, soprattutto per i più piccoli. Secondo le ricerche, circa un bambino su sei presenta disturbi dello sviluppo, quasi tutti riguardanti il sistema nervoso. Questo accade perché, dallo sviluppo fetale fino a tutta l'adolescenza, il cervello è particolarmente vulnerabile, e basta poco per corrompere il suo naturale percorso di sviluppo. Ciò può favorire la comparsa di disturbi del comportamento come la sindrome da iperattività e *deficit* d'attenzione, o di malattie neurologiche come l'autismo, modificazioni nell'intelligenza;

i ricercatori americani hanno stilato una lista di 202 sostanze potenzialmente pericolose, ma gli studi su animali dimostrano che questa lista potrebbe diventare molto più lunga. Anche laddove la tossicità sia ben documentata, come per i primi cinque composti nella lista (metil-mercurio, PBC, piombo, arsenico), non esiste regolamentazione adeguata che protegga i bimbi;

solo per piombo e mercurio vigono regole volte a proteggere i più piccoli, mentre per le altre 200 sostanze nella lista, noti agenti tossici per il cervello, non esiste alcun regolamento a misura di bambino;

i contaminanti industriali sarebbero quindi causa di un'epidemia silenziosa, responsabile di problemi di sviluppo del cervello in milioni di bambini nel mondo: un'epidemia silenziosa perchè si tratta di problemi subclinici, ma il suo impatto è enorme,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intraprendere ogni utile iniziativa di competenza per l'adozione effettiva del principio di precauzione, secondo il quale ogni sostanza chimica deve essere rigidamente regolamentata, alla luce anche delle iniziative intraprese a livello europeo attraverso la normativa Reach.

(4-00919)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno.* – Risultando all'interrogante che:

nel febbraio 2006 una parte della magistratura napoletana veniva accusa da esponenti politici di rilievo nazionale di aver «favorito la prescrizione ad un processo su una coop rossa», in particolare riguardo ai processi «Katana 1» e «Katana 2», nei quali i dirigenti accusati furono assolti, tranne che per un unico capo di imputazione prescritto;

per quanto consta all'interrogante, le inchieste furono avviate dopo le dichiarazioni dei pentiti Carmine Alfieri e Pasquale Galasso e riguardavano accordi tra *clan* e coop per gli appalti relativi a grandi opere finanziate con i fondi della ricostruzione del dopo-terremoto del 1980. Nel 1995, infatti, furono eseguite, su richieste dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Napoli, decine di ordinanze di custodia cautelare, anche nei confronti di dirigenti nazionali delle cosiddette «Coop rosse»;

le faide di camorra che in questi giorni stanno insanguinando il territorio della provincia di Napoli vengono di frequente alimentate da conflitti e competizioni tra *clan* per l'accaparramento di appalti e subappalti pubblici e per la gestione di amministrazioni locali per il controllo dei settori lavori pubblici e edilizia privata;

a giudizio dell'interrogante, vi è ragione di temere che quella parte della magistratura, spalleggiata da alti burocrati dello Stato, potrebbe essere compiacente nei confronti di quella che, all'interrogante, appare come la più grande operazione affaristico-criminale dell'ultimo ventennio che si sta consumando nell'area torrese-stabiese con la partecipazione di esponenti politici dei comuni costieri, della Regione Campania, di importanti Uffici dello Stato e di esponenti delle pericolose organizzazioni criminali denominate «Clan Cesarano» e «Clan D'Alessandro»;

infatti, risulta all'interrogante che la Pompei Tech World S.p.A. deve realizzare, di concerto con l'Agenzia per lo sviluppo locale dell'area torrese-stabiese e con denaro pubblico, un Parco tematico mediante riqualificazione e recupero funzionale delle aree dimesse ex Tecnotubi Vega e limitrofe. Si tratta di un investimento da 73 milioni di euro (dei quali 40 provenienti da un finanziamento a fondo perduto assegnato dalla Commissione europea e da erogarsi mediante la Regione Campania). Il progetto rientra nel Contratto d'area torrese-stabiese – da attuarsi in due anni – e prevede un parco virtuale che sarà realizzato nel Comune di Torre Annunziata su una superficie di 120.000 metri quadrati (suoli ceduti in parte dalla società pubblica TESS, retta da Leopoldo Spedaliere alla Pompei Tech World S.p.A.) a un chilometro dagli scavi archeologici di Pompei. Sulla stessa area è prevista, inoltre, la realizzazione sul territorio del Comune di Castellammare, ai confini di quello di Torre Annunziata, di strutture alberghiere di proprietà di privati, mediante la riconversione in strutture di ricettività degli immobili della ex Cirio;

con fondi pubblici verranno inoltre realizzati, nell'ambito, delle stesse iniziative, due grossi edifici destinati ad incubatori di imprese: il primo destinato ad attività di ristorazione, artigianato, sala da gioco e svago con *bowling* ed un albergo con circa 150 camere e 250/300 posti

letto che sorgerà al confine tra Torre Annunziata e Pompei, a ridosso degli scavi di Oplonti, di Ercolano e Pompei. Nel secondo edificio sorgerà, invece, un complesso polifunzionale per la vendita di capi di abbigliamento dei prodotti «Made in Italy», nonché per svolgere manifestazioni di moda;

la realizzazione dell'operazione vede partecipi:

l'Assessore all'agricoltura e alle attività produttive, Andrea Cozzolino (DS) che cura gli aspetti relativi ai finanziamenti pubblici;

il Sindaco di Torre Annunziata, Luigi Monaco (che è a capo di una Giunta di centro sinistra) che si occupa degli aspetti urbanistici-amministrativi per la realizzazione del Parco;

l'Amministratore delegato di TESS (Agenzia per lo sviluppo locale dell'Area Torrese-Stabiese), Leopoldo Spedaliere, ex sindaco di Portici, a quanto consta già rimosso da quell'incarico per condizionamento della criminalità organizzata ed in particolare per i rapporti commerciali stretti con i fratelli Sorrentino (nota «famiglia camorristica», così definita dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli con un provvedimento giudiziario del dicembre 2002) dai quali Spedaliere, quale sindaco di Portici, acquistava per un importo sovrastimato per svariati miliardi di lire un complesso immobiliare composto da manufatti di una fabbrica dismessa denominato Kerasav, per riconvertirlo in un incubatore di imprese; cioè sullo stesso modello di quello che intende realizzare nell'ambito del progetto Pompei Tech World. A quanto consta all'interrogante, lo Spedaliere è tuttora indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, come si evince dal quotidiano «Il Mattino» del 14 settembre 2006;

il Sindaco di centro-sinistra di Castellammare di Stabia, Salvatore Vozza, che si occupa della variante al Piano regolatore di Castellammare per consentire la riconversione in struttura di ricettività alberghiera degli immobili dell'ex stabilimento Cirio, che verrà posto a supporto del Parco Tematico del progetto Pompei Tech World. Lo stabilimento ex Cirio è di proprietà di Adolfo Greco, imprenditore del settore caseario-alimentare di Castellammare di Stabia, noto per esser stato socio del *boss* della camorra Raffaele Cutolo, in quanto gli stessi erano comproprietari del Castello Mediceo di Ottaviano, sottoposto a confisca sulla base della legislazione antimafia. Greco è stato più volte citato dalle cronache giudiziarie per avere intessuto un'intermediazione tra settori deviati dello Stato ed il *boss* Cutolo, in occasione delle trattative tra la camorra e le Brigate Rosse per il rilascio dell'ex assessore regionale Ciro Cirillo. Attualmente Greco è ritenuto collegato ad una potente organizzazione criminale attiva sul territorio di Castellammare di Stabia. Il valore dello stabilimento è oltremodo lievitato dopo che lo stesso sindaco Vozza ha fatto realizzare un ampio parcheggio per auto proprio a ridosso dello stesso immobile. Risulta, inoltre, all'interrogante che Greco, per condurre a buon fine la procedura amministrativa di variante al Piano regolatore generale del Comune di Castellammare di Stabia, si avvale di un noto avvocato napoletano, figlio di un alto burocrate di un importante ufficio governativo del capoluogo campano, nonché consulente dell'Amministrazione comunale di Portici, capeggiata da Vincenzo Cuomo, ex vice sindaco della Giunta Spedaliere;

la società Pompei Tech World S.p.A.. Tra i soci figura la società GAN S.r.l., con sede in Milano (iscritta alla Camera di commercio, industria e artigianato di Milano nella sezione ordinaria in data 21 novembre 2005 – n. 01632790638) il cui amministratore unico è tale Sicignano Sebastiano, nato a Castellammare di Stabia il 22 marzo 1952. Il Sicignano è stato oggetto di indagini dell'Autorità giudiziaria da parte della Commissione parlamentare antimafia in quanto coinvolto nella vicenda relativa ad alcuni suoli di Afragola già confiscati alla famiglia camoristica Magliulo e poi destinati, con procedure ritenute illegali, per l'insediamento del centro commerciale IKEA. Sicignano, come si evince dal rapporto della Commissione parlamentare antimafia del 20 gennaio 2006 è «risultato direttamente collegato a Domenico Barbato, soggetto con precedenti penali e di polizia, destinatario di proposta per l'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali *ex lege* 575/65 perché ritenuto organicamente collegato al *clan* camorristico Alfieri-Cesarano. Barbato Domenico, a quanto consta all'interrogante, è stato condannato nell'anno 2005 dalla I Sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) a 3 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 e 629 del codice penale, comma 2, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 per avere favorito gli interessi del *clan* camorristico Alfieri-Cesarano. A quanto consta all'interrogante, Barbato risulta, peraltro, essere l'amministratore di fatto della società Orchiedea, formalmente intestata alla moglie convivente, proprietaria dell'immobile sito in Castellammare di Stabia che ospita gli Uffici delle Forze di polizia e dell'Azienda sanitaria locale Napoli 5, condotti in fitto dalla Prefettura di Napoli. Per quanto consta all'interrogante, la realizzazione delle strutture e delle opere del Parco tematico previste nell'ambito del progetto della Pompei Tech World è in corso di affidamento ad imprese riconducibili ai noti fratelli Negri, imprenditori coinvolti unitamente al citato Barbato ed a esponenti apicali di organizzazioni criminali in vicende giudiziarie connesse proprio alla realizzazione di grandi strutture commerciali come quella dell'Auchan di Pompei (ex città mercato), dell'IKEA di Afragola e dell'Ipercoop di Quarto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali siano le sue valutazioni al riguardo;

quali provvedimenti si intendano adottare per impedire che la commistione affaristico-mafiosa sostenuta da un sistema di devianze politiche e istituzionali sopra descritta venga portata a compimento;

quali immediati provvedimenti intenda adottare per rimuovere i complici silenzi di chi è deputato a prevenire e contrastare tali illegalità;

quali siano le iniziative di competenza che si intendano adottare per ripristinare la legalità presso i comuni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata e presso la società pubblica TESS, retta dall'ex Sindaco di Portici, Leopoldo Spedaliere, che a quanto consta all'interrogante, è stato rimosso per condizionamento camorristico, ed allo stato è indagato

dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, come emerge dal quotidiano «Il Mattino» del 14 settembre 2006.

(4-00920)

BIANCONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel 1996 furono avviati i lavori di ammodernamento del tratto di strada ex Strada statale SS9-*Ter* e, dal 2001, Strada Provinciale SP3, in località Fiumana di Predappio, per un costo complessivo preventivato di circa 6 milioni di euro;

la conclusione dei lavori era prevista per il 1998, ma a causa di problemi fra l'azienda appaltatrice Asfalti Sintex S.p.A. di Bologna e la società Anas, i lavori sono terminati solo nel 2004;

il tratto originariamente stabilito per i lavori di ammodernamento doveva essere di sei chilometri, ma a lavori ultimati si è ridotto a meno di tre e, inoltre, anche dopo il collaudo, la strada presenta buche ed avvallamenti e scarsa illuminazione;

dopo pochi mesi dall'inaugurazione, il nuovo tratto presentava già grandi buche ed avvallamenti pericolosi e per questo si sono resi necessari ulteriori interventi, che però non hanno risolto il problema;

pur essendo dal 2001 una strada provinciale, il tratto in oggetto è ancora competenza dell'Anas cui sono stati indirizzate ripetute richieste di intervento da parte di consiglieri comunali, provinciali e regionali;

nel 2003 è stato presentato un esposto alla Magistratura, presso il Tribunale di Forlì e alla Corte dei conti di Bologna per chiedere verifica delle somme spese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire con urgenza presso la società Anas, affinché proceda tempestivamente alla messa in sicurezza della Strada provinciale SP3 teatro di continui incidenti anche mortali;

se non si ritenga di procedere ad una verifica contabile sull'effettiva congruità tra i lavori eseguiti e le somme spese.

(4-00921)

PIGLIONICA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

all'inizio di ottobre 1993 alcuni speleologi, in una grotta carsica nella contrada di «Lamalunga», in agro di Altamura, scoprirono lo scheletro fossile di un uomo, chiamato poi, «l'Uomo di Altamura»:

gli stessi speleologi, protagonisti ditale scoperta, diedero immediatamente notizia al professor Vittorio Pesce Delfino, docente presso l'Università di Bari e solo successivamente, un paio di giorni dopo, avvertirono la Soprintendenza archeologica della Puglia;

tanto, così come scrive in una nota del 10 novembre 2006 il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, architetto Ruggero Martines, configurò il professor Vittorio Pesce Delfino quale

«scopritore» e «primo valutatore» del reperto, nonché referente riconosciuto dell'Ateneo barese;

ad Altamura, il 2 agosto 1995, fu firmata una convenzione tra il Rettore dell'Università di Bari, il Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e lo stesso Comune di Altamura;

in quella convenzione era prevista l'istituzione di un Comitato operativo e di un Comitato tecnico-scientifico;

il Comitato tecnico-scientifico formato da venti docenti italiani e stranieri che avrebbero dovuto indagare scientificamente su l'»Uomo» e il suo *habitat*, non si è mai riunito;

alla luce di tale mancato apporto la datazione del fossile è inquadrata in un *range* troppo ampio;

il Presidente del Comitato tecnico-scientifico fu designato dall'Università di Bari e tale designazione ricadde sul professor Pesce Delfino:

il Comitato di Coordinamento operativo, invece, approvava un progetto di «fruizione scientifico-culturale» del giacimento di Lamalunga, e in seguito il Comune di Altamura lo finanziava con un P.O.P. (Puglia 2º triennio 1997-99, Misura 4.2.3 lett. *a*, Ristrutturazione e valorizzazione del Patrimonio rurale), per un importo di circa 2 miliardi e mezzo di lire. Il progetto, denominato Sarastro (Sistema teleoperato integrato di teleosservazione e telemetria per la fruizione scientifica e culturale dell'Uomo arcaico di Altamura) prevedeva la sistemazione di alcune telecamere all'interno della grotta di Lamalunga e altrettante postazioni telematiche, collocate in superficie per la teleosservazione. Lo stesso progetto precedentemente non era stato ammesso ai finanziamenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in quanto non rispondente ai requisiti richiesti sul piano degli aspetti tecnologicamente innovativi. Infatti il prof. Pesce Delfino imbastì una violentissima polemica contro il Ministro dell'università e della ricerca scientifica *pro tempore*. E così l'Uomo di Altamura si trovò al centro di una forsennata polemica politica che scandalizzò i maggiori studiosi italiani, dal prof. Piperno al prof. Broglio, e tutti coloro che si aspettavano un percorso spedito e trasparente per la realizzazione dello studio e quindi della valorizzazione;

in circa due anni, dal 2002 al 2004, da parte della Soprintendenza regionale per i Beni e le attività culturali della Puglia si è lavorato per la costituzione di una Fondazione che potesse permettere una idonea utilizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell' Accordo di Programma quadro Stato-Regione, per una cifra che ammonta a 900.000,00 euro;

la Fondazione, ad oggi, non risulta costituita;

è stato realizzato il progetto «Sarastro», un «museo dal campo» (così lo definisce il suo ideatore professor Vittorio Pesce Delfino) che permette la fruizione di immagini dell' «Uomo» riportate su alcuni schermi tele-computer collocati in una sala di una masseria adiacente alla stessa grotta, la masseria Ragone:

questo impianto, più volte andato in avaria, ha prodotto la presenza di formazioni algali verdastre su alcune rocce e su segmenti ossei del reperto fossile;

alcuni esperti algologi sostengono che i danni procurati alla grotta e al fossile siano già notevoli e forse irreversibili,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per mettere in campo una concreta ipotesi di tutela e studio del reperto, anche al fine di acquisire un responso scientificamente fondato circa l'età dell' «Uomo»;

quali *iter* debbano essere seguiti per la costituzione della prevista Fondazione;

se, dopo attenta valutazione da parte del Ministero, non ritenga di formulare un giudizio e una valutazione sul progetto «Sarastro».

(4-00922)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00034, del senatore Casson e 3-00049 dei senatori Casson ed altri, sugli effetti provocati dall'esposizione all'amianto;

3-00269, del senatore Casson, sul fenomeno della criminalità in Veneto.

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00270, del senatore Casson, su un'indagine condotta da una Commissione istituita presso la ASL di Mantova.

€ 11,68